

NOTITIAE

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM



CITTÀ DEL VATICANO
2017

Commentarii ad nuntia et studia de re liturgica

Editio cura Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum

www.cultodivino.va

Typis Vaticanis

Sommaire, Sommario, Sumario, Summary, Zusammenfassung 1-5

ACTA FRANCISCI

Motu Proprio *Magnum Principium* (3.9.2017), latine, italice, anglice 6-17
 Discorso del Santo Padre per i 70 anni del Centro di Azione Liturgica (24.8. 2017). 18-25
 Lettera del Santo Padre a Sua Em.za il Card. R. Sarah (15.10.2017). 26-28
 Ciclo di catechesi sulla Messa 29-43

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Acta

Lettera alle Conferenze Episcopali dopo *Magnum principium* (26.9.2017) 44-45
 Presentazione di *Magnum Principium*:
 “Il Motu Proprio *Magnum Principium*. Una chiave di lettura” (✠ A. Roche) italice,
 angliche, galliche, germanice, hispanice 46-60
 “Il can. 838 alla luce di fonti conciliari e postconciliari”, italice et anglice 61-71

Summarium Decretorum

A die 1 ianuarii ad diem 31 decembris 2017. 72-91

Responsa

Circa feste e pietà popolare. 92-93

STUDIA

«Diritti e doveri derivanti dalla natura della liturgia. Considerazioni in margine al Motu proprio *Magnum Principium*», di Mario Lessi Ariosto, SJ 94-112
 «*Magnum Principium*: per una migliore mutua collaborazione tra Curia Romana e Conferenze Episcopali», di Giacomo Incitti 113-137

SOMMAIRE – SOMMARIO – SUMARIO – SUMMARY – ZUSAMMENFASSUNG

Acta Franciscii (pp. 6-43)

Si riproduce il testo del Motu Proprio *Magnum Principium*, concernente la modifica del can. 838 del CIC, in lingua latina e italiana, apparso su *L'Osservatore Romano* del 9 settembre 2017, ed una traduzione inglese. In altre lingue il testo è disponibile sul sito web della Santa Sede.

Per l'interesse liturgico, viene pubblicato il Discorso del Santo Padre ai partecipanti alla 68.ma Settimana Liturgica Nazionale, organizzata dal Centro di Azione Liturgica, ricevuti in udienza nell'Aula Paolo VI (24 agosto 2017). Si rende nota inoltre la Lettera a Sua Em.za il Card. R. Sarah (15 ottobre 2017).

Si pubblicano le catechesi sulla celebrazione della Messa tenute dal Santo Padre nel corso delle Udienze Generali del mercoledì, a partire dall'8 novembre 2017.

The text of the Motu Proprio *Magnum Principium* concerning the modification of canon 838 of the Code of Canon Law is reproduced in Latin and Italian as it appeared in *L'Osservatore Romano* on 9 September 2017. An English language translation is also included. The text is available in other languages on the website of the Holy See.

Because it touches on liturgical matters the speech of the Holy Father to the participants at the 68th National Liturgical Week organized by the *Centro di Azione Liturgica* is published. The participants were received in audience in the Paul VI Hall (24 August 2017). The letter of the Holy Father to His Eminence Cardinal Sarah (15 October 2017) is also published.

The catecheses on the celebration of the Mass delivered by the Holy Father during General Audiences commencing on 8 November 2017 are published.

Notitiæ reproduit le texte du Motu Proprio *Magnum Principium*, en ce qui a trait à la modification du can. 838 du Code de Droit Canonique, en latin et en italien, texte qui a été publié sur *L'Osservatore Romano* du 9 septembre 2017, ainsi qu'une traduction anglaise. Le texte est disponible dans les autres langues sur la page *Web* du Saint Siège.

A cause de son intérêt du point de vue liturgique, *Notitiæ* publie le Discours du Saint Père aux participants à la 68^{ème} Semaine Liturgique Nationale, organisée par le *Centro di Azione Liturgica*, qui ont été reçus en audience dans la Salle Paul VI (24

août 2017). On publie aussi la Lettre à son Eminence le Cardinal Robert Sarah (15 octobre 2017).

Enfin, on publie les catéchèses sur la célébration de la Messe que le Saint Père a données au cours des Audiences Générales du mercredi, à partir du 8 novembre 2017.

Es wird, in lateinischer und italienischer Sprache, der Text des Motu Proprio *Magnum Principium* wiedergegeben über die Modifikation des Kanon 838 des CIC, der am 9. September 2017 im *L'Osservatore Romano* erschien, sowie eine Übersetzung in Englisch. In anderen Sprachen ist der Text auf der Webseite des Heiligen Stuhls verfügbar.

Aus liturgischem Interesse wird die Ansprache des Heiligen Vaters an die Teilnehmer der 68. Nationalen Liturgischen Woche veröffentlicht, die vom Zentrum für Liturgische Aktivität organisiert wurde. Der Papst empfing die Teilnehmer in der Audienzhalle Pauls VI. (24. August 2017). Außerdem wird das Schreiben des Heiligen Vaters an Seiner Eminenz, Kardinal R. Sarah, (15. Oktober 2017) wiedergegeben.

Es werden die Katechesen über die Feier der Messe publiziert, die der Heilige Vater in der Reihe der Generalaudienzen am Mittwoch gehalten hat, beginnend vom 8. November 2017.

Se reproduce el texto del Motu Proprio *Magnum Principium*, referente a la modificación del can. 838 del Código de Derecho Canónico, en lengua latina e italiana, publicado en el *Osservatore Romano* del 9 de septiembre de 2017, además de una traducción inglesa. El texto está disponible en otras lenguas en la página web de la Santa Sede.

Debido a su interés litúrgico, se publica el Discurso del Santo Padre a los participantes en la 68ª Semana Litúrgica Nacional, organizada por el Centro de Acción Litúrgica, recibidos en audiencia en el Aula Pablo VI (24 de agosto de 2017). Además, se publica la Carta a su Eminencia el Card. Robert Sarah (15 de octubre de 2017).

Finalmente, se publican las catequesis sobre la celebración de la Misa tenidas por el Santo Padre en el curso de las Audiencias Generales del miércoles, a partir del 8 de noviembre de 2017.

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum (pp. 44-93)

Dopo il Motu Proprio *Magnum Principium*, il Dicastero ha inviato una Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali (26 settembre 2017), qui riproposta su *Notitiae*. Si rende noto anche il Commento, in varie lingue, a firma dell'Arcivescovo Segretario, che ha accompagnato la pubblicazione del Motu Proprio, e la *Nota* illustrativa del can. 838.

Viene pubblicata la lista dei decreti emessi dal Dicastero dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

Per l'utilità che può rappresentare in situazioni pastorali che implicano il raccordo tra celebrazioni liturgiche e devozione popolare, si riproduce uno stralcio della risposta data alla richiesta di un Vescovo italiano.

After the publication of the Motu Proprio *Magnum Principium* the Dicastery sent a Letter to the Presidents of the Episcopal Conferences (26 September 2017) reproduced here in *Notitiæ*. The Commentary signed by the Archbishop Secretary that accompanied the publication of the Motu Proprio is reproduced in various languages along with the explanatory *Note* on canon 838.

The list of Decrees issued by the Dicastery from 1 January to 31 December 2017 is published.

An excerpt from a reply given to a request from an Italian Bishop is reproduced as it may be of assistance in pastoral situations which deal with the relationship between liturgical celebrations and popular devotions.

Après la publication du Motu Proprio *Magnum Principium*, le Dicastère a envoyé une Lettre aux Présidents des Conférences Episcopales (26 septembre 2017), qu'on peut lire maintenant sur *Notitiæ*. On publie aussi en plusieurs langues le Commentaire que l'Archevêque Secrétaire a écrit pour accompagner la publication du *Motu Proprio*, ainsi que la *Nota* explicative du canon 838.

La liste des décrets émis par le Dicastère, du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017 est également publiée.

En vue d'une éventuelle utilité en cas de circonstances pastorales qui impliquent le lien entre les célébrations liturgiques et la dévotion populaire, on reproduit sur ce numéro quelques extraits de la réponse donnée par le Dicastère à la demande d'un Evêque italien.

Nach der Veröffentlichung des Motu Proprio *Magnum Principium*, hat das Dikasterium einen Brief an die Präsidenten der Bischofskonferenzen (26. September 2017) gesandt, der hier in *Notitia* wiedergegeben wird. Außerdem wird auch der Kommentar – in verschiedenen Sprachen – bekanntgegeben, der vom Erzbischof Sekretär unterzeichnet ist und der die Publikation des Motu Proprio begleitet sowie die *Nota*, die den Kanon 838 erläutert.

Es wird bekanntgegeben die Liste der von diesem Dikasterium erlassenen Dekrete zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2017.

Es wird ein Auszug aus einer Antwort auf eine Anfrage eines italienischen Bischofs abgedruckt, die hilfreich in pastoralen Situationen sein kann, da sie sich auf die Verbindung zwischen liturgischer Feier und Volksfrömmigkeit bezieht.

Tras el Motu Proprio *Magnum Principium*, el Dicasterio envió una Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales (26 de septiembre de 2017), que reproducimos ahora en *Notitiae*. Además, publicamos en varias lenguas el comentario firmado por el Arzobispo Secretario que acompañó la publicación del Motu Proprio, así como la Nota explicativa del can. 838.

Igualmente, se publica la lista los decretos emitidos por el Dicasterio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Dada la utilidad que pueda presentarse en situaciones pastorales que impliquen la relación entre celebraciones litúrgicas y devociones populares, se reproduce algunos extractos de una respuesta dada a una solicitud de un obispo italiano.

Studia (pp. 94-137)

Si pubblicano due studi sulla portata del Motu Proprio, il primo intitolato: “Diritti e doveri derivanti dalla natura della liturgia. Considerazioni in margine al Motu proprio *Magnum Principium*”, di Mario Lessi Ariosto, SJ, e il secondo: “*Magnum Principium*: per una migliore mutua collaborazione tra Curia Romana e Conferenze Episcopali”, di Giacomo Incitti. Una loro traduzione in inglese si trova sul sito del Dicastero (www.cultodivino.va).

Two studies on the scope of the Motu Proprio are published. The first is entitled: “Diritti e doveri derivanti dalla natura della liturgia. Considerazioni in margine al Motu proprio *Magnum Principium*”, by Mario Lessi Ariosto, SJ, and the second: “*Magnum Principium*: per una migliore mutua collaborazione tra Curia Romana e Conferenze Episcopali”, by Giacomo Incitti. An English translation of both studies can be found on the website of the Dicastery (www.cultodivino.va).

Notitiae publie deux études sur la portée du Motu Proprio; le premier s’intitule: «Diritti e doveri derivanti dalla natura della liturgia. Considerazioni in margine dal Motu proprio *Magnum Principium* », de Mario Lessi Ariosto, SJ, et le deuxième: « *Magnum Principium*: per una migliore mutua collaborazione tra Curia Romana e Conferenze Episcopali », de Giacomo Incitti. Une traduction anglaise de ces études se trouve sur la page Web du Dicastère (www.cultodivino.va).

Es werden zwei Texte veröffentlicht, die sich auf den Bereich des Motu Proprio beziehen. Der erste Beitrag ist überschrieben mit dem Titel: „Diritti e doveri derivanti dalla natura della liturgia. Considerazioni in margine al Motu Proprio *Magnum Principium*“, von P. Maria Lessi Ariosto SJ. und der zweite Beitrag ist überschrieben mit dem Titel: „*Magnum Principium*: per una migliore mutua collaborazione tra Cu-

ria Romana e Conferenze Episcopali“ von Giacomo Incitti. Eine Übersetzung in Englisch befindet sich auf der Webseite des Dikasteriums (www.cultodivino.va).

Se publican dos estudios sobre el Motu Proprio, el primero titulado: “Diritti e doveri derivanti della natura della liturgia. Considerazioni in margine al Motu proprio *Magnum Principium*” de Mario Lessi Ariosto, JS, y el segundo: “*Magnum Principium*: per una migliore mutua collaborazione tra Curia Romana e Conferenze Episcopali”, de Giacomo Incitti. Una traducción inglesa se encuentra en la página web del Dicasterio (www.cultodivino.va).

ACTA FRANCISCI PAPAE

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE *MAGNUM PRINCIPIUM* QUIBUS NONNULLA IN CAN. 838 CODICIS IURIS CANONICI IMMUTANTUR*

Magnum principium a Concilio Oecumenico Vaticano II confirmatum, ex quo precatio liturgica, ad populi captum accommodata, intellegi queat, grave postulavit mandatum Episcopis concreditum linguam vernaculam in liturgiam inducendi et versiones librorum liturgicorum parandi et approbandi.

Etsi Ecclesia Latina instantis sacrificii conscia erat amittendae ex parte propriae linguae liturgicae, per totum orbem terrarum per saecula adhibitae, nihilominus portam libenter patefecit ut translationes, utpote partes ipsorum rituum, una cum Latina lingua Ecclesiae divina mysteria celebrantis vox fierent.

Eodem tempore, praesertim ob varias opiniones de usu linguae vernaculae in liturgia a Patribus Concilii diserte expressas, Ecclesia conscia erat difficultatum quae hoc in negotio oriri possent. Ex altera parte bonum fidelium cuiusque aetatis ac culturae eorumque ius ad consciam actuosamque participationem in celebrationibus liturgicis componenda erant cum unitate substantiali ritus Romani; ex altera vero ipsae linguae vernaculae, saepe tantum gradatim fieri poterant linguae liturgicae, quae fulgerent non dissimili modo ac lingua Latina liturgica nitore sermonis et sententiarum gravitate ad fidem alendam.

* *Acta Apostolicae Sedis* CIX (2017) 968-969; *L'Osservatore Romano*, 10 settembre 2017, pagg. 4-5.

Ad quod contenderunt nonnullae Leges liturgicae, Instructiones, Litterae circulares, lineamenta ac confirmationes librorum liturgicorum in vernaculis linguis a Sede Apostolica iam inde a tempore Concilii edicta sive ante sive post leges in Codice Iuris Canonici latas. Principia indicata utilia fuerunt et plerumque talia manent atque, quantum fieri potest, a Commissionibus liturgicis adhibenda erunt tamquam instrumenta apta, ut, in amplissima varietate sermonum, communitas liturgica adipisci possit vestem elocutionis idoneam singulisque partibus congruentem, servatis integritate et accurata fidelitate praesertim in vertendis aliquibus textibus, qui maioris sunt momenti in unoquoque libro liturgico.

Textus liturgicus, ut signum rituale, medium est communicationis oralis. Credentibus autem qui sacros ritus celebrant, etiam verbum mysterium est: verbis enim prolatis, praesertim cum legitur Sacra Scriptura, Deus homines alloquitur, Christus ipse in Evangelio loquitur populo suo qui, per seipsum vel per celebrantem, Domino in Spiritu Sancto oratione respondet.

Translationum vero textuum sive liturgicorum sive biblicorum, pro liturgia verbi, finis est salutis verbum fidelibus annuntiare in oboedientia fidei atque precem Ecclesiae ad Dominum exprimere. Ad hunc finem fideliter communicandum est certo populo per eiusdem linguam id, quod Ecclesia alii populo per Latinam linguam communicare voluit. Quamquam fidelitas non semper iudicari potest ex singulis verbis, immo vero in contextu ex toto communicationis actu et secundum genus dicendi proprium, quaedam tamen peculiariter verba perpendenda sunt etiam ex integra fide catholica, quia quaevis translatio textuum liturgicorum congruere debet cum sana doctrina.

Mirandum non est quod quaedam difficultates exortae sunt in hoc longo itinere laboris inter Conferentias Episcoporum et hanc Apostolicam Sedem. Ut autem Concilii praescripta circa usum linguarum vernacularum in liturgia futuris quoque temporibus valeant, maxime necessaria est constans collaboratio, mutua fiducia referta, vigil et creativa, inter Conferentias Episcoporum et Apostolicae Sedis Dicasterium

quod sacrae Liturgiae fovendae munus exercet, nempe Congregationem de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Quamobrem, ut instauratio totius vitae liturgicae recte pergat, visum est aliqua principia inde a Concilio tradita clarius iterum affirmari et in usu adhiberi.

Attendendum sane est ad fidelium utilitatem ac bonum, nec obliviscenda sunt ius et munus Conferentiarum Episcoporum, quae, una cum Conferentiis Episcoporum regionum eandem linguam adhibentium et Apostolica Sede, efficere debent et decernere, ut, servata indole cuiusque linguae, sensus textus primigenii plene et fideliter reddatur ac libri liturgici translati, etiam post aptationes, semper refulgeant unitate ritus Romani.

Ad faciliorem uberiolemque collaborationem reddendam inter Apostolicam Sedem et Conferentias Episcoporum eamque augendam hoc in munere fidelibus praestando, audito Coetu Episcoporum atque Peritorum a Nobis instituto, ex auctoritate Nobis commissa, decernimus quod disciplina canonica nunc vigens in can. 838 C.I.C. clarificetur, ut, ad mentem Constitutionis Sacrosanctum Concilium, praesertim in nn. 36, §§3-4, 40 et 63 expressam, necnon Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum Sacram Liturgiam, n. IX, evidentior appareat competentia Apostolicae Sedis quoad translationes librorum liturgicorum et profundiores aptationes, inter quas annumerari possunt etiam novi quidam textus in illis inserendi, a Conferentiis Episcoporum statutas atque approbatas.

Hoc in sensu in posterum can. 838 ita habendus erit:

Can. 838 – §1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.

§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro

regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis, edere.

§ 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.

Consequenter interpretari oportet sive art. 64 § 3 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus sive alias leges, praesertim in libris liturgicis contentas, circa eorum translationes. Eodem modo disponimus quod Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum *Regolamento* suum ad mentem novae disciplinae modifcet et Conferentias Episcoporum adiuvet ad eorum munus complendum atque in vitam liturgicam Ecclesiae Latinae fovendam magis ac magis in dies incumbat.

Quaecumque vero hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, atque decernimus ut promulgentur per editionem in actis diurnis *L'Osservatore Romano*, vim suam exserant a die I mensis Octobris anni MMXVII ac deinde in *Actis Apostolicae Sedis* edantur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die III mensis Septembris, anno Domini MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

FRANCISCUS PP.

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
MAGNUM PRINCIPIUM
CON LA QUALE VIENE MODIFICATO IL CAN. 838
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO*

L'importante principio, confermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, secondo cui la preghiera liturgica, adattata alla comprensione del popolo, possa essere capita, ha richiesto il grave compito, affidato ai Vescovi, di introdurre la lingua volgare nella liturgia e di preparare ed approvare le versioni dei libri liturgici.

La Chiesa Latina era consapevole dell'incombente sacrificio della perdita parziale della propria lingua liturgica, adoperata in tutto il mondo nel corso dei secoli, tuttavia aprì volentieri la porta a che le versioni, quali parte dei riti stessi, divenissero voce della Chiesa che celebra i divini misteri, insieme alla lingua latina.

Allo stesso tempo, specialmente a seguito delle varie opinioni chiaramente espresse dai Padri Conciliari relativamente all'uso della lingua volgare nella liturgia, la Chiesa era consapevole delle difficoltà che in questa materia potevano presentarsi. Da una parte, bisognava unire il bene dei fedeli di qualunque età e cultura ed il loro diritto ad una conscia ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche con l'unità sostanziale del Rito Romano; dall'altra, le stesse lingue volgari spesso solo in maniera progressiva sarebbero potute divenire lingue liturgiche, splendenti non diversamente dal latino liturgico per l'eleganza dello stile e la gravità dei concetti al fine di alimentare la fede.

* *L'Osservatore Romano*, 10 settembre 2017, pag. 5.

A ciò mirarono alcune Leggi liturgiche, Istruzioni, Lettere circolari, indicazioni e conferme dei libri liturgici nelle lingue vernacole emesse dalla Sede Apostolica già dai tempi del Concilio, e ciò sia prima che dopo le leggi stabilite nel Codice di Diritto Canonico. I criteri indicati sono stati e restano in linea generale utili e, per quanto è possibile, dovranno essere seguiti dalle Commissioni liturgiche come strumenti adatti affinché, nella grande varietà di lingue, la comunità liturgica possa arrivare ad uno stile espressivo adatto e congruente alle singole parti, mantenendo l'integrità e l'accurata fedeltà, specialmente nel tradurre alcuni testi di maggiore importanza in ciascun libro liturgico.

Il testo liturgico, in quanto segno rituale, è mezzo di comunicazione orale. Ma per i credenti che celebrano i sacri riti, anche la parola è un mistero: quando infatti vengono proferite le parole, in particolare quando si legge la Sacra Scrittura, Dio parla agli uomini, Cristo stesso nel Vangelo parla al suo popolo che, da sé o per mezzo del celebrante, con la preghiera risponde al Signore nello Spirito Santo.

Fine delle traduzioni dei testi liturgici e dei testi biblici, per la liturgia della parola, è annunciare ai fedeli la parola di salvezza in obbedienza alla fede ed esprimere la preghiera della Chiesa al Signore. A tale scopo bisogna fedelmente comunicare ad un determinato popolo, tramite la sua propria lingua, ciò che la Chiesa ha inteso comunicare ad un altro per mezzo della lingua latina. Sebbene la fedeltà non sempre possa essere giudicata da parole singole ma debba esserlo nel contesto di tutto l'atto della comunicazione e secondo il proprio genere letterario, tuttavia alcuni termini peculiari vanno considerati anche nel contesto dell'integra fede cattolica, poiché ogni traduzione dei testi liturgici deve essere congruente con la sana dottrina.

Non ci si deve stupire che, nel corso di questo lungo percorso di lavoro, siano sorte delle difficoltà tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica. Affinché le decisioni del Concilio circa l'uso delle lingue volgari nella liturgia possano valere anche nei tempi futuri, è oltremodo necessaria una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa, tra le Conferenze Episcopali e il Dicastero della Sede Apostolica che esercita il compito di promuovere la sacra Liturgia, cioè

la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Perciò, affinché continui il rinnovamento dell'intera vita liturgica, è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica.

Si deve senz'altro prestare attenzione all'utilità e al bene dei fedeli, né bisogna dimenticare il diritto e l'onere delle Conferenze Episcopali che, insieme con le Conferenze Episcopali di regioni aventi la medesima lingua e con la Sede Apostolica, devono far sì e stabilire che, salvaguardata l'indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale e che i libri liturgici tradotti, anche dopo gli adattamenti, sempre rifulano per l'unità del Rito Romano.

Per rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali in questo servizio da prestare ai fedeli, ascoltato il parere della Commissione di Vescovi e Periti da me istituita, dispongo, con l'autorità affidatami, che la disciplina canonica attualmente vigente nel can. 838 del C.I.C. sia resa più chiara, affinché, secondo quanto espresso nella Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, in particolare agli articoli 36 §§ 3, 4, 40 e 63, e nella Lettera Apostolica *Motu Proprio Sacram Liturgiam*, n. IX, appaia meglio la competenza della Sede Apostolica circa le traduzioni dei libri liturgici e gli adattamenti più profondi, tra i quali possono annoverarsi anche eventuali nuovi testi da inserire in essi, stabiliti e approvati dalle Conferenze Episcopali.

In tal senso, in futuro il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838 – §1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere¹ gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopala-

¹ Nella versione italiana del C.I.C., comunemente in uso, il verbo "recognoscere" è tradotto "autorizzare", ma la *Nota esplicativa* del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi ha precisato che la *recognitio* « non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice "autorizzazione". Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata... » (28 aprile 2006).

le, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.

§4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

In maniera conseguente sono da interpretare sia l'art. 64 §3 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sia le altre leggi, in particolare quelle contenute nei libri liturgici, circa le loro versioni. Parimenti dispongo che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti modifichi il proprio "Regolamento" in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito e si adoperi per promuovere sempre di più la vita liturgica della Chiesa Latina.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di "motu proprio", ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° ottobre 2017, quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 3 settembre 2017, quinto del mio Pontificato.

FRANCESCO PP.

APOSTOLIC LETTER
ISSUED «MOTU PROPRIO»
OF THE SUPREME PONTIFF
FRANCIS
MAGNUM PRINCIPIUM
BY WHICH CAN. 838
OF THE CODE OF CANON LAW IS MODIFIED

The great principle, established by the Second Vatican Ecumenical Council, according to which liturgical prayer be accommodated to the comprehension of the people so that it might be understood, required the weighty task of introducing the vernacular language into the liturgy and of preparing and approving the versions of the liturgical books, a charge that was entrusted to the Bishops.

The Latin Church was aware of the attendant sacrifice involved in the partial loss of liturgical Latin, which had been in use throughout the world over the course of centuries. However it willingly opened the door so that these versions, as part of the rites themselves, might become the voice of the Church celebrating the divine mysteries along with the Latin language.

At the same time, especially given the various clearly expressed views of the Council Fathers with regard to the use of the vernacular language in the liturgy, the Church was aware of the difficulties that might present themselves in this regard. On the one hand it was necessary to unite the good of the faithful of a given time and culture and their right to a conscious and active participation in liturgical celebrations with the substantial unity of the Roman Rite. On the other hand the vernacular languages themselves, often only in a progressive manner, would be able to become liturgical languages, standing out in a not dissimilar way to liturgical Latin for their elegance of style and the profundity of their concepts with the aim of nourishing the faith.

This was the aim of various Liturgical Laws, Instructions, Circular Letters, indications and confirmations of liturgical books in the var-

ious vernacular languages issued by the Apostolic See from the time of the Council which was true both before as well as after the laws established by the Code of Canon Law. The criteria indicated were and remain at the level of general guidelines and, as far as possible, must be followed by Liturgical Commissions as the most suitable instruments so that, across the great variety of languages, the liturgical community can arrive at an expressive style suitable and appropriate to the individual parts, maintaining integrity and accurate faithfulness especially in translating some texts of major importance in each liturgical book.

Because the liturgical text is a ritual sign it is a means of oral communication. However, for the believers who celebrate the sacred rites the word is also a mystery. Indeed when words are uttered, in particular when the Sacred Scriptures are read, God speaks to us. In the Gospel Christ himself speaks to his people who respond either themselves or through the celebrant by prayer to the Lord in the Holy Spirit.

The goal of the translation of liturgical texts and of biblical texts for the Liturgy of the Word is to announce the word of salvation to the faithful in obedience to the faith and to express the prayer of the Church to the Lord. For this purpose it is necessary to communicate to a given people using its own language all that the Church intended to communicate to other people through the Latin language. While fidelity cannot always be judged by individual words but must be sought in the context of the whole communicative act and according to its literary genre, nevertheless some particular terms must also be considered in the context of the entire Catholic faith because each translation of texts must be congruent with sound doctrine.

It is no surprise that difficulties have arisen between the Episcopal Conferences and the Apostolic See in the course of this long passage of work. In order that the decisions of the Council about the use of vernacular languages in the liturgy can also be of value in the future, a vigilant and creative collaboration full of reciprocal trust between the Episcopal Conferences and the Dicastery of the Apostolic See that exercises the task of promoting the Sacred Liturgy, i.e. the Congregation

for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, is absolutely necessary. For this reason, in order that the renewal of the whole liturgical life might continue, it seemed opportune that some principles handed on since the time of the Council should be more clearly reaffirmed and put into practice.

Without doubt, attention must be paid to the benefit and good of the faithful, nor must the right and duty of Episcopal Conferences be forgotten who, together with Episcopal Conferences from regions sharing the same language and with the Apostolic See, must ensure and establish that, while the character of each language is safeguarded, the sense of the original text is fully and faithfully rendered and that even after adaptations the translated liturgical books always illuminate the unity of the Roman Rite.

To make collaboration in this service to the faithful between the Apostolic See and Episcopal Conferences easier and more fruitful, and having listened to the advice of the Commission of Bishops and Experts that I established, I order, with the authority entrusted to me, that the canonical discipline currently in force in can. 838 of the C.I.C. be made clearer so that, according to what is stated in the Constitution *Sacrosanctum Concilium*, in particular in articles 36 §§ 3.4, 40 and 63, and in the Apostolic Letter *Motu Proprio Sacram Liturgiam*, n. ix, the competency of the Apostolic See surrounding the translation of liturgical books and the more radical adaptations established and approved by Episcopal Conferences be made clearer, among which can also be numbered eventual new texts to be inserted into these books.

Therefore, in the future can. 838 will read as follows:

§1. The ordering and guidance of the sacred liturgy depends solely upon the authority of the Church, namely, that of the Apostolic See and, as provided by law, that of the diocesan Bishop.

§2. It is for the Apostolic See to order the sacred liturgy of the universal Church, publish liturgical books, recognise adaptations approved by the Episcopal Conference according to the norm of law, and exercise vigilance that liturgical regulations are observed faithfully everywhere.

§ 3. It pertains to the Episcopal Conferences to faithfully prepare versions of the liturgical books in vernacular languages, suitably accommodated within defined limits, and to approve and publish the liturgical books for the regions for which they are responsible after the confirmation of the Apostolic See.

§ 4. Within the limits of his competence, it belongs to the diocesan Bishop to lay down in the Church entrusted to his care, liturgical regulations which are binding on all.

Consequently this is how art. 64 § 3 of the Apostolic Constitution *Pastor Bonus* as well as other laws are to be interpreted, particularly those contained in the liturgical books concerning their revision. Likewise I order that the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments modify its own “Regulations” on the basis of the new discipline and help the Episcopal Conferences to fulfil their task as well as working to promote ever more the liturgical life of the Latin Church.

Everything that I have decreed in this Apostolic Letter issued *Motu Proprio* must be observed in all its parts, notwithstanding anything to the contrary, even if it be worthy of particular mention, and I hereby set forth and I dispose that it be promulgated by publication in the daily newspaper *L’Osservatore Romano*, that it enter into force on 1 October 2017, and thereafter be published in *Acta Apostolicae Sedis*.

Given in Rome, at St. Peter’s, on 3 September of the year 2017, the fifth of my Pontificate

FRANCISCUS PP.

UNA RIFORMA IRREVERSIBILE*

Discorso di Papa Francesco ai partecipanti alla 68.ma Settimana Liturgica Nazionale, organizzata dal Centro di Azione Liturgica, ricevuti in udienza nell'Aula Paolo VI il 24 agosto 2017.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno.

Do il benvenuto a tutti voi e ringrazio il Presidente, Sua Eccellenza Mons. Claudio Maniago, per le parole con cui ha presentato questa Settimana Liturgica Nazionale, a 70 anni dalla nascita del Centro di Azione Liturgica.

Questo arco di tempo è un periodo in cui, nella storia della Chiesa e, in particolare, nella storia della liturgia, sono accaduti eventi sostanziali e non superficiali. Come non si potrà dimenticare il Concilio Vaticano II, così sarà ricordata la riforma liturgica che ne è sgorgata.

Sono due eventi direttamente legati, il Concilio e la riforma, non fioriti improvvisamente ma a lungo preparati. Lo testimonia quello che fu chiamato movimento liturgico, e le risposte date dai Sommi Pontefici ai disagi percepiti nella preghiera ecclesiale; quando si avverte un bisogno, anche se non è immediata la soluzione, c'è la necessità di mettersi in moto.

Penso a san Pio X che dispose un riordino della musica sacra¹ e il ripristino celebrativo della domenica,² ed istituì una commissione per la riforma generale della liturgia, consapevole che ciò avrebbe comportato «un lavoro tanto grande quanto diuturno; e perciò – come egli stesso riconosceva – è necessario che passino molti anni, prima che

* *L'Osservatore Romano*, 25 agosto 2017, p. 8.

¹ Cf. Motu proprio *Tra le sollecitudini*, 22 novembre 1903: ASS 36 (1904), 329-339.

² Cf. Cost. ap. *Divino afflatu*, 1 novembre 1911: AAS 3 (1911), 633-638.

questo, per così dire, *edificio* liturgico [...] riappaia di nuovo splendente nella sua dignità e armonia, una volta che sia stato come ripulito dallo squallore dell'invecchiamento».³

Il progetto riformatore fu ripreso da Pio XII con l'Enciclica *Mediator Dei*⁴ e l'istituzione di una commissione di studio;⁵ anch'egli prese decisioni concrete circa la versione del Salterio,⁶ l'attenuazione del digiuno eucaristico, l'uso della lingua viva nel Rituale, l'importante riforma della Veglia Pasquale e della Settimana Santa.⁷ Da questo impulso, sull'esempio di altre Nazioni, sorse in Italia il Centro di Azione Liturgica, guidato da Vescovi solleciti del popolo loro affidato e animato da studiosi che amavano la Chiesa oltre che la pastorale liturgica.

Il Concilio Vaticano II fece poi maturare, come buon frutto dall'albero della Chiesa, la Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium* (SC), le cui linee di riforma generale rispondevano a bisogni reali e alla concreta speranza di un rinnovamento: si desiderava una liturgia viva per una Chiesa tutta vivificata dai misteri celebrati. Si trattava di esprimere in maniera rinnovata la perenne vitalità della Chiesa in preghiera, avendo premura « affinché i fedeli non assistano come estranei e muti spettatori a questo mistero di fede, ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente, attivamente » (SC, 48).

Lo ricordava il Beato Paolo VI nello spiegare i primi passi della riforma annunciata: « È bene che si avverta come sia proprio l'autorità della Chiesa a volere, a promuovere, ad accendere questa nuova

³ Motu proprio *Abhinc duos annos*, 23 ottobre 1913: AAS 5 (1913) 449-450.

⁴ 20 novembre 1947: AAS 39 (1947) 521-600.

⁵ Cf. *Sacrae Congr. Rituum, Sectio historica*, 71, "Memoria sulla riforma liturgica" (1946).

⁶ Cf. Pii XII, Motu proprio *In cotidianis precibus*, 24 marzo 1945: AAS 37 (1945) 65-67.

⁷ Cf. *Sacrae Congr. Rituum, Decretum Dominicae Resurrectionis*, 9 febbraio 1951: AAS 43 (1951) 128-129; Id., *Decretum Maxima Redemptionis*, 16 novembre 1955: AAS 47 (1955) 838-841.

maniera di pregare, dando così maggiore incremento alla sua missione spirituale [...]; e noi non dobbiamo esitare a farci dapprima discepoli e poi sostenitori della scuola di preghiera, che sta per cominciare».⁸

La direzione tracciata dal Concilio trovò forma, secondo il principio del rispetto della sana tradizione e del legittimo progresso (cf. *SC*, 23),⁹ nei libri liturgici promulgati dal Beato Paolo VI, ben accolti dagli stessi Vescovi che furono presenti al Concilio, e ormai da quasi 50 anni universalmente in uso nel Rito Romano. L'applicazione pratica, guidata dalle Conferenze Episcopali per i rispettivi Paesi, è ancora in atto, poiché non basta riformare i libri liturgici per rinnovare la mentalità. I libri riformati a norma dei decreti del Vaticano II hanno innestato un processo che richiede tempo, ricezione fedele, obbedienza pratica, sapiente attuazione celebrativa da parte, prima, dei ministri ordinati, ma anche degli altri ministri, dei cantori e di tutti coloro che partecipano alla liturgia. In verità, lo sappiamo, l'educazione liturgica di Pastori e fedeli è una sfida da affrontare sempre di nuovo. Lo stesso Paolo VI, un anno prima della morte, diceva ai Cardinali riuniti in Concistoro: «È venuto il momento, ora, di lasciar cadere definitivamente i fermenti disgregatori, ugualmente perniciosi nell'un senso e nell'altro, e di applicare integralmente nei suoi giusti criteri ispiratori, la riforma da Noi approvata in applicazione ai voti del Concilio».¹⁰

⁸ Udiienza generale del 13 gennaio 1965.

⁹ «La riforma dei riti e dei libri liturgici fu intrapresa quasi immediatamente dopo la promulgazione della costituzione *Sacrosanctum Concilium* e fu attuata in pochi anni grazie al considerevole e disinteressato lavoro di un grande numero di esperti e di pastori di tutte le parti del mondo (cf. *Sacrosanctum Concilium*, 25). Questo lavoro è stato fatto sotto la guida del principio conciliare: fedeltà alla Tradizione e apertura al legittimo progresso (cf. *ibid.*, 23); perciò si può dire che la riforma liturgica è strettamente tradizionale "ad normam Sanctorum Patrum" (cf. *ibid.*, 50; *Institutio generalis Missalis Romani*, Prooemium, 6)» (Giovanni Paolo II, Lett. ap. *Vicesimus quintus annus*, 4).

¹⁰ «Un punto particolare della vita della Chiesa attira oggi di nuovo l'attenzione del Papa: i frutti indiscutibilmente benefici della riforma liturgica. Dalla promulgazione della Costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium* è avvenuto un grande progresso,

E oggi c'è ancora da lavorare in questa direzione, in particolare riscoprendo i motivi delle decisioni compiute con la riforma liturgica, superando letture infondate e superficiali, ricezioni parziali e prassi che la sfigurano. Non si tratta di ripensare la riforma rivedendone le scelte, quanto di conoscerne meglio le ragioni sottese, anche tramite la documentazione storica, come di interiorizzarne i principi ispiratori e di osservare la disciplina che la regola. Dopo questo magistero, dopo questo lungo cammino possiamo affermare con sicurezza e con autorità magisteriale che la riforma liturgica è irreversibile.

Il compito di promuovere e custodire la liturgia è affidato dal diritto alla Sede Apostolica e ai Vescovi diocesani, sulla cui responsabilità e autorità conto molto nel momento presente; sono coinvolti anche gli organismi nazionali e diocesani di pastorale liturgica, gli Istituti di formazione e i Seminari. In questo ambito formativo si è distinto, in Italia, il Centro di Azione Liturgica con le sue iniziative, tra cui l'annuale Settimana Liturgica.

Dopo aver ripercorso con la memoria questo cammino, vorrei adesso toccare alcuni aspetti alla luce del tema su cui avete riflettuto in questi giorni, cioè: "Una Liturgia viva per una Chiesa viva".

che risponde alle premesse poste dal movimento liturgico dello scorcio finale del sec. XIX, e ne ha adempiute le aspirazioni profonde, per cui tanti uomini di Chiesa e studiosi hanno lavorato e pregato. Il nuovo Rito della Messa, da noi promulgato dopo lunga e responsabile preparazione degli organi competenti, e nel quale sono stati introdotti, accanto al Canone Romano, rimasto sostanzialmente immutato, altre eulogie eucaristiche, ha portato frutti benedetti: maggiore partecipazione all'azione liturgica; più viva consapevolezza dell'azione sacra; maggiore e più ampia conoscenza dei tesori inesauribili della Sacra Scrittura; incremento del senso comunitario nella Chiesa. Il corso di questi anni dimostra che siamo nella via giusta. Ma vi sono stati, purtroppo – pur nella grandissima maggioranza delle forze sane e buone del clero e dei fedeli – abusi e libertà nell'applicazione. È venuto il momento, ora, di lasciar cadere definitivamente i fermenti disgregatori, ugualmente perniciosi nell'un senso e nell'altro, e di applicare integralmente nei suoi giusti criteri ispiratori, la riforma da Noi approvata in applicazione ai voti del Concilio» (Alloc. *Gratias ex animo*, 27 giugno 1977: *Insegnamenti di Paolo VI*, XV [1977], 655-656, in italiano 662-663).

– La liturgia è “viva” in ragione della presenza viva di Colui che «morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita» (Prefazio pasquale I). Senza la presenza reale del mistero di Cristo, non vi è nessuna vitalità liturgica. Come senza battito cardiaco non c'è vita umana, così senza il cuore pulsante di Cristo non esiste azione liturgica. Ciò che definisce la liturgia è infatti l'attuazione, nei santi segni, del sacerdozio di Gesù Cristo, ossia l'offerta della sua vita fino a stendere le braccia sulla croce, sacerdozio reso presente in modo costante attraverso i riti e le preghiere, massimamente nel suo Corpo e Sangue, ma anche nella persona del sacerdote, nella proclamazione della Parola di Dio, nell'assemblea radunata in preghiera nel suo nome (cf. *SC*, 7). Tra i segni visibili dell'invisibile Mistero vi è l'altare, segno di Cristo pietra viva, scartata dagli uomini ma divenuta pietra d'angolo dell'edificio spirituale in cui viene offerto al Dio vivente il culto in spirito e verità (cf. *1 Pt* 2,4; *Ef* 2,20). Perciò l'altare, centro verso cui nelle nostre chiese converge l'attenzione,¹¹ viene dedicato, unto con il crisma, incensato, baciato, venerato: verso l'altare si orienta lo sguardo degli oranti, sacerdote e fedeli, convocati per la santa assemblea intorno ad esso;¹² sopra l'altare viene posta l'offerta della Chiesa che lo Spirito consacra sacramento del sacrificio di Cristo; dall'altare ci sono elargiti il pane della vita e il calice della salvezza «perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito» (Preghiera eucaristica III).

– La liturgia è vita per l'intero popolo della Chiesa.¹³ Per sua natura la liturgia è infatti “popolare” e non clericale, essendo – come insegna l'etimologia – un'azione *per* il popolo, ma anche *del* popolo. Come ricordano tante preghiere liturgiche, è l'azione che Dio stesso compie in favore del suo popolo, ma anche l'azione del popolo che ascolta Dio

¹¹ Cf. *Ordinamento generale del Messale Romano*, n. 299; *Rito della dedicazione di un altare*, Premesse, nn. 155, 159.

¹² «Intorno a quest'altare ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio per formare la tua Chiesa una e santa» (*Rito della dedicazione di un altare*, n. 213, Prefazio).

¹³ «Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che è “sacramento dell'unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi. Perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano» (*SC*, 23).

che parla e reagisce lodandolo, invocandolo, accogliendo l'inesauribile sorgente di vita e di misericordia che fluisce dai santi segni. La Chiesa in preghiera raccoglie tutti coloro che hanno il cuore in ascolto del Vangelo, senza scartare nessuno: sono convocati piccoli e grandi, ricchi e poveri, fanciulli e anziani, sani e malati, giusti e peccatori. Ad immagine della "moltitudine immensa" che celebra la liturgia nel santuario del cielo (cf. *Ap* 7,9), l'assemblea liturgica supera, in Cristo, ogni confine di età, razza, lingua e nazione. La portata "popolare" della liturgia ci ricorda che essa è inclusiva e non esclusiva, fautrice di comunione con tutti senza tuttavia omologare, poiché chiama ciascuno, con la sua vocazione e originalità, a contribuire nell'edificare il corpo di Cristo: «L'Eucaristia non è un sacramento "per me", è il sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo popolo fedele di Dio».¹⁴ Non dobbiamo dimenticare, dunque, che è anzitutto la liturgia ad esprimere la *pietas* di tutto il popolo di Dio, prolungata poi da pii esercizi e devozioni che conosciamo con il nome di pietà popolare, da valorizzare e incoraggiare in armonia con la liturgia.¹⁵

– La liturgia è vita e non un'idea da capire. Porta infatti a vivere un'esperienza iniziatica, ossia trasformativa del modo di pensare e di comportarsi, e non ad arricchire il proprio bagaglio di idee su Dio. Il culto liturgico «non è anzitutto una dottrina da comprendere, o un rito da compiere; è naturalmente anche questo ma in un'altra maniera, è essenzialmente diverso: è una sorgente di vita e di luce per il nostro cammino di fede».¹⁶ Le riflessioni spirituali sono una cosa diversa dalla liturgia, la quale «è proprio entrare nel mistero di Dio; lasciarsi portare al mistero ed essere nel mistero».¹⁷ C'è una bella differenza tra dire

¹⁴ *Omelia nella solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo*, 18 giugno 2017: *L'Osservatore Romano*, 19-20 giugno 2017, pag. 8.

¹⁵ Cf. *SC*, 13; Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, 122-126: *AAS* 105 (2013), 1071-1073.

¹⁶ *Omelia nella Messa della III Domenica di Quaresima*, Parrocchia romana di Ognissanti, 7 marzo 2015.

¹⁷ *Omelia nella Messa a S. Marta*, 10 febbraio 2014.

che esiste Dio e sentire che Dio ci ama, così come siamo, adesso e qui. Nella preghiera liturgica sperimentiamo la comunione significata non da un pensiero astratto ma da un'azione che ha per agenti Dio e noi, Cristo e la Chiesa.¹⁸ I riti e le preghiere (cf. *SC*, 48), per quello che sono e non per le spiegazioni che ne diamo, diventano pertanto una scuola di vita cristiana, aperta a quanti hanno orecchi, occhi e cuore dischiusi ad apprendere la vocazione e la missione dei discepoli di Gesù. Ciò è in linea con la catechesi mistagogica praticata dai Padri, ripresa anche dal *Catechismo della Chiesa Cattolica* che tratta della liturgia, dell'Eucaristia e degli altri Sacramenti alla luce dei testi e dei riti degli odierni libri liturgici.

La Chiesa è davvero viva se, formando un solo essere vivente con Cristo, è portatrice di vita, è materna, è missionaria, esce incontro al prossimo, sollecita di servire senza inseguire poteri mondani che la rendono sterile. Perciò, celebrando i santi misteri ricorda Maria, la Vergine del *Magnificat*, contemplando in lei «come in un'immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere» (*SC*, 103).

Infine, non possiamo dimenticare che la ricchezza della Chiesa in preghiera in quanto "cattolica" va oltre il Rito Romano, che, pur essendo il più esteso, non è il solo. L'armonia delle tradizioni rituali, d'Oriente e d'Occidente, per il soffio del medesimo Spirito dà voce all'unica Chiesa orante per Cristo, con Cristo e in Cristo, a gloria del Padre e per la salvezza del mondo.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra visita e incoraggio i responsabili del Centro di Azione Liturgica a proseguire tenendo fede all'ispirazione originale, quella di servire la preghiera del popolo san-

¹⁸ «Ecco perché ci fa tanto bene il memoriale eucaristico: non è una memoria astratta, fredda, nozionistica, ma la memoria vivente e consolante dell'amore di Dio. [...] Nell'Eucaristia c'è tutto il gusto delle parole e dei gesti di Gesù, il sapore della sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito. Ricevendola, si imprime nel nostro cuore la certezza di essere amati da Lui» (*Omelia nella solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo*, 18 giugno 2017: *L'Osservatore Romano*, 19-20 giugno 2017, pag. 8).

to di Dio. Infatti, il Centro di Azione Liturgica si è sempre distinto per la cura prestata alla pastorale liturgica, nella fedeltà alle indicazioni della Sede Apostolica come dei Vescovi e godendo del loro supporto. La lunga esperienza delle Settimane Liturgiche, tenutesi in numerose diocesi d'Italia, insieme alla rivista "Liturgia", ha aiutato a calare il rinnovamento liturgico nella vita delle parrocchie, dei seminari e delle comunità religiose. La fatica non è mancata, ma neppure la gioia! E' ancora questo l'impegno che vi chiedo oggi: aiutare i ministri ordinati, come gli altri ministri, i cantori, gli artisti, i musicisti, a cooperare affinché la liturgia sia "fonte e culmine della vitalità della Chiesa" (cf. *SC*, 10). Vi chiedo per favore di pregare per me e vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

LETTERA A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA
IL SIGNOR CARD. ROBERT SARAH

*Prefetto della Congregazione per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti*

Città del Vaticano, 15 ottobre 2017

Eminenza,

ho ricevuto la sua lettera del 30 settembre u.s., con la quale Ella ha voluto benevolmente esprimermi la sua gratitudine per la pubblicazione del Motu Proprio *Magnum Principium* e trasmettermi una elaborata nota, “*Commentaire*”, sullo stesso finalizzata a una migliore comprensione del testo.

Nel ringraziarla sentitamente per l’impegno e il contributo, mi permetto di esprimere semplicemente, e spero chiaramente, alcune osservazioni sulla sopramenzionata nota che ritengo importanti soprattutto per l’applicazione e la giusta comprensione del Motu Proprio e per evitare qualsiasi equivoco.

Innanzitutto occorre evidenziare l’importanza della netta differenza che il nuovo MP stabilisce tra *recognitio* e *confirmatio*, ben sancita nei §§ 2 e 3 del can. 838, per abrogare la prassi, adottata dal Dicastero a seguito del *Liturgiam authenticam* (LA) e che il nuovo Motu Proprio ha voluto modificare. Non si può dire pertanto che *recognitio* e *confirmatio* sono “strettamente sinonimi (o) sono intercambiabili” oppure “sono intercambiabili a livello di responsabilità della Santa Sede”.

In realtà il nuovo can. 838, attraverso la distinzione tra *recognitio* e *confirmatio*, asserisce la diversa responsabilità della Sede Apostolica nell’esercizio di queste due azioni, nonché quella delle Conferenze Episcopali. Il *Magnum Principium* non sostiene più che le traduzioni devono essere conformi in tutti i punti alle norme del *Liturgiam authenticam*, così come veniva effettuato nel passato. Per questo i singoli numeri di LA vanno attentamente ri-compresi, inclusi i nn. 79-84, al

fine di distinguere ciò che è chiesto dal codice per la traduzione e ciò che è richiesto per i legittimi adattamenti. Risulta quindi chiaro che alcuni numeri di LA sono stati abrogati o sono decaduti nei termini in cui sono stati ri-formulati dal nuovo canone del MP (ad es. il n. 76 e anche il n. 80).

Sulla responsabilità delle Conferenze Episcopali di tradurre “*fi-deliter*”, occorre precisare che il giudizio circa la fedeltà al latino e le eventuali correzioni necessarie, era compito del Dicastero, mentre ora la norma concede alle Conferenze Episcopali la facoltà di giudicare la bontà e la coerenza dell’uno e dell’altro termine nelle traduzioni dall’originale, se pure in dialogo con la Santa Sede. La *confirmatio* non suppone più dunque un esame dettagliato parola per parola, eccetto nei casi evidenti che possono essere fatti presenti ai Vescovi per una loro ulteriore riflessione. Ciò vale in particolare per le formule rilevanti, come per le Preghiere Eucaristiche e in particolare le formule sacramentali approvate dal Santo Padre. La *confirmatio* tiene inoltre conto dell’integrità del libro, ossia verifica che tutte le parti che compongono l’edizione tipica siano state tradotte.¹

Qui si può aggiungere che, alla luce del MP, il “*fideliter*” del §3 del canone, implica una triplice fedeltà: al testo originale in *primis*; alla particolare lingua in cui viene tradotto e infine alla comprensibilità del testo da parte dei destinatari (cf. *Institutio Generalis Missalis Romani* nn. 391-392).

In questo senso la *recognitio* indica soltanto la verifica e la salvaguardia della conformità al diritto e alla comunione della Chiesa. Il

¹ *Magnum principium*: “Fine delle traduzioni dei testi liturgici e dei testi biblici, per la liturgia della parola, è annunciare ai fedeli la parola di salvezza in obbedienza alla fede ed esprimere la preghiera della Chiesa al Signore. A tale scopo bisogna fedelmente comunicare ad un determinato popolo, tramite la sua propria lingua, ciò che la Chiesa ha inteso comunicare ad un altro per mezzo della lingua latina. Sebbene la fedeltà non sempre possa essere giudicata da parole singole ma debba esserlo nel contesto di tutto l’atto della comunicazione e secondo il proprio genere letterario, tuttavia alcuni termini peculiari vanno considerati anche nel contesto dell’integra fede cattolica, poiché ogni traduzione dei testi liturgici deve essere congruente con la sana dottrina”.

processo di tradurre i testi liturgici rilevanti (ad es. formule sacramentali, il Credo, il *Pater noster*) in una lingua – dalla quale vengono considerati traduzioni autentiche –, non dovrebbe portare ad uno spirito di “imposizione” alle Conferenze Episcopali di una data traduzione fatta dal Dicastero, poiché ciò lederebbe il diritto dei Vescovi sancito nel canone e già prima dal SC 36 § 4. Del resto si tenga presente l’analogia con il can. 825 § 1 circa la versione della Sacra Scrittura che non necessita di *confirmatio* da parte della Sede Apostolica.

Risulta inesatto attribuire alla *confirmatio* la finalità della *recognitio* (ossia “verificare e salvaguardare la conformità al diritto”). Certo la *confirmatio* non è un atto meramente formale, ma necessario alla edizione del libro liturgico “tradotto”: viene concessa dopo che la versione è stata sottoposta alla Sede Apostolica per la ratifica dell’approvazione dei Vescovi, in spirito di dialogo e di aiuto a riflettere se e quando fosse necessario, rispettandone i diritti e i doveri, considerando la legalità del processo seguito e le sue modalità.²

Infine, Eminenza, ribadisco il mio fraterno ringraziamento per il suo impegno e constatando che la nota “*Commentaire*” è stata pubblicata su alcuni siti web, ed erroneamente attribuita alla sua persona, Le chiedo cortesemente di provvedere alla divulgazione di questa mia risposta sugli stessi siti nonché l’invio della stessa a tutte le Conferenze Episcopali, ai Membri e ai Consultori di codesto Dicastero.

E nel chiedere la sua preghiera per me le assicuro la mia per lei!

Fraternamente

FRANCESCO

² *Magnum principium*: “Si deve senz’altro prestare attenzione all’utilità e al bene dei fedeli, né bisogna dimenticare il diritto e l’onere delle Conferenze Episcopali che, insieme con le Conferenze Episcopali di regioni aventi la medesima lingua e con la Sede Apostolica, devono far sì e stabilire che, salvaguardata l’indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale e che i libri liturgici tradotti, anche dopo gli adattamenti, sempre rifulgano per l’unità del Rito Romano”.

CICLO DI CATECHESI SULLA MESSA

Papa Francesco, dall'8 novembre, nell'Udienza Generale del mercoledì ha iniziato un ciclo di catechesi sulla Messa.

1. INTRODUZIONE*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo sguardo sul “cuore” della Chiesa, cioè *l'Eucaristia*. È fondamentale per noi cristiani comprendere bene il valore e il significato della *Santa Messa*, per vivere sempre più pienamente il nostro rapporto con Dio.

Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel mondo intero, in duemila anni di storia, hanno resistito fino alla morte per difendere l'Eucaristia; e quanti, ancora oggi, rischiano la vita per partecipare alla Messa domenicale. Nell'anno 304, durante le persecuzioni di Diocleziano, un gruppo di cristiani, del nord Africa, furono sorpresi mentre celebravano la Messa in una casa e vennero arrestati. Il proconsole romano, nell'interrogatorio, chiese loro perché l'avessero fatto, sapendo che era assolutamente vietato. Ed essi risposero: «Senza la domenica non possiamo vivere», che voleva dire: se non possiamo celebrare l'Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana morirebbe.

In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (*Gv 6,53-54*).

Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano

* Allocutio die 8 novembris 2017 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 9 novembre 2017).

l'Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinunciare alla vita terrena per l'Eucaristia, perché essa ci dà la vita eterna, rendendoci partecipi della vittoria di Cristo sulla morte. Una testimonianza che ci interpella tutti e chiede una risposta su che cosa significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio della Messa e accostarci alla Mensa del Signore. Stiamo cercando quella sorgente che "zampilla acqua viva" per la vita eterna?, che fa della nostra vita un sacrificio spirituale di lode e di ringraziamento e fa di noi un solo corpo con Cristo? Questo è il senso più profondo della santa Eucaristia, che significa "ringraziamento": ringraziamento a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che ci coinvolge e ci trasforma nella sua comunione di amore.

Nelle prossime catechesi vorrei dare risposta ad alcune domande importanti sull'Eucaristia e la Messa, per riscoprire, o scoprire, come attraverso questo mistero della fede risplende l'amore di Dio.

Il Concilio Vaticano II è stato fortemente animato dal desiderio di condurre i cristiani a comprendere la grandezza della fede e la bellezza dell'incontro con Cristo. Per questo motivo era necessario anzitutto attuare, con la guida dello Spirito Santo, un adeguato rinnovamento della Liturgia, perché la Chiesa continuamente vive di essa e si rinnova grazie ad essa.

Un tema centrale che i Padri conciliari hanno sottolineato è la formazione liturgica dei fedeli, indispensabile per un vero rinnovamento. Ed è proprio questo anche lo scopo di questo ciclo di catechesi che oggi iniziamo: crescere nella conoscenza del grande dono che Dio ci ha donato nell'Eucaristia.

L'Eucaristia è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù Cristo, nostra vita, si fa presente. Partecipare alla Messa «è vivere un'altra volta la passione e la morte redentrica del Signore. È una teofania: il Signore si fa presente sull'altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo» (*Omelia nella S. Messa, Casa S. Marta, 10 febbraio 2014*). Il Signore è lì con noi, presente. Tante volte noi andiamo lì, guardiamo le cose, chiacchieriamo fra noi mentre il sacerdote celebra l'Eucaristia... e non celebriamo vicino a Lui. Ma è il Signore! Se oggi venisse qui il

Presidente della Repubblica o qualche persona molto importante del mondo, è sicuro che tutti saremmo vicino a lui, che vorremmo salutarlo. Ma pensa: quando tu vai a Messa, lì c'è il Signore! E tu sei distratto. È il Signore! Dobbiamo pensare a questo. “Padre, è che le messe sono noiose” – “Ma cosa dici, il Signore è noioso?” – “No, no, la Messa no, i preti” – “Ah, che si convertano i preti, ma è il Signore che sta lì!”. Capito? Non dimenticatelo. «Partecipare alla Messa è vivere un'altra volta la passione e la morte redentrice del Signore».

Proviamo ora a porci alcune semplici domande. Per esempio, perché si fa il segno della croce e l'atto penitenziale all'inizio della Messa? E qui vorrei fare un'altra parentesi. Voi avete visto come i bambini si fanno il segno della croce? Tu non sai cosa fanno, se è il segno della croce o un disegno. Fanno così [fa un gesto confuso]. Bisogna insegnare ai bambini a fare bene il segno della croce. Così incomincia la Messa, così incomincia la vita, così incomincia la giornata. Questo vuol dire che noi siamo redenti con la croce del Signore. Guardate i bambini e insegnate loro a fare bene il segno della croce. E quelle Letture, nella Messa, perché stanno lì? Perché si leggono la domenica tre Letture e gli altri giorni due? Perché stanno lì, cosa significa la Lettura della Messa? Perché si leggono e che c'entrano? Oppure, perché a un certo punto il sacerdote che presiede la celebrazione dice: “In alto i nostri cuori?”. Non dice: “In alto i nostri telefonini per fare la fotografia!”. No, è una cosa brutta! E vi dico che a me dà tanta tristezza quando celebro qui in Piazza o in Basilica e vedo tanti telefonini alzati, non solo dei fedeli, anche di alcuni preti e anche vescovi. Ma per favore! La Messa non è uno spettacolo: è andare ad incontrare la passione e la risurrezione del Signore. Per questo il sacerdote dice: “In alto i nostri cuori”. Cosa vuol dire questo? Ricordatevi: niente telefonini.

È molto importante tornare alle fondamenta, riscoprire ciò che è l'essenziale, attraverso quello che si tocca e si vede nella celebrazione dei Sacramenti. La domanda dell'apostolo san Tommaso (cf. *Gv* 20,25), di poter vedere e toccare le ferite dei chiodi nel corpo di Gesù, è il desiderio di potere in qualche modo “toccare” Dio per credergli. Ciò

che San Tommaso chiede al Signore è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: vederlo, toccarlo per poterlo riconoscere. I Sacramenti vengono incontro a questa esigenza umana. I Sacramenti, e la celebrazione eucaristica in modo particolare, sono i segni dell'amore di Dio, le vie privilegiate per incontrarci con Lui.

Così, attraverso queste catechesi che oggi cominciano, vorrei riscoprire insieme a voi la bellezza che si nasconde nella celebrazione eucaristica, e che, una volta svelata, dà senso pieno alla vita di ciascuno. La Madonna ci accompagna in questo nuovo tratto di strada. Grazie.

2. LA MESSA È PREGHIERA*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Per comprendere la bellezza della celebrazione eucaristica desidero iniziare con un aspetto molto semplice: la Messa è preghiera, anzi, è la preghiera per eccellenza, la più alta, la più sublime, e nello stesso tempo la più "concreta". Infatti è l'incontro d'amore con Dio mediante la sua Parola e il Corpo e Sangue di Gesù. È un incontro con il Signore.

Ma prima dobbiamo rispondere a una domanda. Che cosa è veramente la preghiera? Essa è anzitutto dialogo, relazione personale con Dio. E l'uomo è stato creato come essere in relazione personale con Dio che trova la sua piena realizzazione solamente nell'incontro con il suo Creatore. La strada della vita è verso l'incontro definitivo con il Signore.

Il Libro della Genesi afferma che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, il quale è Padre e Figlio e Spirito Santo, una relazione perfetta di amore che è unità. Da ciò possiamo comprendere che noi tutti siamo stati creati per entrare in una relazione perfetta di amore, in un continuo donarci e riceverci per poter trovare così la pienezza del nostro essere.

* Allocutio die 15 novembris 2017 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 16 novembre 2017).

Quando Mosè, di fronte al rovetto ardente, riceve la chiamata di Dio, gli chiede qual è il suo nome. E cosa risponde Dio? : «Io sono colui che sono» (*Es* 3,14). Questa espressione, nel suo senso originario, esprime *presenza e favore*, e infatti subito dopo Dio aggiunge: «Il Signore, il Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe» (v. 15). Così anche Cristo, quando chiama i suoi discepoli, li chiama affinché stiano *con Lui*. Questa dunque è la grazia più grande: poter sperimentare che la Messa, l'Eucaristia è il momento privilegiato per stare con Gesù, e, attraverso di Lui, con Dio e con i fratelli.

Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio – nei dialoghi ci sono momenti di silenzio –, in silenzio insieme a Gesù. E quando noi andiamo a Messa, forse arriviamo cinque minuti prima e incominciamo a chiacchierare con questo che è accanto a noi. Ma non è il momento di chiacchierare: è il momento del silenzio per prepararci al dialogo. È il momento di raccogliersi nel cuore per prepararsi all'incontro con Gesù. Il silenzio è tanto importante! Ricordatevi quello che ho detto la settimana scorsa: non andiamo ad un uno spettacolo, andiamo all'incontro con il Signore e il silenzio ci prepara e ci accompagna. Rimanere in silenzio insieme a Gesù. E dal misterioso silenzio di Dio scaturisce la sua Parola che risuona nel nostro cuore. Gesù stesso ci insegna come realmente è possibile “stare” con il Padre e ce lo dimostra con la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano Gesù che si ritira in luoghi appartati a pregare; i discepoli, vedendo questa sua intima relazione con il Padre, sentono il desiderio di potervi partecipare, e gli chiedono: «Signore, insegnaci a pregare» (*Lc* 11,1). Abbiamo sentito nella Lettura prima, all'inizio dell'udienza. Gesù risponde che la prima cosa necessaria per pregare è saper dire “Padre”. Stiamo attenti: se io non sono capace di dire “Padre” a Dio, non sono capace di pregare. Dobbiamo imparare a dire “Padre”, cioè mettersi alla sua presenza con confidenza filiale. Ma per poter imparare, bisogna riconoscere umilmente che abbiamo bisogno di essere istruiti, e dire con semplicità: Signore, insegnami a pregare.

Questo è il primo punto: essere umili, riconoscersi figli, riposare nel Padre, fidarsi di Lui. Per entrare nel Regno dei cieli è necessario

farsi piccoli come bambini. Nel senso che i bambini sanno fidarsi, sanno che qualcuno si preoccuperà di loro, di quello che mangeranno, di quello che indosseranno e così via (cf. *Mt* 6,25-32). Questo è il primo atteggiamento: *fiducia e confidenza*, come il bambino verso i genitori; sapere che Dio si ricorda di te, si prende cura di te, di te, di me, di tutti.

La seconda predisposizione, anch'essa propria dei bambini, è *lasciarsi sorprendere*. Il bambino fa sempre mille domande perché desidera scoprire il mondo; e si meraviglia persino di cose piccole perché tutto è nuovo per lui. Per entrare nel Regno dei cieli bisogna lasciarsi meravigliare. Nella nostra relazione con il Signore, nella preghiera – domando – ci lasciamo meravigliare o pensiamo che la preghiera è parlare a Dio come fanno i pappagalli? No, è fidarsi e aprire il cuore per lasciarsi meravigliare. Ci lasciamo sorprendere da Dio che è sempre il Dio delle sorprese? Perché l'incontro con il Signore è sempre un incontro vivo, non è un incontro di museo. È un incontro vivo e noi andiamo alla Messa non a un museo. Andiamo ad un incontro vivo con il Signore.

Nel Vangelo si parla di un certo Nicodemo (*Gv* 3,1-21), un uomo anziano, un'autorità in Israele, che va da Gesù per conoscerlo; e il Signore gli parla della necessità di "r nascere dall'alto" (cf. v. 3). Ma che cosa significa? Si può "r nascere"? Tornare ad avere il gusto, la gioia, la meraviglia della vita, è possibile, anche davanti a tante tragedie? Questa è una domanda fondamentale della nostra fede e questo è il desiderio di ogni vero credente: il desiderio di r nascere, la gioia di ricominciare. Noi abbiamo questo desiderio? Ognuno di noi ha voglia di r nascere sempre per incontrare il Signore? Avete questo desiderio voi? Infatti si può perderlo facilmente perché, a causa di tante attività, di tanti progetti da mettere in atto, alla fine ci rimane poco tempo e perdiamo di vista quello che è fondamentale: la nostra vita del cuore, la nostra vita spirituale, la nostra vita che è incontro con il Signore nella preghiera.

In verità, il Signore ci sorprende mostrandoci che Egli ci ama anche nelle nostre debolezze. «Gesù Cristo [...] è la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» (*1 Gv* 2,2). Questo dono, fonte di vera consolazione – ma il

Signore ci perdona sempre – questo, consola, è una vera consolazione, è un dono che ci è dato attraverso l’Eucaristia, quel banchetto nuziale in cui lo Sposo incontra la nostra fragilità. Posso dire che quando faccio la comunione nella Messa, il Signore incontra la mia fragilità? Sì! Possiamo dirlo perché questo è vero! Il Signore incontra la nostra fragilità per riportarci alla nostra prima chiamata: quella di essere a immagine e somiglianza di Dio. Questo è l’ambiente dell’Eucaristia, questo è la preghiera.

3. LA MESSA È IL MEMORIALE DEL MISTERO PASQUALE DI CRISTO*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Proseguendo con le Catechesi sulla Messa, possiamo domandarci: che cos’è essenzialmente la Messa? La Messa è il *memoriale del Mistero pasquale di Cristo*. Essa ci rende partecipi della sua vittoria sul peccato e la morte, e dà significato pieno alla nostra vita.

Per questo, per comprendere il valore della Messa dobbiamo innanzitutto capire allora il significato biblico del “memoriale”. Esso «non è soltanto il ricordo degli avvenimenti del passato, ma li rende in certo modo presenti e attuali. Proprio così Israele intende la sua liberazione dall’Egitto: ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell’Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti affinché conformino ad essi la propria vita» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1363). Gesù Cristo, con la sua passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo ha portato a compimento la Pasqua. E la Messa è il memoriale della *sua* Pasqua, del *suo* “esodo”, che ha compiuto per noi, per farci uscire dalla schiavitù e introdurci nella terra promessa della vita eterna. Non è soltanto un ricordo, no, è di più: è fare presente quello che è accaduto venti secoli fa.

* Allocutio die 22 novembris 2017 in Audientia Generali habita (cf. *L’Osservatore Romano*, 23 novembre 2017).

L'Eucaristia ci porta sempre al vertice dell'azione di salvezza di Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, come ha fatto sulla croce, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli. Dice il Concilio Vaticano II: «Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato, viene celebrato sull'altare, si effettua l'opera della nostra redenzione» (Cost. dogm. *Lumen gentium*, 3).

Ogni celebrazione dell'Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Partecipare alla Messa, in particolare alla domenica, significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati dalla sua luce, riscaldati dal suo calore. Attraverso la celebrazione eucaristica lo Spirito Santo ci rende partecipi della vita divina che è capace di trasfigurare tutto il nostro essere mortale. E nel suo passaggio dalla morte alla vita, dal tempo all'eternità, il Signore Gesù trascina anche noi con Lui a fare Pasqua. Nella Messa si fa Pasqua. Noi, nella Messa, stiamo con Gesù, morto e risorto e Lui ci trascina avanti, alla vita eterna. Nella Messa ci uniamo a Lui. Anzi, Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui. «Sono stato crocifisso con Cristo – dice San Paolo –, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (*Gal 2,19-20*). Così pensava Paolo.

Il suo sangue, infatti, ci libera dalla morte e dalla paura della morte. Ci libera non solo dal dominio della morte fisica, ma dalla morte spirituale che è il male, il peccato, che ci prende ogni volta che cadiamo vittime del peccato nostro o altrui. E allora la nostra vita viene inquinata, perde bellezza, perde significato, sfiorisce.

Cristo invece ci ridà la vita; Cristo è la pienezza della vita, e quando ha affrontato la morte la annientata per sempre: «Risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita» (Preghiera eucaristica IV). La Pasqua di Cristo è la vittoria definitiva sulla morte, perché Lui ha trasformato la sua morte in supremo atto d'amore. Morì per amore! E nell'Eucaristia, Egli vuole comunicarci questo suo amore pasquale, vittorioso. Se

lo riceviamo con fede, anche noi possiamo amare veramente Dio e il prossimo, possiamo amare *come* Lui ha amato noi, dando la vita.

Se l'amore di Cristo è in me, posso donarmi pienamente all'altro, nella certezza interiore che se anche l'altro dovesse ferirmi io non morirei; altrimenti dovrei difendermi. I martiri hanno dato la vita proprio per questa certezza della vittoria di Cristo sulla morte. Solo se sperimentiamo questo potere di Cristo, il potere del suo amore, siamo veramente liberi di donarci senza paura. Questo è la Messa: entrare in questa passione, morte, risurrezione, ascensione di Gesù; quando andiamo a Messa è come se andassimo al calvario, lo stesso. Ma pensate voi: se noi nel momento della Messa andiamo al calvario – pensiamo con immaginazione – e sappiamo che quell'uomo lì è Gesù. Ma, noi ci permetteremo di chiacchierare, di fare fotografie, di fare un po' lo spettacolo? No! Perché è Gesù! Noi di sicuro staremmo nel silenzio, nel pianto e anche nella gioia di essere salvati. Quando noi entriamo in chiesa per celebrare la Messa pensiamo questo: entro nel calvario, dove Gesù dà la sua vita per me. E così sparisce lo spettacolo, spariscono le chiacchiere, i commenti e queste cose che ci allontanano da questa cosa tanto bella che è la Messa, il trionfo di Gesù.

Penso che ora sia più chiaro come la Pasqua si renda presente e operante ogni volta che celebriamo la Messa, cioè il senso del *memoriale*. La partecipazione all'Eucaristia ci fa entrare nel mistero pasquale di Cristo, donandoci di passare con Lui dalla morte alla vita, cioè lì nel calvario. La Messa è rifare il calvario, non è uno spettacolo.

4. PERCHÉ ANDARE A MESSA LA DOMENICA?*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Riprendendo il cammino di catechesi sulla Messa, oggi ci chiediamo: *perché andare a Messa la domenica?*

* Allocutio die 13 decembris 2017 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 14 dicembre 2017).

La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa (cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2177). Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo vivente nel mondo.

Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù, i quali hanno celebrato l'incontro eucaristico con il Signore nel giorno della settimana che gli ebrei chiamavano "il primo della settimana" e i romani "giorno del sole", perché *in quel giorno Gesù era risorto dai morti* ed era apparso ai discepoli, parlando con loro, mangiando con loro, donando loro lo Spirito Santo (cf. *Mt* 28,1; *Mc* 16,9.14; *Lc* 24,1.13; *Gv* 20,1.19), come abbiamo sentito nella Lettura biblica. Anche la grande effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il cinquantesimo giorno dopo la risurrezione di Gesù. Per queste ragioni, la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi. È la Messa, dunque, che *fa* la domenica cristiana! La domenica cristiana gira intorno alla Messa. Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l'incontro con il Signore?

Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non possono godere della Messa ogni domenica; anch'esse tuttavia, in questo santo giorno, sono chiamate a raccogliersi in preghiera nel nome del Signore, ascoltando la Parola di Dio e tenendo vivo il desiderio dell'Eucaristia.

Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano della domenica illuminata dall'Eucaristia. È peccato, questo! In questi contesti è necessario ravvivare questa consapevolezza, per recuperare il significato della festa, il significato della gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà, del riposo che ristora l'anima e il corpo (cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 2177-2188). Di tutti questi valori ci è maestra l'Eucaristia, domenica dopo domenica. Per questo il Concilio Vaticano II ha voluto ribadire che «la domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli,

in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro» (Cost. *Sacrosanctum Concilium*, 106).

L'astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto specifico del cristianesimo. Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall'Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo.

Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L'incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l'oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza. Per questo noi cristiani andiamo ad incontrare il Signore la domenica, nella celebrazione eucaristica.

La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, anticipa la domenica senza tramonto, quando non ci sarà più fatica né dolore né lutto né lacrime, ma solo la gioia di vivere pienamente e per sempre con il Signore. Anche di questo beato riposo ci parla la Messa della domenica, insegnandoci, nel fluire della settimana, ad affidarci alle mani del Padre che è nei cieli.

Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la domenica, perché l'importante è vivere bene, amare il prossimo? È vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (*Gv* 13,35); ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l'energia necessaria per farlo, una domenica dopo l'altra, alla fonte inesauribile dell'Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per *ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno*. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, che così si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva» (*Messale Romano*, Prefazio comune IV).

In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a custodirne il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili.

5. RITI DI INTRODUZIONE*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi vorrei entrare nel vivo della celebrazione eucaristica. La Messa è composta da due parti, che sono la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica, così strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto (cf. *Sacrosanctum Concilium*, 56; *Ordinamento Generale del Messale Romano*, 28). Introdotta da alcuni riti preparatori e conclusa da altri, la celebrazione è dunque un unico corpo e non si può separare, ma per una comprensione migliore cercherò di spiegare i suoi vari momenti, ognuno dei quali è capace di toccare e coinvolgere una dimensione della nostra umanità. È necessario conoscere questi santi segni per vivere pienamente la Messa e assaporare tutta la sua bellezza.

Quando il popolo è radunato, la celebrazione si apre con i riti introduttivi, comprendenti l'ingresso dei celebranti o del celebrante, il saluto – “Il Signore sia con voi”, “La pace sia con voi” –, l'atto penitenziale – “Io confesso”, dove noi chiediamo perdono dei nostri peccati –, il *Kyrie eleison*, l'inno del Gloria e l'orazione colletta: si chiama “orazione colletta” non perché lì si fa la colletta delle offerte: è la colletta delle intenzioni di preghiera di tutti i popoli; e quella colletta dell'intenzione dei popoli sale al cielo come preghiera. Il loro scopo – di questi riti introduttivi – è di far sì «che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a

* Allocutio die 20 decembris 2017 in Audientia Generali habita (cf. *L'Osservatore Romano*, 21 dicembre 2017).

celebrare degnamente l'Eucaristia» (*Ordinamento Generale del Messale Romano*, 46). Non è una buona abitudine guardare l'orologio e dire: "Sono in tempo, arrivo dopo il sermone e con questo compio il precetto". La Messa incomincia con il segno della Croce, con questi riti introduttivi, perché lì incominciamo ad adorare Dio come comunità. E per questo è importante prevedere di non arrivare in ritardo, bensì in anticipo, per preparare il cuore a questo rito, a questa celebrazione della comunità.

Mentre normalmente si svolge il canto d'ingresso, il sacerdote con gli altri ministri raggiunge processionalmente il presbiterio, e qui saluta l'altare con un inchino e, in segno di venerazione, lo bacia e, quando c'è l'incenso, lo incensa. Perché? Perché l'altare è Cristo: è figura di Cristo. Quando noi guardiamo l'altare, guardiamo proprio dov'è Cristo. L'altare è Cristo. Questi gesti, che rischiano di passare inosservati, sono molto significativi, perché esprimono fin dall'inizio che la Messa è un incontro di amore con Cristo, il quale «offrendo il suo corpo sulla croce [...] divenne altare, vittima e sacerdote» (prefazio pasquale V). L'altare, infatti, in quanto segno di Cristo, «è il centro dell'azione di grazie che si compie con l'Eucaristia» (*Ordinamento Generale del Messale Romano*, 296), e tutta la comunità attorno all'altare, che è Cristo; non per guardarsi la faccia, ma per guardare Cristo, perché Cristo è al centro della comunità, non è lontano da essa.

Vi è poi il *segno della croce*. Il sacerdote che presiede lo traccia su di sé e lo stesso fanno tutti i membri dell'assemblea, consapevoli che l'atto liturgico si compie «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». E qui passo a un altro argomento piccolissimo. Voi avete visto come i bambini fanno il segno della croce? Non sanno cosa fanno: a volte fanno un disegno, che non è il segno della croce.

Per favore: mamma e papà, nonni, insegnate ai bambini, dall'inizio – da piccolini – a fare bene il segno della croce. E spiegategli che è avere come protezione la croce di Gesù. E la Messa incomincia con il segno della croce. Tutta la preghiera si muove, per così dire, nello spazio della Santissima Trinità – "Nel nome del Padre, del Figlio, e dello

Spirito Santo” –, che è spazio di comunione infinita; ha come origine e come fine l’amore di Dio Uno e Trino, manifestato e donato a noi nella Croce di Cristo. Infatti il suo mistero pasquale è dono della Trinità, e l’Eucaristia scaturisce sempre dal suo cuore trafitto. Segnandoci con il segno della croce, dunque, non solo facciamo memoria del nostro Battesimo, ma affermiamo che la preghiera liturgica è l’incontro con Dio in Cristo Gesù, che per noi si è incarnato, è morto in croce ed è risorto glorioso.

Il sacerdote, quindi, rivolge il *saluto liturgico*, con l’espressione: «Il Signore sia con voi» o un’altra simile – ce ne sono parecchie –; e l’assemblea risponde: «E con il tuo spirito». Siamo in dialogo; siamo all’inizio della Messa e dobbiamo pensare al significato di tutti questi gesti e parole. Stiamo entrando in una “sinfonia”, nella quale risuonano varie tonalità di voci, compreso tempi di silenzio, in vista di creare l’“accordo” tra tutti i partecipanti, cioè di riconoscersi animati da un unico Spirito e per un medesimo fine. In effetti «il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata» (*Ordinamento Generale del Messale Romano*, 50). Si esprime così la comune fede e il desiderio vicendevole di stare con il Signore e di vivere l’unità con tutta la comunità.

E questa è una sinfonia orante, che si sta creando e presenta subito un momento molto toccante, perché chi presiede invita tutti a riconoscere i propri peccati. Tutti siamo peccatori. Non so, forse qualcuno di voi non è peccatore...Se qualcuno non è peccatore alzi la mano, per favore, così tutti vediamo. Ma non ci sono mani alzate, va bene: avete buona la fede! Tutti siamo peccatori; e per questo all’inizio della Messa chiediamo perdono. È l’*atto penitenziale*. Non si tratta solamente di pensare ai peccati commessi, ma molto di più: è l’invito a confessarsi peccatori davanti a Dio e davanti alla comunità, davanti ai fratelli, con umiltà e sincerità, come il pubblicano al tempio. Se veramente l’Eucaristia rende presente il mistero pasquale, vale a dire il passaggio di Cristo dalla morte alla vita, allora la prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere quali sono le nostre situazioni di morte per poter risorgere

con Lui a vita nuova. Questo ci fa comprendere quanto sia importante l'atto penitenziale. E per questo riprenderemo l'argomento nella prossima catechesi.

Andiamo passo passo nella spiegazione della Messa. Ma mi raccomando: insegnate bene ai bambini a fare il segno della croce, per favore!

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Acta

LETTERA AI PRESIDENTI DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

Prot. N. 431/17

Dal Vaticano, 26 settembre 2017

E.za Reverendissima,

con il Motu Proprio *Magnum Principium*, datato 3 settembre 2017, in vigore dal 1° ottobre prossimo, reso noto dalla Sala Stampa Vaticana il 9 settembre e pubblicato su *L'Osservatore Romano* del 10 settembre, in lingua latina e in versione italiana, il Santo Padre ha modificato il can. 838 del Codice di Diritto Canonico.

Le nuove disposizioni, concernenti la traduzione e l'adattamento dei libri liturgici nelle lingue correnti, riguardano sia questo Dicastero che le Conferenze Episcopali. Pertanto, dobbiamo tutti, con rispetto e riconoscenza, prendere atto del documento pontificio, delle motivazioni e dei principi in esso ricordati, in modo particolare dell'intento che ha portato alla modifica del canone, ossia di "rendere più facile e fruttuosa la collaborazione tra la Sede Apostolica e le Conferenze Episcopali". Il Papa, auspica infatti "una costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa".

Il Motu Proprio non ha valore retroattivo. Gli importanti risultati maturati negli anni recenti, in obbedienza alla disciplina fino ad ora

vigente, conservano il loro valore. Per il futuro, le disposizioni in materia di traduzioni liturgiche sono da interpretare alla luce di quanto indicato dal Santo Padre.

Nel chiamare in causa la responsabilità delle Conferenze Episcopali, la nuova normativa non manca di sottolineare l'oneroso impegno di fedeltà che compete ai Vescovi nel tradurre i testi per la preghiera liturgica, garanti dell'unità della Chiesa che celebra il mistero di Cristo. Anche i legittimi adattamenti esigono discernimento e *sensus Ecclesiae*, nella consapevolezza che nessuno è padrone dei santi misteri che celebriamo, ma tutti siamo servitori, obbedienti al mandato ricevuto dal Signore Gesù.

La collaborazione tra Sede Apostolica e Conferenze dei Vescovi deve essere rafforzata, sapendo che il Dicastero intende compiere il suo servizio umile ed esigente per il bene della Chiesa e a gloria di Dio.

A questa lettera, di cui è a conoscenza l'Autorità Superiore, si uniscono il commento e la nota che hanno accompagnato la pubblicazione del Motu Proprio. Il Dicastero farà seguire, in tempi ragionevoli, successive indicazioni di natura pratica e procedurale.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti, professandomi con sensi di profondo ossequio

dell'E.za Vostra Rev.ma
dev.mo nel Signore

p. CORRADO MAGGIONI, S.M.M.
Sotto-Segretario

IL MOTU PROPRIO “MAGNUM PRINCIPIUM” UNA CHIAVE DI LETTURA

Cambia la formulazione di alcune norme del *Codex iuris canonici* riguardanti l'edizione dei libri liturgici nelle lingue correnti. Con il Motu Proprio *Magnum principium*, datato 3 settembre 2017 e in vigore dal 1° ottobre prossimo, Papa Francesco ha introdotto delle modifiche al testo del canone 838. La spiegazione dei motivi delle variazioni è offerta dallo stesso documento pontificio, che ricorda ed espone i principi alla base della traduzione dei testi liturgici tipici in lingua latina e le istanze implicate nella delicata opera. In quanto preghiera della Chiesa, la liturgia è infatti regolata dall'autorità ecclesiale.

Essendo elevata la posta in gioco, già i Padri del Concilio Vaticano II avevano chiamato in causa, in tale ambito, sia la Sede Apostolica sia le Conferenze Episcopali (cf. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 36, 40 e 63). In effetti, il grave impegno di provvedere alle traduzioni liturgiche è stato guidato da norme e da specifiche Istruzioni del Dicastero competente, in particolare *Comme le prévoit* (25 gennaio 1969) e, dopo il *Codex iuris canonici* del 1983, da *Liturgiam authenticam* (28 marzo 2001), entrambe pubblicate, in stagioni diverse, allo scopo di rispondere a problemi concreti evidenziati nel corso del tempo e suscitati dal complesso lavoro che comporta la traduzione dei testi liturgici. Per l'ambito dell'inculturazione, la materia è invece stata regolata dall'istruzione *Varietates legitimae* (25 gennaio 1994).

Considerata l'esperienza di questi anni, ora – scrive il Papa – “è sembrato opportuno che alcuni principi trasmessi fin dal tempo del Concilio siano più chiaramente riaffermati e messi in pratica”. Tenendo dunque conto del cammino percorso e guardando al futuro, sulla base della costituzione liturgica del Vaticano II *Sacrosanctum Concilium*, il Pontefice ha inteso precisare la disciplina vigente apportando alcune variazioni al canone 838 del *Codex iuris canonici*.

Lo scopo della modifica è definire meglio i ruoli della Sede Apostolica e delle Conferenze dei Vescovi, chiamate a operare in dialogo tra loro, nel rispetto della propria competenza, che è differente e complementare, in ordine alla traduzione dei libri tipici latini, come degli eventuali adattamenti, che possono riguardare testi e riti. E ciò al servizio della preghiera liturgica del popolo di Dio.

In particolare, nella nuova formulazione del canone in questione si pone più adeguata distinzione, quanto al ruolo della Sede Apostolica, tra l'ambito proprio della *recognitio* e quello della *confirmatio*, nel rispetto di quanto compete alle Conferenze Episcopali, tenendo conto della loro responsabilità pastorale e dottrinale, come anche dei loro limiti di azione.

La *recognitio*, menzionata nel §2 del canone 838, implica il processo di riconoscimento da parte della Sede Apostolica dei legittimi adattamenti liturgici, compresi quelli "più profondi", che le Conferenze Episcopali possono stabilire e approvare per i loro territori, nei limiti consentiti. Su questo terreno d'incontro tra liturgia e cultura, la Sede Apostolica è chiamata dunque a *recognoscere*, cioè a rivedere e valutare tali adattamenti, in ragione della salvaguardia dell'unità sostanziale del Rito Romano: il riferimento in tale materia sono i numeri 39-40 di *Sacrosanctum Concilium*, e la sua applicazione, nei modi indicati o meno nei libri liturgici, è regolata dall'istruzione *Varietates legitimae*.

La *confirmatio* – terminologia già adottata nel Motu Proprio *Sacram liturgiam* n. IX (25 gennaio 1964) – riguarda invece le traduzioni dei testi liturgici che, in base a *Sacrosanctum Concilium* (n. 36 §4), compete alle Conferenze Episcopali preparare e approvare; il §3 del canone 838 precisa che le versioni devono essere compiute *fideliter* secondo i testi originali, raccogliendo così la preoccupazione principale dell'istruzione *Liturgiam authenticam*. Richiamando infatti il diritto e l'onere della traduzione affidato alle Conferenze Episcopali, il Motu Proprio ricorda altresì che le stesse Conferenze "devono far sì e stabilire che, salvaguardata l'indole di ciascuna lingua, sia reso pienamente e fedelmente il senso del testo originale".

La *confirmatio* della Sede Apostolica non si configura pertanto come un intervento alternativo di traduzione, ma come un atto autoritativo con il quale il dicastero competente ratifica l'approvazione dei Vescovi. Supponendo ovviamente una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto all'edizione tipica su cui si fonda l'unità del Rito, e tenendo conto soprattutto dei testi di maggiore importanza, in particolare le formule sacramentali, le preghiere eucaristiche, le preghiere di ordinazione, il rito della messa, e via dicendo.

La modifica del *Codex iuris canonici* comporta naturalmente un adeguamento dell'articolo 64 §3 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, come anche della normativa in materia di traduzioni. Ciò significa la necessità di ritoccare, ad esempio, alcuni numeri dell'*Institutio generalis Missalis Romani* e dei *Praenotanda* dei libri liturgici. La stessa Istruzione *Liturgiam authenticam*, da apprezzare per le valide attenzioni che riserva a questo complicato lavoro e alle sue implicazioni, quando chiede la *recognitio* deve essere interpretata alla luce della nuova formulazione del canone 838. Infine, il Motu Proprio dispone che anche la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti “modifichi il proprio *Regolamento* in base alla nuova disciplina e aiuti le Conferenze Episcopali ad espletare il loro compito”.

✠ ARTHUR ROCHE
Arcivescovo Segretario

Anglice

A KEY TO READING THE MOTU PROPRIO
“MAGNUM PRINCIPIUM”

The new Motu Proprio *Magnum principium* has altered the formulation of some norms of the *Codex iuris canonici* regarding the translation of liturgical books into modern languages.

Pope Francis has introduced some modifications to the text of canon 838 in this motu proprio, dated 3 September 2017 and entering into force from 1st October 2017. The reason for these changes is explained in the papal text itself, which recalls and explicates the principles which underlie translations of the Latin typical editions as well as the delicacy required by those who undertake such work. Because the Liturgy is the prayer of the Church it is regulated by ecclesial authority.

Given the importance of this work, the Fathers of the Second Vatican Council had already considered the question of the roles of both the Apostolic See and the Episcopal Conferences in this regard (cf. *Sacrosanctum concilium*, nn. 36, 40 & 36). In effect the great task of providing for liturgical translations was guided by norms and by specific Instructions from the competent Dicastery, in particular *Comme le prévoit* (25 January 1969) and then, after the *Codex iuris canonici* of 1983, by *Liturgiam authenticam* (28 March 2001), both published at different stages with the goal of responding to concrete problems which had become evident over the course of time and which had arisen as a result of the complex work that is involved in the translation of liturgical texts. The material relating to the whole field of inculturation was, on the other hand, regulated by the Instruction *Varietates legitimae* (25 January 1994).

Taking into account the experience of these years, the Pope writes that now "it seemed opportune that some principles handed on since the time of the Council should be more clearly reaffirmed and put into practice". Thus, taking account of the experience during the course of these years and with an eye to the future based on the liturgical constitution of Vatican II, *Sacrosanctum concilium*, the Pope intends to clarify the current discipline by introducing some changes to canon 838 of the *Codex iuris canonici*.

The object of the changes is to define better the roles of the Apostolic See and the Conferences of Bishops in respect to their proper competencies which are different yet remain complementary. They are

called to work in a spirit of dialogue regarding the translation of the typical Latin books as well as for any eventual adaptations that could touch on rites and texts. All of this is at the service of the Liturgical Prayer of the People of God.

In particular, in the new formulation of the said canon, there is a more adequate distinction, as far as the role of the Apostolic See is concerned, between the scope of the *recognitio* and that of the *confirmatio* in respect of what belongs to the Episcopal Conferences, taking account of their pastoral and doctrinal responsibility as well as the limits to their actions.

The *recognitio*, mentioned in canon 838 §2, implies the process of recognising on the part of the Apostolic See legitimate liturgical adaptations, including those that are “more radical” (*Sacrosanctum concilium* 40), which the Episcopal Conferences can establish and approve for their territories within defined limits. In the encounter between liturgy and culture the Apostolic See is called to *recognoscere*, that is, to review and evaluate such adaptations in order to safeguard the substantial unity of the Roman Rite: the references for this material are *Sacrosanctum concilium* nn. 39-40; and its application, when indicated in the liturgical books and elsewhere, is regulated by the Instruction *Varietates legitimæ*.

The *confirmatio* – terminology already adopted in the motu proprio *Sacram Liturgiam* n. IX (25 January 1964) – pertains instead to the translations of liturgical texts which, on the basis of *Sacrosanctum concilium* (n. 36, §4), are within the competency of the Episcopal Conferences to prepare and approve; canon 838 §3 clarifies that the translations must be completed *fideliter* according to the original texts, thus acknowledging the principal preoccupation of the Instruction *Liturgiam authenticam*. Indeed, recalling the right, and the grave responsibility of translation entrusted to the Episcopal Conferences, the motu proprio also points out that the Conferences “must ensure and establish that, while the character of each language is safeguarded, the sense of the original text should be rendered fully and faithfully”.

The *confirmatio* of the Apostolic See is therefore not to be considered as an alternative intervention in the process of translation, but

rather as an authoritative act by which the competent Dicastery ratifies the approval of the bishops. Obviously, this presupposes a positive evaluation of the fidelity and congruence of the texts produced in respect to the typical editions on which the unity of the Rite is founded, and, above all, taking account of the texts of greatest importance, in particular the Sacramental formulae, the Eucharistic Prayers, the prayers of Ordination, the Order of Mass and so on.

Naturally, this modification to the *Codex iuris canonici* entails an adjustment to the Apostolic Constitution *Pastor bonus* n. 64 §3, as well as to the norms surrounding translations. This means, for example, that it will be necessary to readjust some numbers of the *Institutio generalis missalis Romani* and of the *Praenotanda* of the liturgical books. The Instruction *Liturgiam authenticam* itself, which is to be appreciated for the attention it brings to bear on this complicated work and its implications, must be interpreted in the light of the new formulation of canon 838 when it speaks about seeking the *recognitio*. Finally, the motu proprio provides that the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments will also “modify its own *Regolamento* on the basis of the new discipline and help the Episcopal Conferences to fulfil their task”.

✠ ARTHUR ROCHE
Archbishop Secretary

Gallice

LE MOTU PROPRIO « *MAGNUM PRINCIPIUM* » UNE GRILLE DE LECTURE

La formulation de certaines normes du *Codex iuris canonici* change en ce qui a trait à l'édition des livres liturgiques dans les langues courantes. Par le Motu Proprio *Magnum principium*, daté le 3 septembre 2017 et qui entrera en vigueur le 1^{er} octobre prochain, le Pape François a introduit des modifications au texte du canon 838. L'explication des motifs de ces variations est donnée par le même document pontifical, qui rappelle et expose les principes à la base de la traduction des textes liturgiques typiques en langue latine, ainsi que les instances impliquées dans ce travail délicat. La liturgie, étant la prière de l'Eglise, est en effet règlementée par l'autorité ecclésiale.

Les enjeux étant élevés, les pères du concile Vatican II avaient déjà mis en cause, dans ce domaine, soit le Siège apostolique soit les conférences épiscopales (cf. *Sacrosanctum concilium*, nn. 36, 40 e 63). En effet, le lourd travail de produire les traductions liturgiques a été guidé par des normes et par des instructions spécifiques de la part du dicastère compétent, en particulier *Comme le prévoit* (25 janvier 1969) et, après le *Codex iuris canonici* de 1983, *Liturgiam authenticam* (28 mars 2001), toutes deux publiées, en des périodes différentes, dans le but de répondre à des problèmes concrets mis en évidence au cours du temps et suscités par le travail complexe que comporte la traduction des textes liturgiques. Dans le domaine de l'inculturation, la matière a été règlementée par l'instruction *Varietates legitimæ* (25 janvier 1994).

En tenant compte de l'expérience de ces années, maintenant – le Pape écrit – « il a semblé opportun que certains principes transmis depuis le temps du Concile, soient plus clairement réaffirmés et mis en pratique ». En tenant compte, donc, du chemin parcouru et en regardant vers l'avenir, sur la base de la constitution liturgique de Vatican

II *Sacrosanctum Concilium*, le Pontife a voulu préciser la discipline en vigueur en apportant certaines variations au canon 838 du *Codex iuris canonici*.

Le but de la modification est de mieux définir les rôles respectifs du Siège apostolique et des Conférences des évêques, appelés à travailler en dialogue, dans le respect de leur compétence propre, qui est différente et complémentaire, en vue de la traduction des livres typiques en latin, tout comme des adaptations éventuelles qui peuvent concerner les textes et les rites. Et ceci au service de la prière liturgique du peuple de Dieu.

En particulier, dans la nouvelle formulation du canon en question, on fait une distinction plus adéquate, quant au rôle du Siège Apostolique, entre le domaine propre de la *recognitio* et celui de la *confirmatio*, dans le respect de ce qui est de la compétence des conférences épiscopales, en tenant compte de leur responsabilité pastorale et doctrinale, comme aussi de leur limite d'action.

La *recognitio*, mentionnée dans le §2 du canon 838, implique le processus de reconnaissance de la part du Siège apostolique des adaptations liturgiques légitimes, y compris celles « plus profondes », que les conférences épiscopales peuvent décider et approuver pour leurs territoires, dans les limites consenties. Sur ce terrain de rencontre entre la liturgie et la culture, le Siège apostolique est donc appelé à *recognoscere*, c'est-à-dire à revoir et évaluer de telles adaptations, en vue de la sauvegarde de l'unité substantielle du rite romain : les références en cette matière sont les numéros 39-40 de *Sacrosanctum concilium*, et son application est règlementée par l'instruction *Varietates legitimæ*, selon les modes qui sont indiqués ou non dans les livres liturgiques.

La *confirmatio* – terminologie déjà adoptée dans le Motu Proprio *Sacram liturgiam* n. IX (25 janvier 1964) – concerne plutôt les traductions des textes liturgiques qui, conformément à *Sacrosanctum concilium* (n. 36, §4), sont de la compétence des conférences épiscopales, qui doivent les préparer et approuver ; le §3 du canon 838 précise que les versions doivent être faites *fideliter* selon les textes originaux, recueil-

lant ainsi la préoccupation principale de l'instruction *Liturgiam authenticam*. En rappelant en effet le droit et la responsabilité de la traduction, confiée aux conférences épiscopales, le Motu Proprio rappelle également que les mêmes conférences épiscopales « doivent faire en sorte et s'assurer que, tout en sauvegardant le génie de chaque langue, le sens du texte original soit rendu pleinement et efficacement ».

La *confirmatio* du Siège apostolique n'apparaît pas, par conséquent, comme une intervention alternative de traduction, mais comme un acte d'autorité per lequel le dicastère compétent ratifie l'approbation des évêques, en supposant bien entendu une évaluation positive de la fidélité et de la congruence des textes produits, par rapport à l'édition typique sur laquelle se fonde l'unicité du rite, et en tenant compte surtout des textes d'importance majeure, en particulier les formules sacramentelles, les prières eucharistiques, les prières d'ordination, le rite de la messe, et ainsi de suite.

La modification du *Codex iuris canonici* comporte naturellement un ajustement de l'article 64 §3 de la constitution apostolique *Pastor bonus*, ainsi que de la réglementation en matière de traduction. Ce qui signifie la nécessité de réviser, par exemple, certains numéros de l'*Institutio generalis Missalis Romani* et des *Prænotanda* des livres liturgiques. Même l'instruction *Liturgiam authenticam*, appréciable pour l'attention importante qu'elle accorde à ce travail compliqué et à ses implications, doit être interprétée, lorsqu'elle demande la *recognitio*, à la lumière de la nouvelle formulation du canon 838. Finalement, le motuproprio dispose que même la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements « modifie son *Regolamento* propre sur la base de la nouvelle discipline et qu'elle aide les Conférences Episcopales à accomplir leur tâche ».

✠ ARTHUR ROCHE
Archevêque Secrétaire

Germanice

DAS MOTU PROPRIO „MAGNUM PRINCIPIUM“ EIN LESESCHLÜSSEL

Der Wortlaut einiger Normen des *Codex Iuris Canonici* über die Herausgabe der liturgischen Bücher in den gängigen Sprachen wird geändert. Mit dem Motu Proprio *Magnun principium*, datiert auf den 3. September 2017 und in Kraft ab kommendem 1. Oktober, hat Papst Franziskus Änderungen am Text des Kanon 838 vorgenommen. Die Erläuterung der Gründe für die Änderungen ist im päpstlichen Dokument selbst angegeben. Dieses legt die Prinzipien dar, die die Übersetzungen authentischer, liturgischer Texte in lateinischer Sprache regeln. Gleichzeitig geht das päpstliche Dokument auf die Instanzen ein, die mit dieser sensiblen Arbeit befasst sind. Als Gebet der Kirche ist die Liturgie ja in der Tat durch die kirchliche Autorität geregelt.

Da es um ein bedeutendes Anliegen geht, hatten schon die Väter des II. Vatikanischen Konzils für diesen Bereich sowohl den Apostolischen Stuhl als auch die Bischofskonferenzen (vgl. *Sacrosanctum Concilium*, Nrn. 36, 40 und 63) für zuständig erklärt. So wurde die schwerwiegende Aufgabe, die liturgischen Übersetzungen anzufertigen, von Normen und speziellen Instruktionen des zuständigen Dikasteriums geleitet, im Besonderen von *Comme le prévoit* (25. Januar 1969) und, nach dem neuen *Codex Iuris Canonici* von 1983, von *Liturgiam authenticam* (28. März 2001). Beide entstanden zu je verschiedenen Zeiten mit dem Ziel, auf Probleme einzugehen, die im Lauf der Zeit durch die komplexe Arbeit der Übersetzung liturgischer Texte auftraten. Für den Bereich der Inkulturation ist hingegen die Materie durch die Instruktion *Varietates legitimae* (25. Januar 1994) geregelt.

Mit der Erfahrung dieser Jahre schien es jetzt – so schreibt der Papst – „angemessen, einige Prinzipien, die von den Zeiten des Konzils an übermittelt wurden, deutlicher zu bekräftigen und in die Praxis umzusetzen“. Dem zurückgelegten Weg Rechnung tragend und mit

Blick auf die Zukunft, die auf der Liturgiekonstitution des II. Vatikanums *Sacrosanctum Concilium* gründet, beabsichtigt der Papst, die geltende Ordnung durch einige Änderungen im Kanon 838 des *Codex Iuris Canonici* klarer zu fassen.

Das Ziel der Änderungen ist es, die Rollen des Apostolischen Stuhls und der Bischofskonferenzen besser zu bestimmen. Bei der Übersetzung der authentischen, lateinischen Bücher und eventueller Anpassungen, die die Texte und Riten betreffen könnten, sind beide dazu gerufen, im Dialog und in der Achtung der je eigenen Kompetenzen zu arbeiten, die unterschiedlich sind und einander ergänzen. All dies steht im Dienst am liturgischen Gebet des Volkes Gottes.

Im Besonderen bestimmt der neuformulierte Kanon auf angemessenere Art die Unterscheidung zwischen dem Geltungsbereich der *Recognitio* und dem der *Confirmatio*, die beide dem Apostolischen Stuhl obliegen. Berücksichtigt werden dabei die Zuständigkeiten der Bischofskonferenzen in ihrer pastoralen und doktrinalen Verantwortung, aber auch die Grenzen ihres Handelns.

Die *Recognitio*, erwähnt im §2 des Kanon 838, beinhaltet den Prozess der Anerkennung berechtigter liturgischer Anpassungen durch den Apostolischen Stuhl und schließt auch „tiefer greifende“ (*Sacrosanctum Concilium* 40) ein, welche die Bischofskonferenzen, in den zulässigen Grenzen, für ihr Gebiet festlegen und ausprobieren. In der Begegnung zwischen Liturgie und Kultur ist der Apostolische Stuhl demnach gerufen, zum *Recognoscere*, das heißt, diese Anpassungen durchzusehen und zu bewerten, um die substantielle Einheit des römischen Ritus zu wahren. Die Bezugspunkte in dieser Materie sind die Nummern 39-40 von *Sacrosanctum Concilium*; ihre Anwendung ist angegeben in den liturgischen Büchern und geregelt von der Instruktion *Varietates legitimae*.

Die *Confirmatio* – eine Terminologie, die schon im *Motu proprio Sacram liturgiam* Nr. IX (25 Januar 1964) aufgenommen ist – bezieht sich hingegen auf die Übersetzung der liturgischen Texte, die auf der Basis von *Sacrosanctum Concilium* (Nr. 36 §4) von den zuständigen Bischofskonferenzen erstellt und approbiert werden. Der §3 des Kanon 838 präzisiert, dass die Originaltexte *fideliter* übersetzt sein müssen, um so der Hauptsorge der Instruktion *Liturgiam authenticam* gerecht

zu werden. Das Motu proprio erinnert an das Recht und die schwerwiegende Verantwortung für die Übersetzungen, die den Bischofskonferenzen anvertraut ist. Zugleich stellt der Text klar, dass die Bischofskonferenzen „sicherstellen müssen, dass bei aller Achtung der Eigentümlichkeit der Sprache, der Sinn des originalen Textes voll und getreu wiedergeben wird“.

Die *Confirmatio* des Apostolischen Stuhls ist mithin nicht als weiterer Eingriff in den Übersetzungsvorgang mittels alternativer Übersetzungen anzusehen, sondern eher als autoritativer Akt, mit dem das zuständige Dikasterium die Approbation der Bischöfe ratifiziert. Voraussetzung ist selbstverständlich ein positives Urteil über die Treue und Übereinstimmung der Texte mit dem Original, auf dem die Einheit des Ritus gründet. Besonderes Augenmerk gilt dabei den wichtigsten Texten, wie etwa den sakramentalen Formeln, den eucharistischen Hochgebeten, den Weihegebeten oder dem *Ordo Missae*, etc.

Die Änderung des *Codex Iuris Canonici* bringt natürlich eine entsprechende Anpassung des Artikels 64 §3 der Apostolischen Konstitution *Pastor Bonus* mit sich und ebenso der Normen, die die Übersetzung regeln. Das bedeutet beispielsweise, dass es nötig sein wird, einige Artikel der *Institutio Generalis Missalis Romani* und der *Praenotanda* der liturgischen Bücher zu überarbeiten. Die Instruktion *Liturgiam authenticam* selbst ist wertzuschätzen für die Aufmerksamkeit, die sie der komplizierten Arbeit des Übersetzens entgegenbringt. Sie muss jedoch im Licht der Neuformulierung des Kanon 838 interpretiert werden, wenn die Bischofskonferenzen um die *Recognitio* ersuchen. Schließlich ordnet das Motu proprio auch an, dass die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung „ihr eigenes Reglement auf der Grundlage der neuen Ordnung abändert und den Bischofskonferenzen hilft, ihren Aufgaben nachzukommen“.

✠ ARTHUR ROCHE
Erzbischof Sekretär

Hispanice

EL MOTU PROPRIO “MAGNUM PRINCIPIUM” UNA CLAVE DE LECTURA

Con el nuevo motu proprio *Magnum principium* cambia la formulación de algunas normas del *Codex iuris canonici* con respecto a la edición de los libros litúrgicos en las lenguas vernáculas.

El Papa Francisco, con este *motu proprio* de fecha 3 de septiembre de 2017, que entra en vigor el próximo 1 de octubre, ha introducido algunos cambios en el texto del canon 838. La explicación de estas variaciones la ofrece el mismo documento pontificio, que recuerda y expone los principios que están en la base de la traducción de los textos litúrgicos típicos en lengua latina y los organismos implicados en esta delicada obra. La liturgia, en cuanto oración de la Iglesia, está regulada por la autoridad eclesial.

Dada la importancia de esta tarea, los padres del Concilio Vaticano II ya habían considerado el papel tanto de la Sede Apostólica como de las conferencias episcopales en este ámbito (cf. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 36, 40 y 63). En efecto, la importante tarea de realizar las traducciones litúrgicas ha estado guiada por normas e instrucciones específicas del dicasterio competente, en particular *Comme le prévoit* (25 de enero de 1969) y, tras el *Codex iuris canonici* de 1983, por *Liturgiam authenticam* (28 de marzo de 2001); ambas publicadas, en diferentes momentos, con la finalidad de responder a problemas concretos surgidos con el paso del tiempo y suscitados en la compleja labor que conlleva la traducción de los textos litúrgicos. Mientras que la materia referida al ámbito de la inculturación ha sido regulada por la instrucción *Varietates legitimae* (25 de enero de 1994).

Considerada la experiencia de estos años, ahora – escribe el Papa – “ha parecido oportuno que algunos principios transmitidos desde el tiempo del Concilio sean reafirmados más claramente y puestos en

práctica”. Por tanto, teniendo en cuenta el camino recorrido y mirando al futuro, apoyándose en la constitución litúrgica del Vaticano II *Sacrosanctum Concilium*, el Pontífice ha querido precisar la disciplina vigente haciendo algunos cambios al canon 838 del *Codex iuris canonici*.

La finalidad del cambio es definir mejor el papel de la Sede Apostólica y de las conferencias de obispos, llamadas a trabajar dialogando entre ellas, respetando sus propias competencias, que son diferentes y complementarias, tanto para la traducción de los libros típicos latinos, como para eventuales adaptaciones de textos y ritos. Y todo esto, al servicio de la oración litúrgica del pueblo de Dios.

Particularmente, en la nueva formulación del citado canon se hace una distinción más adecuada del papel de la Sede Apostólica, entre el ámbito propio de la *recognitio* y de la *confirmatio*, respetando cuanto compete a las conferencias episcopales, teniendo en cuenta su responsabilidad pastoral y doctrinal, así como sus límites de acción.

La *recognitio*, mencionada en el § 2 del canon 838, implica el proceso de reconocimiento de las legítimas adaptaciones litúrgicas por parte de la Sede apostólica, comprendidas aquellas “más profundas”, que las conferencias episcopales pueden establecer y aprobar para sus territorios, en los límites permitidos. En este ámbito de encuentro entre liturgia y cultura, la Sede Apostólica está llamada a *recognoscere*, es decir, a revisar y valorar las adaptaciones, con el fin de salvaguardar la unidad sustancial del rito romano: la referencia sobre esta materia son los números 39-40 de *Sacrosanctum Concilium*, y su aplicación, tanto si se indica o no en los libros litúrgicos, está regulada por la instrucción *Varietates legitimæ*.

La *confirmatio* – terminología ya adoptada en el motu proprio *Sacram Liturgiam* n. IX (25 de enero de 1964) – se refiere a la traducción de los textos litúrgicos que, según *Sacrosanctum Concilium* (n. 36 § 4), compete preparar y aprobar a las conferencias episcopales; el § 3 del canon 838 precisa que las traducciones tienen que ser llevadas a cabo *fideliter*, según los textos originales, recogiendo así la preocupación principal de la instrucción *Liturgiam authenticam*. De hecho, recordando el

derecho y la tarea de la traducción confiada a las conferencias episcopales, el motu proprio recuerda, además, que las mismas conferencias “tienen que asegurar que, salvaguardado el genio de cada lengua, se vea plena y fielmente el sentido del texto original”.

La *confirmatio* de la Sede Apostólica no se entiende, por tanto, como una intervención alternativa en el proceso de traducción, sino como un acto de autoridad con el cual el dicasterio competente ratifica la aprobación de los obispos; suponiendo una valoración positiva de la fidelidad y de la congruencia de los textos elaborados con respecto a la edición típica, sobre la cual se funda la unidad del rito, y teniendo en cuenta, sobre todo, los textos de mayor importancia, particularmente las fórmulas sacramentales, las plegarias eucarísticas, las plegarias de ordenación, el rito de la misa, etc.

La modificación del *Codex iuris canonici* conlleva, naturalmente, una adecuación del artículo 64 § 3 de la constitución apostólica *Pastor bonus*, como también de la normativa en materia de traducción. Esto requiere retocar, por ejemplo, algunos números de la *Institutio generalis Missalis Romani* y de los *Praenotanda* de los libros litúrgicos. La misma instrucción *Liturgiam authenticam*, a tener en cuenta por las válidas indicaciones que aporta para esta complicada tarea y sus implicaciones, cuando pide la *recognitio* tiene que ser interpretado a la luz de la nueva formulación del canon 838. Finalmente, el motu proprio dispone también que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos “modifique el propio *Reglamento* de acuerdo a la nueva disciplina y ayude a las conferencias episcopales a llevar a cabo su labor”.

✠ ARTHUR ROCHE

Arzobispo Secretario

IL CAN. 838 ALLA LUCE DI FONTI CONCILIARI E POSTCONCILIARI*

In occasione della pubblicazione del Motu Proprio *Magnum principium*, con cui il Papa Francesco stabilisce delle variazioni nei §§ 2 e 3 del can. 838 del C.I.C., il Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti offre nella seguente Nota un commento alle fonti sottese a tali paragrafi, considerando la formulazione finora vigente e la nuova.

L'odierno testo

Fino ad ora così recitano i due seguenti paragrafi del can. 838:

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.

Per il § 2, i riferimenti sono il n. 21 dell' Instr. *Inter Oecumenici* (26 sett. 1964) e il can. 1257 del C.I.C. 1917.

Per il § 3, sono *Sacrosanctum Concilium* n. 22 § 2 e n. 36 §§ 3-4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. *Decem iam annos* (5 giu. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, *Ecclesiae pastorum* (19 mar. 1975), art. 3.

Benché le fonti abbiano valore indicativo e non siano esaustive, si possono fare delle annotazioni al riguardo.

Anzitutto circa il § 2 del can. 838. Il n. 21 della Instr. *Inter Oecumenici* appartiene al cap. I, VI. *De competenti auctoritate in re liturgica* (ad Const. art. 22) e suona così: "Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos

* *L'Osservatore Romano*, 10 settembre; <http://press.vatican.va/content/sala-stampa/it/bollettino/pubblico/2017/09/09/0574/01279.html#no>

generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere”. Appare chiara una presupposta eguaglianza tra il verbo “recognoscere” usato nel § 2 del can. 838 e l’espressione “probare seu confirmare” usata nell’*Inter Oecumenici*. Quest’ultima espressione fu voluta dalla Commissione liturgica del Concilio Vaticano II per sostituire la terminologia derivante dal verbo “recognoscere” (“actis recognitis”), con riferimento al can. 250 § 4 (cf. can. 304 § 2) del C.I.C. del 1917, come venne spiegato ai Padri conciliari nella *Relatio* e da essi votato nel n. 36 § 3 di *Sacrosanctum Concilium* nella forma “actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis”. Si può ancora notare che il n. 21 di *Inter Oecumenici* riguarda tutti gli atti delle autorità territoriali, mentre qui il Codice lo applica specificatamente alle “interpretationes textum liturgicorum”, materia che l’*Inter Oecumenici* tratta esplicitamente nel n. 40.

Circa il § 3 del can. 838, il riferimento a *Sacrosanctum Concilium* n. 22 § 2 è pertinente. Per il rimando a *Sacrosanctum Concilium* n. 36 §§ 3-4 (il § 3 tratta “de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis” e il § 4 della “conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competentibus auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet”) è chiaro come, per la traduzione, non sia chiesta né una *probatio seu confirmatio*, né una *recognitio* in stretto senso giuridico, come richiesto dal can. 455 § 2.

La vicenda intorno ad un passo del Motu Proprio *Sacram Liturgiam* n. IX (25 gen. 1964), che per la reazione dei Padri Conciliari apparve emendato in *Acta Apostolicae Sedis*, sembra non essere stata considerata adeguatamente. Quando *Sacram Liturgiam* apparve su *L’Osservatore Romano* del 29 gennaio 1964, vi si leggeva: “... populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas,¹

¹ *Sacrosanctum Concilium* nel § 4 dell’art. 36 usa il verbo “approbare”.

ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas² atque probandas". Invece in *Acta Apostolicae Sedis* venne adottata la terminologia conciliare: "...populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, § 3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda".³ Il Motu Proprio *Sacram Liturgiam* distingueva quindi l'approvazione delle traduzioni in quanto tali da parte delle autorità territoriali con decreto che le rendeva obbligatorie, e il fatto che tale atto doveva essere "probatus seu confirmatus" dalla Sede Apostolica. Si deve ancora notare che *Sacram Liturgiam* aggiunge: "Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur".⁴ La prescrizione riguarda ambedue i distinti momenti, ossia il *conficere et approbare* una traduzione e l'atto di renderla obbligatoria con la pubblicazione del libro che la contiene.

Il rimando all'Epist. *Decem iam annos* della S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino è pertinente, ma si deve notare che non usa mai il termine "recognoscere" ma solo "probare, confirmare, confirmatio".

Quanto ad *Ecclesiae pastorum* della S. Congregatio pro Doctrina Fidei, art. 3 (composto di tre numeri), solo il n. 1 riguarda il nostro oggetto e suona: "1. Libri liturgici itemque eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis". Il n. 2 concerne le riedizioni, e il n. 3 i libri di preghiera. Ma si deve notare che alle Conferenze Episcopali si attribuisce la vigilanza e il mandato, mentre alla Sede Apostolica la "praevia confirmatio" circa il libro che viene edito, e non precisamente una "recognitio" della versione, come invece recita il can. 838.

² *Sacrosanctum Concilium* nel § 3 dell'art. 36 dice: "actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis".

³ Cf. *Acta Apostolicae Sedis* 56 (1964), 143.

⁴ Cf. *ibidem*.

Il nuovo testo

Con la modifica decisa dal Motu Proprio *Magnum principium*, i §§ 2 e 3 del can. 838 recitano:

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, **aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere**, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas **fideliter et convenienter** intra limites definitos **accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis** edere.

Il § 2 riguarda ora le “aptationes” (non si nominano più le “versiones”, materia del § 3), ossia testi e elementi che non compaiono nell’*editio typica latina*, come pure le “profundiores aptationes” contemplate da *Sacrosanctum Concilium* n. 40 e regolate dall’Istruzione *Varietates legitimae* sulla liturgia romana e l’inculturazione (25 gennaio 1994); approvate dalla Conferenza Episcopale, le “aptationes” devono avere la “recognitio” della Sede Apostolica. Il riferimento è *Sacrosanctum Concilium* n. 36 § 3. Il ritoccato § 2 conserva, tra le sue fonti, il can. 1257 del CIC 1917, ed aggiunge il rinvio all’Istruzione *Varietates legitimae* che tratta dell’applicazione dei nn. 39 e 40 della *Sacrosanctum Concilium*, per la quale si chiede una vera e propria “recognitio”.

Il § 3 riguarda le “versiones” dei testi liturgici che, viene meglio specificato, devono essere fatte “fideliter” e approvate dalle Conferenze Episcopali. Il riferimento è *Sacrosanctum Concilium* n. 36 § 4 ed inoltre l’analogia con il can. 825 § 1 circa la versione della Sacra Scrittura. Tali versioni sono edite nei libri liturgici, dopo aver ricevuto la “confirmatio” della Sede Apostolica, come disposto dal Motu Proprio *Sacram Liturgiam*, n. IX.

La precedente formulazione nel § 3 del can. 838: “intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas”, debitrice di *Sacrosanctum Concilium* n. 39 (“Intra limites in editionibus typicis librorum liturgico-

rum statutos... aptationes definire”), concernente le “aptationes” e non le “versiones” di cui ora tratta questo paragrafo, viene resa con l’espressione “intra limites definitos accommodatas”, attingendo alla terminologia del n. 392 dell’*Institutio Generalis Missalis Romani*; ciò permette di fare opportuna distinzione rispetto alle “aptationes” nominate nel § 2.

Il ritoccato § 3 continua, pertanto, a fondarsi su *Sacrosanctum Concilium* n. 22 § 2; n. 36 §§ 3 - 4; S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. *Decem iam annos* (5 iun. 1976); S. Congr. pro Doctrina Fidei, *Ecclesiae pastorum* (19 mart. 1975), art. 3, con l’aggiunta del riferimento ai nn. 391 e 392 dell’*Institutio Generalis Missalis Romani* (ed. typica tertia), evitando tuttavia il termine “recognoscere, recognitis”, in modo che l’atto della Sede Apostolica relativo alle versioni, preparate dalle Conferenze Episcopali con particolare fedeltà al senso del testo latino (vedi l’aggiunta del “fideliter”), non possa essere equiparato alla disciplina del can. 455, ma rientri nella azione di una “confirmatio” (come espressa sia in *Decem iam annos* sia in *Ecclesiae pastorum*, art. 3).

La “confirmatio” è un atto autoritativo con il quale la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ratifica l’approvazione dei Vescovi, lasciando la responsabilità della traduzione, supposta fedele, al *munus* dottrinale e pastorale della Conferenza dei Vescovi. In breve, realizzata ordinariamente per via fiduciale, la “confirmatio” suppone una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto al testo tipico latino, tenuto conto soprattutto dei testi di maggiore importanza (ad es. le formule sacramentali, che richiedono l’approvazione del Santo Padre, il Rito della Messa, le preghiere eucaristiche e di ordinazione, che comportano una accurata revisione).

Come ricordato nello stesso Motu Proprio *Magnum principium*, le modifiche del can. 838, §§ 2 e 3, hanno conseguenze sull’art. 64 § 3 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, come sull’*Institutio Generalis Missalis Romani* ed i *Praenotanda* dei libri liturgici, nei luoghi che toccano la materia delle traduzioni e degli adattamenti.

9 settembre 2017

CANON 838
IN THE LIGHT OF CONCILIAR
AND POST CONCILIAR SOURCES

On the occasion of the publication of the Motu Proprio *Magnum principium*, by which Pope Francis makes variations to can. 838 §§2 & 3 of the C.I.C., the Secretary of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments offers, in the following note, a commentary on the underlying sources of these paragraphs, taking into consideration the formulation in force until now as well as the new formulation.

The current text

Until now can. 838 §§2 & 3 read as follows:

§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.¹

The references for §2 are the Instruction *Inter Oecumenici* (26 Sept 1964), n.21 and can. 1257 of the 1917 C.I.C.

For §3 they are *Sacrosanctum concilium* n.22 §2 and n.36 §§3-4; S. Congr. Pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. *Decem iam annos*

¹ §2. It is for the Apostolic See to order the sacred liturgy of the universal Church, publish liturgical books and recognise their translations in vernacular languages, and exercise vigilance that liturgical regulations are observed faithfully everywhere.

§3. It pertains to the conferences of bishops to prepare and publish, after the prior review of the Holy See, translations of liturgical books in vernacular languages, adapted appropriately within the limits defined in the liturgical books themselves.

(5 June 1976); S. Congr. Pro Doctrina Fidei, *Ecclesiae pastorum* (19 March 1975), art. 3.

Although the sources have a merely indicative value and are not exhaustive it is possible to make some remarks in their regard.

This is so above all regarding can. 838 §2. *Inter Oecumenici* n.21 is found in cap. I,VI. *De competenti auctoritate in re liturgica* (ad Const. art. 22) and reads as follows: "Apostolicae Sedis est tum libros liturgicos generales instaurare atque approbare, tum sacram Liturgiam in iis quae universam Ecclesiam respiciunt ordinare, tum Acta et deliberationes auctoritatis territorialis probare seu confirmare, tum eiusdem auctoritatis territorialis propositiones et petitiones accipere".² A clear presupposed equivalence appears between the verb "recognoscere" used in can. 838 §2 and the expression "probare seu confirmare" used in *Inter Oecumenici*. This latter expression was desired by the Liturgical Commission of the Second Vatican Council to substitute the terminology derived from the verb "recognoscere" ("actis recognitis"), referring to can. 250 §4 (cf. can. 304 §2) of the 1917 C.I.C., as was explained to the Council Fathers in the *Relatio* and voted on by them in *Sacrosanctum concilium* n.36 §3 in the form "actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis". It is also possible to note that *Inter Oecumenici* n.21 covers all acts of the territorial authorities, while the Code applies it specifically to the "interpretationes textum liturgicorum", material that *Inter Oecumenici* n.40 deals with explicitly.

Regarding can. 838 §3 the reference to *Sacrosanctum concilium* n.22 §2 is pertinent. By referring to *Sacrosanctum concilium* n.36 §§3-4 (§3 deals with "de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis" and §4 deals with "conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet") it is

² "The Holy See has the authority to reform and approve the general liturgical books; to regulate the liturgy in matters affecting the universal Church; to approve or confirm the *acta* and decisions of the territorial authorities; and to accede to their proposals and requests."

clear how, for translations, neither a *probatio seu confirmatio* nor a *recognitio* in the strict juridical sense of can. 455 §2 is required.

The story of the Apostolic Letter issued *Motu Proprio Sacram Liturgiam* n. IX (25 Jan 1964), which had to be corrected in *Acta Apostolicae Sedis* because of the reaction of the Council Fathers, seems not to have been adequately taken into consideration. When *Sacram Liturgiam* appeared in *L'Osservatore Romano* on 29 January 1964 it read: "...populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas,³ ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas⁴ atque probandas".⁵ However in *Acta Apostolicae Sedis* the conciliar terminology was adopted: "...populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, §3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda".⁶ Thus the *Motu Proprio Sacram Liturgiam* distinguished the approval of translations as such on the part of territorial authorities with a decree that rendered them obligatory, and the fact that such an act had to be "probatus seu confirmatus" by the Apostolic See. Moreover, one must note that *Sacram Liturgiam* adds: "Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur".⁷ This ordinance regards both of these distinct moments, namely the *conficere*

³ Art. 36 §4 of *SC* uses the verb "approbare".

⁴ Art 36 §3 of *SC* says: "actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis". "enactments approved, that is, confirmed, by the Holy See."

⁵ *L'Osservatore Romano* 29 January 1964, 1. "...vernacular versions proposed by the competent territorial ecclesiastical authority must always be recognised and approved by the Holy See."

⁶ Cf. AAS 56 (1964), 143. "...vernacular versions must be drawn up and approved by the competent, territorial ecclesiastical authority, as provided in art. 36 §§3 & 4; and that, as provided in art. 36 §3, the acts of this authority require due approval, that is, confirmation, of the Holy See."

⁷ Cf. *ibidem*. "This is the course to be taken whenever any Latin liturgical text is translated into the vernacular by the authority already mentioned."

et approbare of a translation and the act of making it obligatory with the publication of the book that contains it.

The reference to the Epist. *Decem iam annos* (5 June 1976) of the S. Congr. Pro Sacramentis et Cultu Divino is relevant but it must be noted that it never uses the term “recognoscere” but only “probare, confirmare, confirmatio”.

Turning to *Ecclesiae pastorum* of the S. Congr. Pro Doctrina Fidei, art.3 (made up of three numbers), only n.1 is relevant to our material. It reads: “1. Libri liturgici itemque eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis”.⁸ N. 2 concerns reissues and n. 3 prayer books. However it must be noted that the oversight and the mandate are attributed to the Episcopal Conferences while the “praevia confirmatio”, concerning the book that is published, is attributed to the Apostolic See. This is not precisely a “recognitio” of the version like that found in can. 838.

The new text

With the changes decided by the Motu Proprio *Magnum principium* can. 838 §§2 & 3 read as follows:

§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, **aptationes, ad normam iuris a conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere**, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas **fideliter** et convenienter intra limites definitos **accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis edere.**⁹

⁸ “1. Liturgical books, including vernacular translations or parts thereof, are to be published only by mandate of the Conference of Bishops and under its supervision, after confirmation by the Holy See.”

⁹ §2. It is for the Apostolic See to order the sacred liturgy of the universal Church, publish liturgical books, **recognise adaptations approved by Conferences**

§2. now relates to the “aptationes” (“versiones” are no longer mentioned, such material is dealt with in §3), namely the texts and elements that do not form part of the *editio typica latina*, as well as the “profundiores aptationes” foreseen by *Sacrosanctum concilium* n.40 which are regulated by the Instruction *Varietates legitimæ* on the Roman Liturgy and Inculturation (25 January 1994); after approval by the Episcopal Conference the “aptationes” must have the “recognitio” of the Apostolic See. The reference here is to *Sacrosanctum concilium* n.36 §3. The adjustment to §2 maintains can. 1257 of the 1917 C.I.C. among its sources, and adds the reference to the Instruction *Varietates legitimæ* which deals with the application of nn.39 & 40 of *Sacrosanctum concilium* for which a full “recognitio” is required.

§3. relates to the “versiones” of the liturgical texts, which it more clearly specifies must be done “fideliter” and approved by the Episcopal Conferences. The reference is to *Sacrosanctum concilium* n.36 §4 and analogously to can. 825 §1 concerning the version of Sacred Scripture. These versions are published in liturgical books after receiving the “confirmatio” of the Apostolic See, as laid down by the *Motu Proprio Sacram Liturgiam*, n. IX.

The previous formulation of can. 838 §3 “intra limites in ipsis libris liturgicis definitis aptatas”, comes from *Sacrosanctum concilium* n.39 (“Intra limites in editionibus typicis librorum liturgicorum statutos...aptationes definire”), concerning the “aptationes” and not the “versiones” which are now dealt with by this paragraph so it is now rendered with the expression “intra limites definitis accommodatas”, drawing on the terminology of the *Istitutio Generalis Missalis Romani* n.392; this allows an opportune distinction to be made in respect of the “aptationes” mentioned in §2.

of Bishops according to the norm of law, and exercise vigilance that liturgical regulations are observed faithfully everywhere.

§3. It pertains to the Conferences of Bishops to **faithfully** prepare versions of the liturgical books in vernacular languages, suitably **accommodated** within defined limits, and to **approve and publish the liturgical books for the regions for which they are responsible** after the confirmation of the Apostolic See.

Therefore, the readjusted §3 continues to be founded on *Sacro-sanctum concilium* n.22 §2; n.36 §§3-4; S. Congr. Pro Sacramentis et Cultu Divino, Epist. *Decem iam annos* (5 iun. 1976); S. Congr. Pro Doctrina Fidei, *Ecclesiae pastorum* (19 mart. 1975), art. 3, with the addition of the reference to the *Institutio Generalis Missalis Romani* (ed. typica tertia) nn.391 & 392, avoiding, however, the term "recognoscere, recognitis" in such a way that the act of Apostolic See relative to the versions prepared by the Episcopal Conferences with particular fidelity to the Latin text (see the addition of the word *fideliter*) cannot be equated to the discipline of can. 455, but once again forms part of the action of a *confirmatio* (as expressed in both *Decem iam annos* and *Ecclesiae pastorum*, art.3).

The "confirmatio" is an authoritative act by which the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments ratifies the approval of the Bishops, leaving the responsibility of translation, understood to be faithful, to the doctrinal and pastoral *munus* of the Conferences of Bishops. In brief, the "confirmatio", ordinarily granted based on trust and confidence, supposes a positive evaluation of the faithfulness and congruence of the texts produced with respect to the typical Latin text, above all taking account of the texts of greatest importance (e.g. the sacramental formulae, which require the approval of the Holy Father, the Order of Mass, the Eucharistic Prayers and the Prayers of Ordination, which all require a detailed review).

As the Muto Proprio *Magnum principium* itself recalls the changes to can. 838, §§2 & 3 have consequences for the Apostolic Constitution *Pastor bonus* art. 64 §3 as well as for the *Istitutio Generalis Missalis Romani* and for the *Praenotanda* of the liturgical books in the places that touch on material related to translation and adaptations.

9 September 2017

Summarium Decretorum: a die 1 ianuarii ad diem 31 decembris 2017

I. APPROBATIO TEXTUUM

2. *Dioeceses*

Agrigentinae, Italia: textus *latinus* Praefationis pro Missa in sollemnitate sancti Gerlandi, *episcopi*, Patroni (13 dec. 2017; Prot. 435/17).

Almeriensis, Hispania: textus *latinus* orationis collectae in honorem futurorum beatorum Iosephi Álvarez-Benavides y de la Torre, *presbyteri*, et sociorum, *martyrum* (9 feb. 2017; Prot. 58/17).

Araucensis, Columbia: textus *latinus* orationis collectae in honorem futuri beati Iesu Emilii Jaramillo Monsalve, *episcopi* et *martyris* (18 aug. 2017; Prot. 380/17).

Coloniensis, Germania: textus *latinus* orationis collectae in honorem beati Iosephi Marxen, *presbyteri* et *martyris* (4 dec. 2017; Prot. 488/17).

Garzonensis, Columbia: textus *latinus* orationis collectae in honorem futuri beati Petri Mariae Ramírez Ramos, *presbyteri* et *martyris* (18 aug. 2017; Prot. 358/17).

Kaišiadorensis, Lituania: textus *latinus* orationis collectae in honorem futuri beati Theopholi Matulionis, *episcopi* et *martyris* (22 feb. 2017; Prot. 610/16).

Oklahomensis, Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis: textus *latinus* orationis collectae in honorem beati Stanley Rother, *presbyteri* et *martyris* (25 iul. 2017; Prot. 275/17).

Rioiensis, Argentina: textus *latinus* orationis collectae in honorem beati Gregorii Martos Muñoz, *presbyteri* et *martyris* (10 aug. 2017; Prot. 315/17).

Spediensis-Sarzanensis-Brugnatensis, Italia: textus *latinus* orationis collectae in honorem beatae Italae Mela (16 nov. 2017; Prot. 270/17).

Viglevanensis, Italia: textus *latinus* orationis collectae in honorem futuri beati Teresii Olivelli, *martyris* (17 oct. 2017; Prot. 446/17).

4. *Instituta*

Congregationis Sancti Ioseph: textus *latinus* orationis collectae in honorem futuri beati Ioannis Schiavo, *presbyteri* (29 aug. 2017; Prot. 265/17).

Congregationis Servularum Sacratissimi Cordis Iesu: textus *latinus* orationis collectae in honorem beatae Clarae Szczęsna, *virginis* (10 apr. 2017; Prot. 382/15).

Congregationis Solesmensis Ordinis Sancti Benedicti: textus *latinus* orationis collectae in honorem beatorum Iosephi Antón Gómez et sociorum, *presbyterorum* et *martyrum* (25 apr. 2017; Prot. 155/17).

Congregationis Sororum Mariae SS. Consolatricis: textus *latinus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Arsenii Migliavacca a Trigolo, *presbyteri* et *fundatoris* (13 iun. 2017; Prot. 177/17).

Congregationis Sororum Parvularum Operariarum a Sacris Cordibus: textus *latinus* Missae in honorem beati Francisci Mariae Greco, *presbyteri* et *fundatoris* (18 oct. 2017; Prot. 598/16).

Instituti Sororum Ancillarum a Corde Iesu: textus *latinus* Missae in honorem beatae Catharinae a Maria Rodríguez, *religiosae* et *fundatricis* (26 oct. 2017; Prot. 421/17).

Instituti Sororum Angeli Custodis: textus *latinus* orationis collectae in honorem beati Aloisii Antonii Ormières, *presbyteri* et *fundatoris* (20 mar. 2017; Prot. 74/17).

Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum: textus *latinus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in

honorem futuri beati Arsenii Migliavacca a Trigolo, *presbyteri* (13 iun. 2017; Prot. 149/17).

textus *latinus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Francisci Solani Casey, *presbyteri* (12 sept. 2017; Prot. 309/17).

Societatis Iesu: textus *latinus* orationis collectae in honorem futuri beati Ioannis Sullivan, *presbyteri* (17 mar. 2017; Prot. 340/16).

Societatis Sancti Francisci Salesii: textus *latinus* orationis collectae in honorem futuri beati Titi Zeman, *presbyteri et martyris* (18 aug. 2017; Prot. 352/17).

II. CONFIRMATIO INTERPRETATIONUM TEXTUUM

1. *Conferentiae Episcoporum*

Africae Meridionalis: textus *anglicus* Ordinis Confirmationis (2 feb. 2017; Prot. 481/15);

textus *anglicus* Ordinis Celebrandi Matrimonium (22 feb. 2017; Prot. 482/15);

textus *anglicus* Precum eucharisticarum pro Missis cum pueris (25 mar. 2017; Prot. 483/15).

Angliae et Cambriae: textus *anglicus* Ordinis Dedicacionis Ecclesiae et Altaris (9 nov. 2017; Prot. 226/16);

textus *anglicus* Ordinis Benedicendi Oleum Catechumenorum et Infirmorum et Conficiendi Chrisma (18 nov. 2017; Prot. 337/17).

Argentinae: textus *hispanicus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalенаe, die 22 mensis iulii (11 iul. 2017; Prot. 253/17);

textus *hispanicus* partis Ritualis Romani cui titulus est *De Benedictionibus* (21 nov. 2017; Prot. 423/14).

Australiae: textus *anglicus* Ordinis Dedicacionis Ecclesiae et Altaris (9 nov. 2017; Prot. 342/14);

textus *anglicus* Ordinis Benedicendi Oleum Catechumenorum et Infirmorum et Conficiendi Chrisma (18 nov. 2017; Prot. 351/17).

Canadiae: textus *anglicus* Ordinis Dedicacionis Ecclesiae et Altaris (9 nov. 2017; Prot. 294/16);

textus *anglicus* Ordinis Benedicendi Oleum Catechumenorum et Infirmorum et Conficiendi Chrisma (18 nov. 2017; Prot. 396/17);

impressio excerptorum textuum ex Missali Romano lingua *anglica* (4 dec. 2017; Prot. 292/16).

Civitatium Foederatarum Americae Septentrionalis: textus *anglicus* impressionis excerptorum textuum ex Missali Romano (1 mar. 2017; Prot. 103/16);

textus *anglicus* Ordinis Dedicacionis Ecclesiae et Altaris (9 nov. 2017; Prot. 241/15).

Columbiae: textus *hispanicus* Lectionarii Missarum pro dominicis et festis (anni A), Lectionarii Missarum pro feriis Adventus, Nativitatis, Quadragesimae et Temporis Paschalis atque Lectionarii Missarum pro feriis temporis «per annum» (annorum primi et secundi) (13 maii 2017; Prot. 579/16);

textus *hispanicus* Lectionarii Missarum pro Dominicis et Festis anni B (10 aug. 2017; Prot. 400/17).

Conferentiarum Episcoporum linguae germanicae: mutatio textus *germanici* in additione nominis sancti Ioseph in Preces Eucharisticas II, III et IV (31 iul. 2017; Prot. 369/17).

Coreae: textus *coreanus* editionis typicae tertiae Missalis Romani (21 feb. 2017 ; Prot. 220/16);

textus *coreanus* Ordinis Celebrandi Matrimonium (16 mar. 2017; Prot. 99/17);

textus *coreanus* cui titulus est *Caeremoniale Episcoporum* (18 mar. 2017; Prot. 101/17);

textus *coreanus* Ordinis Confirmationis (31 maii 2017; Prot. 191/11/L);

textus *coreanus* Ordinis unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae (5 iun. 2017; Prot. 193/11/L);

textus *coreanus* partis Pontificalis Romani cui titulus est *De Ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum* (29 iul. 2017; Prot. 97/17);

textus *coreanus* Ordinis Baptismi Parvulorum (29 iul. 2017; Prot. 100/17);

textus *coreanus* Ordinis Initiationis Christianae Adultorum (20 sept. 2017; Prot. 794/11/L).

Hiberniae: textus *anglicus* Ordinis Confirmationis (22 feb. 2017; Prot. 735/15);

textus *gaedelicus* editionis typicae tertiae Missalis Romani (17 mar. 2017; Prot. 38/17);

textus *anglicus* Ordinis Dedicacionis Ecclesiae et Altaris (9 nov. 2017; Prot. 617/15);

textus *anglicus* Ordinis Benedicendi Oleum Catechumenorum et Infirmorum et Conficiendi Chrisma (18 nov. 2017; Prot. 161/17).

Hispaniae: textus *catalaunicus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalenae, die 22 mensis iulii (7 feb. 2017; Prot. 624/16);

textus *callaecus*, *catalaunicus* et *vasconicus* formulae sacramentalis consecrationis vini (3 mar. 2017; Prot. 54/17);

textus *hispanicus* Lectionarii Missarum pro Dominicis et Festis anni B (8 iul. 2017; Prot. 112/17);

textus *vasconicus* Missalis Romani (7 oct. 2017; Prot. 82/15).

Hungariae: textus *hungaricus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalenae, die 22 mensis iulii (20 nov. 2017; Prot. 497/16).

Indiae: textus in lingua v.d. *tamil* editionis typicae tertiae Missalis Romani (16 maii 2017; Prot. 316/15);

textus *anglicus* Ordinis Dedicationis Ecclesiae et Altaris (9 nov. 2017; Prot. 442/15);

textus *anglicus* Ordinis Benedicendi Oleum Catechumenorum et Infirmorum et Conficiendi Chrisma (18 nov. 2017; Prot. 212/17).

Keniae: textus in lingua v.d. *swahili*, Bibliorum Sacrorum pro usu liturgico (3 iun. 2017; Prot. 458/16).

Lettoniae: textus *lettonicus* partis Pontificalis Romani cui titulus est *De Ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum* (19 oct. 2017; Prot. 603/14).

Mexici: textus *tseltal* formularum sacramentalium Ordinationis episcopi, presbyterorum et diaconorum (27 oct. 2017; Prot. 830/13).

Nigeriae: textus in lingua v.d. *igbo* Ordinis Missae cum Praefationibus (24 feb. 2017; Prot. 61/15).

Peruviae: textus *hispanicus* Missalis Romani (3 iul. 2017; Prot. 419/16);

textus *hispanicus* Bibliorum Sacrorum Veteris et Novi Testamenti pro usu liturgico (31 oct. 2017; Prot. 378/17).

Poloniae: textus *polonicus* Litaniarum *De Domino Nostro Iesu Christo Sacerdote et Victima* atque *De Sanctissimo Sacramento* (1 dec. 2017; Prot. 630/14).

Scandiae: textus *sueticus* Ordinis Celebrandi Matrimonium (6 feb. 2017; Prot. 528/15);

textus *norvegicus* Ordinis Baptismi Parvulorum (18 mar. 2017; Prot. 247/16);

textus *islandicus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalenae, die 22 mensis iulii (11 maii 2017; Prot. 202/17);

textus *norvegicus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalenae, die 22 mensis iulii (16 maii 2017; Prot. 197/17);

textus *sueticus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalенаe, die 22 mensis iulii (30 maii 2017; Prot. 198/17);

textus *finnicus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalенаe, die 22 mensis iulii (24 iul. 2017; Prot. 199/17);

textus *danicus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalенаe, die 22 mensis iulii (1 aug. 2017; Prot. 196/17).

Ucrainae Latinorum: textus *ucrainus* Lectionarii Missarum pro tempore Quadragesimae et Paschae (28 iun. 2017; Prot. 379/16);

textus *ucrainus* Lectionarii Missarum pro tempore *per Annum* [Hebdomadae I-XI] (20 nov. 2017; Prot. 507/17);

textus *ucrainus* Praefationis pro Missa in festo sanctae Mariae Magdalенаe, die 22 mensis iulii (11 dec. 2017; Prot. 53/17).

Vietnamiae: textus *vietnamiensis* Lectionarii Missarum pro dominicis et festis ac pro feriis temporis «per annum» (Hebd. XVIII-XXXIV), necnon Missarum proprii et communis sanctorum, ritualium et pro variis necessitatibus, votivarum et pro defunctis (25 mar. 2017; Prot. 737/15);

textus *vietnamiensis* Missarum pro dominicis et festis ac pro feriis temporis «per annum» (Hebd. I-XXXIV), necnon Missarum proprii et communis Sanctorum, ritualium et pro variis necessitatibus, votivarum et pro defunctis (25 mar. 2017; Prot. 654/15).

2. Dioeceses

Agrigentinae, Italia: textus *italicus* Praefationis pro Missa in sollemnitate sancti Gerlandi, *episcopi*, Patroni (13 dec. 2017; Prot. 435/17).

Almeriensis, Hispania: textus *hispanicus* orationis collectae in honorem futurorum beatorum Iosephi Álvarez-Benavides y de la Torre, *presbyteri*, et sociorum, *martyrum* (9 feb. 2017; Prot. 58/17).

Araucensis, Columbia: textus *hispanicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri

beati Iesu Emilii Jaramillo Monsalve, *episcopi et martyris* (18 aug. 2017; Prot. 380/17).

Coloniensis, Germania: textus *germanicus* orationis collectae in honorem beati Iosephi Marxen, *presbyteri et martyris* (4 dec. 2017; Prot. 488/17).

Cuneensis, Italia: textus *italicus* Missae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem sancti Dalmati, *martyris* (23 iun. 2017; Prot. 283/17).

Garzonensis, Columbia: textus *hispanicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Petri Mariae Ramírez Ramos, *presbyteri et martyris* (18 aug. 2017; Prot. 358/17).

Kaišiadorensis, Lituania: textus *lituanus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Theopholi Matulionis, *episcopi et martyris* (22 feb. 2017; Prot. 610/16).

Oklahomensis, Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis: textus *anglicus* et *hispanicus* orationis collectae atque *anglicus* lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem beati Stanley Rother, *presbyteri et martyris* (25 iul. 2017; Prot. 275/17).

Rioiensis, Argentina: textus *hispanicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem beati Gregorii Martos Muñoz, *presbyteri et martyris* (10 aug. 2017; Prot. 315/17).

Ruremundensis, Nederlandia: textus *nederlandicus* Missae in honorem beatae Mariae a Sacro Corde Iesu pro basilica beatae Mariae a Sacro Corde Iesu in urbe v.d. *Sittard* (26 apr. 2017; Prot. 161/17).

Spediensis-Sarzanensis-Brugnatensis, Italia: textus *italicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem beatae Italiae Mela (16 nov. 2017; Prot. 270/17).

Southvarcensis, Anglia: textus *anglicus* orationis collectae in honorem beati Ansgarii Arnulfi Romero Galdámez, *episcopi et martyris* (12 dec. 2016; Prot. 393/16).

Viglevanensis, Italia: textus *italicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Teresii Olivelli, *martyris* (17 oct. 2017; Prot. 446/17).

4. *Instituta*

Congregationis Missionariorum a Sancto Carolo: textus *italicus* Liturgiae Horarum in honorem beati Ioannis Battistae Scalabrini, *episcopi et fundatoris* (13 maii 2017; Prot. 567/16);

textus *italicus* Liturgiae Horarum in honorem sancti Caroli Borromeo, *episcopi, titularis et patroni* (31 oct. 2017; Prot. 568/16).

Congregationis Sancti Ioseph: textus *italicus* et *lusitanus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Ioannis Schiavo, *presbyteri* (29 aug. 2017; Prot. 265/17).

Congregationis Servularum Sacratissimi Cordis Iesu: textus *anglicus, gallicus, hispanicus, italicus, polonicus* et *ucrainus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem beatae Clarae Szczęsna, *virginis* (10 apr. 2017; Prot. 382/15).

Congregationis Solesmensis Ordinis Sancti Benedicti: textus *gallicus* orationis collectae in honorem beatorum Iosephi Antón Gómez et sociorum, *presbyterorum et martyrum* (25 apr. 2017; Prot. 155/17).

Congregationis Sororum Dominae Nostrae a Consolatione: textus *hispanicus* Ordinis Professionis Religiosae (12 oct. 2017; Prot. 370/17).

Congregationis Sororum Filiarum Immaculatae Conceptionis de Bono Aëre: textus *hispanicus* Missae Votivae «De S. Vultu Domini Nostri Iesu Christi» (10 feb. 2017; Prot. 269/16).

Congregationis Sororum Mariae SS. Consolatricis: textus *italicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Arsenii Migliavacca a Trigolo, *presbyterorum* et *fundatoris* (13 iun. 2017; Prot. 177/17).

Congregationis Sororum Parvularum Operariarum a Sacris Cordibus: textus *italicus* Missae et Liturgiae Horarum in honorem beati Francisci Mariae Greco, *presbyteri* et *fundatoris* (18 oct. 2017; Prot. 598/16).

Instituti Calasantiani Filiarum a Divina Pastora: textus *hispanicus* Missae et Liturgiae Horarum in honorem futuri sancti Faustini Míguez, *presbyteri* et *fundatoris* (7 oct. 2017; Prot. 322/17).

Instituti Religiosarum a Sancto Ioseph de Gerunda: textus *hispanicus* Ordinis Professionis Religiosae (3 iul. 2017; Prot. 635/15).

Instituti Sororum Ancillarum a Corde Iesu: textus *hispanicus* Missae et Liturgiae Horarum in honorem beatae Catharinae a Maria Rodríguez, *religiosae* et *fundatricis* (26 oct. 2017; Prot. 421/17).

Instituti Sororum Angeli Custodis: textus *hispanicus* Missae et Liturgiae Horarum in honorem beati Aloisii Antonii Ormières, *presbyteri* et *fundatoris* (20 mar. 2017; Prot. 74/17).

Instituti Sororum v.d. «Vittime espiatrici di Gesù Sacramentato»: textus *italicus* Missae atque Liturgiae Horarum in honorem sanctae Mariae Christinae ab Immaculata Conceptione Brando, *virginis* et *fundatricis* (14 feb. 2017; Prot. 577/14).

Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum: textus *italicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Arsenii Migliavacca a Trigolo, *presbyteri* (13 iun. 2017; Prot. 149/17);

textus *anglicus, hispanicus et italicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Francisci Solani Casey, *presbyteri* (12 sept. 2017; Prot. 309/17).

Ordinis Fratrum Minorum Conventualium: textus *polonicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem beatorum Michaelis Tomaszek et Sbignei Strzałkowski, *presbyterorum* et *martyrum* (12 maii 2017; Prot. 115/17).

Societatis Apostolatus Catholici: textus *anglicus, gallicus, germanicus, hispanicus, lusitanus* et *polonicus* orationis collectae in honorem beatae Elisabethae Sanna (17 ian. 2017; Prot. 632/16).

Societatis Iesu: textus *catalaunicus* Proprii Missarum (3 ian. 2017; Prot. 168/14);

textus *anglicus, gallicus, hispanicus* et *italicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Ioannis Sullivan, *presbyteri* (17 mar. 2017; Prot. 340/16).

Societatis Sancti Francisci Salesii: textus *italicus* orationis collectae et lectionis alterius pro Officio lectionis Liturgiae Horarum in honorem futuri beati Titi Zeman, *presbyteri* et *martyris* (18 aug. 2017; Prot. 352/17).

III. CONCESSIONES CIRCA CALENDARIA

1. *Conferentiae Episcoporum*

Angliae et Cambriae: sollemnitates in Ascensione Domini et in Epiphania Domini diebus illis propriis assignantur, scilicet quadragesima post Pascha et 6 ianuarii. Si vero sollemnitas in Epiphania Domini in sabbato occurrat sequenti diei dominicae assignetur; si vero in feria secunda dominicae praecedenti (4 aug. 2107; Prot. 180/17).

Poloniae: variationes in Calendario dioecesium Poloniae (14 mar. 2017; Prot. 510/16).

Ruandae: translatio sollemnitatis Omnium Sanctorum a die 1^a mensis novembris ad I dominicam eiusdem mensis et Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum, si in dominica occurrat, ad feriam II post eandem dominicam (18 ian. 2017; Prot. 467/16).

Scotiae: sollemnitates Ss. Petri et Pauli, apostolorum, et in Assumptione beatae Mariae Virginis, si in sabbato occurrant sequenti diei dominicae assignentur; si vero in feria secunda dominicae praecedenti. Sollemnitas Omnium Sanctorum, si in sabbato occurrat, sequenti diei dominicae assignetur; si vero in feria secunda, sit de praeepto (28 oct. 2017; Prot. 142/17).

2. Dioeceses

Almeriensis, Hispania: translatio sollemnitatis sancti Indaletii, *episcopi* et patroni dioecesis, in paroeciis sancto Isidoro, *agricolae*, dicatis a die 15 ad diem 16 maii (19 apr. 2017; Prot. 192/17).

Aquensis in Gallia: 4 *februarii*, beati Mariae Eugenii a Iesu Infante, *presbyteri*, memoria ad libitum (19 aug. 2017; Prot. 595/16).

Bauzanensis-Brixinensis, Italia: 3 *octobris*, beati Iosephi Mayr-Nusser, *martyris*, memoria ad libitum (20 mar. 2017; Prot. 456/16).

Caxiensis Australis, Brasilia: 8 *iulii*, beati Ioannis Schiavo, *presbyteri*, memoria ad libitum (30 nov. 2017; Prot. 520/17).

Coloniensis, Germania: 16 *novembris*, beati Iosephi Marxen, *presbyteri et martyris*, memoria ad libitum (4 dec. 2017; Prot. 488/17).

Cosentinae-Bisinianensis, Italia: 13 *ianuarii*, beati Francisci Mariae Greco, *presbyteri*, memoria ad libitum (19 oct. 2017; Prot. 599/16).

Cremonensis, Italia: 10 *decembris*, beati Arsenii Migliavacca a Trigolo, *presbyteri*, memoria ad libitum pro universa Dioecesi et memoria in oppido v.d. *Trigolo* (30 nov. 2017; Prot. 518/17).

Fodiana-Bovinensis, Italia: 11 *septembris*, beatae Mariae Caelestis Crostarosa, *monialis*, memoria ad libitum (21 sept. 2017; Prot. 429/17).

Linciensis, Brasilia: 2 *martii*, beati Engelmaris Unzeitung, *presbyteri et martyris*, memoria ad libitum (4 maii 2017; Prot. 216/17).

Matritensis, Hispania: 8 *martii*, sancti Faustini Míguez, *presbyteri*, memoria ad libitum (6 dec. 2017; Prot. 502/17).

Mediolanensis, Italia: *22 iulii*, sanctae Mariae Magdalenae, festum (30 iun. 2017; Prot. 341/17).

Monoecensis, Principatus Monoecensis: Calendarium proprium (22 feb. 2017; Prot. 115/16).

Oriolensis-Lucentini, Hispania: *26 iunii*, sancti Iosephmariae Escrivá de Balaguer, *presbyteri*, memoria ad libitum (1 dec. 2017; Prot. 545/17).

Panormitanae, Italia: *24 septembris*, beati Francisci Spoto, *presbyteri et martyris*, memoria ad libitum (1 sept. 2017 Prot. 373/17).

Passaviensis, Germania: translatio sollemnitatis sancti Valentini, *episcopi* et patroni dioecesis, a die 7 ianuarii ad diem 1 iulii (10 feb. 2017; Prot. 59/17).

Posnaniensis, Polonia: *21 maii*, sancti Caroli Eugenii de Mazenod, *episcopi*; *2 decembris*, beati Raphaëlis Chyliński, *presbyteri*, memoriae ad libitum (5 dec. 2017; Prot. 30/17).

Premisliensis Latinorum, Polonia: *26 martii*, sancti Latronis; *18 maii*, sancti Stanislai Papczyński, *presbyteri*; *21 octobris*, beati Iacobi Strepa, *episcopi*, memoriae ad libitum (8 aug. 2017; Prot. 518/16).

Rioiensis, Argentina: *19 augusti*, beati Gregorii Martos Muñoz, *presbyteri et martyris*, memoria ad libitum (10 aug. 2017; Prot. 315/17).

Ruremundensis, Nederlandia: concessio celebrationis sollemnitatis beatæ Mariae a Sacro Corde Iesu in basilica beatæ Mariae a Sacro Corde Iesu in urbe v.d. *Sittard*, die ultimo sabbato mensis maii (26 apr. 2017; Prot. 161/17).

Spediensis-Sarzanensis-Brugnatensis, Italia: *28 aprilis*, beatæ Italiae Mela, memoria ad libitum (16 nov. 2017; Prot. 270/17).

Torontini, Canadia: *9 septembris*, beati Friderici Ozanam, *laici*, festum (8 iun. 2017; Prot. 179/17).

Ultraiectensis, Nederlandia: *26 iunii*, sancti Iosephmariae Escrivá de Balaguer, *presbyteri*, memoria ad libitum (6 iun. 2017; Prot. 277/17).

Viridimontanensis-Gorzoviensis, Polonia: *18 iunii*, beatae Mariae Virginis de Rokitno, patronae principalis dioecesis, sollemnitas (24 apr. 2017; Prot. 486/16).

Žilinenis: *8 maii*, beatae Mariae Virginis, Matris Ecclesiae, sollemnitas, in sanctuario beatae Mariae Virginis Matris Ecclesiae, in parocciis v.d. *Korňa* (25 apr. 2017; Prot. 184/16).

4. *Instituta*

Congregationis Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptione beatae Mariae Virginis: *18 maii*, sancti Stanislai Papczyński, *presbyteri et fundatoris*, sollemnitas (3 maii 2017; Prot. 229/17).

Congregationis Missionariorum a Sancto Carolo: translatio memoriae sancti Iustini, *martyris*, a die 1 ad diem 4 iunii (13 maii 2017; Prot. 567/16);

4 novembris, sancti Caroli Borromeo, *episcopi, titularis et patroni*, sollemnitas (31 oct. 2017; Prot. 568/16).

Congregationis Missionariorum de Mariahill: *2 martii*, beati Engelmarini Unzeitung, *presbyteri et martyris*, memoria ad libitum (4 maii 2017; Prot. 216/17).

Congregationis Missionariorum Sacratissimi Cordis Iesu: *6 novembris*, beatorum Antonii Arribas Hortigüela, *presbyteri*, et sociorum, *religiosorum et martyrum*, memoria ad libitum (1 dec. 2017; Prot. 522/17).

Congregationis Servularum Sacratissimi Cordis Iesu: Calendarium proprium (18 dec. 2017; Prot. 542/16).

Congregationis Solesmensis Ordinis Sancti Benedicti: *25 septembris*, beatorum Iosephi Antón Gómez et sociorum, *presbyterorum et martyrum*, memoria ad libitum (25 apr. 2017; Prot. 155/17).

Congregationis Sororum Parvularum Operariarum a Sacris Cordibus: *13 ianuarii*, beati Francisci Mariae Greco, *presbyteri et fundatoris*, festum (18 oct. 2017; Prot. 598/16).

Instituti Calasantiani Filiarum a Divina Pastora: 8 martii, futuri sancti Faustini Míguez, *presbyteri et fundatoris*, sollemnitas (7 oct. 2017; Prot. 322/17).

Instituti Sororum a Caritate S. Crucis ab Ingenbohl: Calendarium proprium (2 dec. 2017; Prot. 503/16).

Instituti Sororum Angeli Custodis: Calendarium proprium (31 maii 2017; Prot. 239/17).

Instituti Sororum Sancti Ioannis Baptistae: 7 februarii, sancti Alphonsi Mariae Fusco, *presbyteri et fundatoris*, sollemnitas (18 sept. 2017; Prot. 312/17).

Instituti Sororum v.d. «Vittime espiatrici di Gesù Sacramentato»: 20 ianuarii, sanctae Mariae Christinae ab Immaculata Conceptione Brando, *virginis et fundatricis*, sollemnitas;

translatio memoriae ad libitum sancti Fabiani, *papae et martyris*, et sancti Sebastiani, *martyris*, a die 20 ad diem 19 ianuarii (14 feb. 2017; Prot. 577/14).

Ordinis Canonorum Regularium Sanctae Crucis: Calendarium proprium (18 oct. 2017; Prot. 153/17).

Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum: 30 iulii, beati Francisci Solani Casey, *presbyteri*, memoria ad libitum (30 nov. 2017; Prot. 533/17);

10 decembris, beati Arsenii Migliavacca a Trigolo, *presbyteri*, memoria ad libitum (30 nov. 2017; Prot. 485/17).

Ordinis Sororum a Sanctissimo Salvatore vulgo Sanctae Birgittae: nonnullae variationes in Calendarium proprium (3 iul. 2017; Prot. 357/17).

Societatis Apostolatus Catholici: 17 februarii, beatae Elisabethae Sanna (17 ian. 2017; Prot. 631/16).

Societatis Sancti Francisci Salesii: 8 ianuarii, beati Titi Zeman, *presbyteri et martyris*, memoria ad libitum (2 oct. 2017; Prot. 353/17).

IV. PATRONORUM CONFIRMATIO

Sanctus Vincentius de Paulo, presbyter: Patronus apud Deum dioecesis et civitatis Limonensis, Costa Rica (17 ian. 2017; Prot. 1/17).

Sancta Catharina Tekakwitha, virgo: Patrona secundaria apud Deum dioecesis Sancti Pauli in Albertatus, Canada (25 ian. 2017; Prot. 68/15).

Sanctus Ioannes Paulus II, papa: Patronus apud Deum palatinatus *Cuiaviensis-Pomeranensis*; Thoruniensis, Polonia (26 ian. 2017; Prot. 592/16).

Sancta Veronica Giuliani, virgo: Patrona apud Deum gladiatoriae artis lusorum Italiae, Italia (10 mar. 2017; Prot. 82/17).

Sanctus Isidorus, agricola: Patronus apud Deum urbis Murgi, Almeiriensis, Hispania (25 mar. 2017; Prot. 146/17).

Beata Maria Virgo Angelorum: Patrona apud Deum et **Sanctus Ioseph** eius *sponsus*, Patronus secundarius apud Deum Instituti Sororum Angeli Custodis (31 maii 2017; Prot. 310/17).

Beata Salomea: Patrona apud Deum urbis v.d. *Skąła*, Kielcensis, Polonia (5 iun. 2017; Prot. 600/16).

Sanctus Rochus: Patronus apud Deum urbis v.d. *Patrica*, Italia (7 iun. 2017 ; Prot. 289/17).

Sanctus Ioannes XXIII, papa: Patronus apud Deum membrorum copiarum Italiae (17 iun. 2017; Prot. 267/17).

Sanctus Dalmatus, martyr: Patronus secundarius apud Deum dioecesis Cuneensis, Italia (23 iun. 2017; Prot. 283/17).

Beata Maria Virgo de Skalmierzyce: Patrona apud Deum urbis et communis v.d. *Nowe Skalmierzyce*; Calissiensis, Polonia (1 aug. 2017; Prot. 585/16).

Sanctus Martinus Turonensis, episcopus: Patronus apud Deum urbis v.d. *Kętrzyn*; Varmiensis, Polonia (9 aug. 2017; Prot. 485/16).

Sancta Margarita de Antioquia in Pisidia, *virgo et martyr*: Patrona apud Deum urbis v.d. *Nowy Sącz*; Tarnoviensis, Polonia (10 aug. 2017; Prot. 634/16).

Sanctus Ioannis Paulus II, *papa*, et sanctus Adalbertus, *episcopus et martyr* : Patroni apud Deum, ille principalis et hic secundarius, actionis catholicae in Polonia; Polonia (4 sept. 2017; Prot. 168/17).

Beata Maria Virgo sub titulo v.d. *Nossa Senhora da Piedade*: Patrona apud Deum archidioecesis Bellohorizontinae; Bellohorizontinae, Brasilia (17 oct. 2017; Prot. 478/17).

Sancta Barbara, *virgo et martyr*: Patrona apud Deum urbis v.d. *Knurow*; Katowicensis, Polonia (17 oct. 2017; Prot. 319/17).

Sanctus Stanislaus Kostka: Patronus principalis apud Deum dioecesis Plocensis; Plocensis, Polonia (20 nov. 2017; Prot. 356/17).

Sancta Hedvigis, *religiosa*: Patrona apud Deum urbis v.d. *Wleń*; Legnicensis, Polonia (14 dec. 2017; Prot. 561/17).

V. INCORONATIONES IMAGINUM

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo *de Sperantia*, in ecclesia paroeciali Deo in honorem sancti Aegidii e sanctae Annae dicata, in civitate Granatensi, pie colitur; Granatensis, Hispania (26 ian. 2017; Prot. 588/16).

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo *de Fatima*, in ecclesia-sanctuario, in loco v.d. *Krysowice*, pie colitur; Leopolitanae Latorum, Polonia (8 maii 2017; Prot. 251/17).

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo Matris Dei Reginae Familiae, in ecclesia-sanctuario, in civitate v.d. *Chorzelów*, pie colitur; Tarnoviensis, Polonia (13 maii 2017; Prot. 221/17).

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo *de Fatima*, in ecclesia-sanctuario, in civitate v.d. *Tarnów*, pie colitur; Tarnoviensis, Polonia (13 maii 2017; Prot. 222/17).

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo Matris Consolationis, in ecclesia-sanctuario Calvariae, in civitate v.d. *Wiele*, pie colitur; Pelplinensis, Polonia (13 maii 2017; Prot. 298/16).

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo Matris Consolationis, in ecclesia paroeciali, in civitate v.d. *Kombornia*, pie colitur; Premisliensis Latinorum, Polonia (13 maii 2017; Prot. 86/17).

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo beatae Mariae Virginis de Fatima, in ecclesia sanctuario Sancti Michaelis Archangelis, in civitate v.d. *Miejsce Piastowe*, pie colitur; Premisliensis Latinorum, Polonia (13 maii 2017; Prot. 87/17).

Beata Maria Virgo una cum Iesu Infante: Gratiosa imago, quae sub titulo v.d. Bienaventurada Virgen María de O Corpiño, in ecclesia sanctuario, in civitate v.d. *Losón*, pie colitur; Lucensis, Hispania (15 maii 2017; Prot. 207/17).

Beata Maria Virgo una cum Iesu Infante: Gratiosa imago, in loco v.d. *Altura*, pie colitur; Segobricensis-Castellionensis, Hispania (8 iun. 2017; Prot. 10/17).

Beata Maria Virgo una cum Iesu Infante: Gratiosa imago, quae sub titulo v.d. *del Pilar*, in loco *Sanctae Crucis Manilae*, pie colitur; Manilensis, Philippinae (27 iun. 2017; Prot. 302/17).

Beata Maria Virgo una cum Iesu Infante: Gratiosa imago, quae sub titulo beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, in urbe v.d. *Rute*, pie colitur; Cordubensis, Hispania (23 iul. 2017; Prot. 269/17).

Beata Maria Virgo: Gratiosa imago, quae sub titulo de Sperantia in ecclesia paroeciali sancto Iacobo, apostolo, dicata, in civitate v.d. *Figuerola del Camp*, pie colitur; Tarraconensis, Hispania (25 iul. 2017; Prot. 350/17).

Beata Maria Virgo de Monte Carmelo: Gratiosa imago, quae in ecclesia conventuali Patrum Carmelitarum, in civitate v.d. *El Burgo de Osuma*, pie colitur; Oxomensis-Sorianus, Hispania (31 iul. 2017; Prot. 342/17).

Beata Maria Virgo una cum Iesu Infante: Gratiosa imago, quae sub titulo v.d. *of Light*, pie colitur, in loco v.d. *Cainta, Rizal*; Antipolensis, Philippinae (6 dec. 2017; Prot. 481/17).

Beata Maria Virgo una cum Iesu Infante: Gratiosa imago, quae sub titulo v.d. *Milagrosa*, pie colitur, in loco v.d. *Badoc*; Laoagensis, Philippinae (6 dec. 2017; Prot. 495/17).

VI. TITULI BASILICAE MINORIS

Buffalensis, Civitates Foederatae Americae Septentrionalis: Ecclesia paroecialis Deo in honorem beatae Mariae Virginis Angelorum, in urbe v.d. *Olean*, dicata (14 feb. 2017; Prot. 426/16).

Bielscensis-Żywiecensis, Polonia: Ecclesia-sanctuarium Deo in honorem sancti Nicolai, *episcopi*, in urbe v.d. *Rychwałd*, dicata (25 mar. 2017; Prot. 322/16).

Sancti Christophori in Venetiola, Venetiola: Ecclesia paroecialis Deo in honorem sancti Antonii de Padova, *presbyteri* et *Ecclesiae doctoris*, in urbe v.d. *San Antonio del Táchira*, dicata (25 mar. 2017; Prot. 470/16).

Vilnensis, Lituania: Ecclesia paroecialis Deo in honorem Visitationis beatae Mariae Virginis, in urbe Trocensi, dicata (15 aug. 2017; Prot. 194/17).

Bellohorizontinae, Brasilia: Ecclesia-sanctuarium Deo in honorem beatae Mariae Virginis v.d. *Nossa Senhora da Piedade*, prope oppidum v.d. *Caeté, (Minas Gerais)*, dicata (17 oct. 2017; Prot. 479/17).

Premisliensis Latinorum, Polonia: Ecclesia paroecialis Deo in honorem Transfigurationis Domini, in civitate v.d. *Brzozów*, dicata (8 nov. 2017; Prot. 37/17).

Arlingtonensis, Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis: Ecclesia paroecialis Deo in honorem sanctae Mariae, in urbe v.d. *Alexandria*, dicata (6 dec. 2017; Prot. 406/17).

Graecensis-Seccoviensis, Austria: Ecclesia paroecialis Deo in honorem beatae Mariae Virginis Perdolentis, in urbe v.d. *Weiz*, dicata (6 dec. 2017; Prot. 408/17).

Siedlecensis, Polonia: Ecclesia-sanctuarium Deo in honorem Sanctissimae Trinitatis, in urbe v.d. *Janów Podlaski*, dicata (6 dec. 2017; Prot. 593/16).

Sonsonensis, Columbia: Ecclesia paroecialis Deo in honorem sancti Iudae Thaddaei, in urbe v.d. *El Santuario - Antioquia*, dicata (6 dec. 2017; Prot. 465/16).

Tyrnaviensis, Slovachia: Ecclesia paroecialis Deo in honorem sancti Andreae, apostoli, in urbe v.d. *Komárno*, dicata (6 dec. 2017; Prot. 443/16).

VII. DECRETA VARIA

Ordinis Augustinianorum Recollectorum: Concessio celebrationis Missae in honorem Omnium Sanctorum Ordinis in omnibus Monasteriis eiusdem Ordinis die 12 novembris (3 mar. 2017; Prot. 77/17).

Torontini, Canadia: Concessio Dicationis novae ecclesiae in civitate v.d. *Markham* exstruenda in honorem beati Friderici Ozanam (8 iun. 2017; Prot. 179/17).

Ugandae: translatio, pro hoc anno, sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi a die 3 ad diem 10 iunii 2018 (8 iun. 2017; Prot. 307/17).

RESPONSA

CIRCA FESTE E PIETÀ POPOLARE

Per l'utilità che può rappresentare in situazioni pastorali che implicano il raccordo tra celebrazioni liturgiche e devozioni popolari, si riproduce uno stralcio della lettera di risposta ai Quesiti posti da un Vescovo italiano relativi al nesso tra disciplina liturgica e forme culturali legate a feste e processioni in onore della beata Vergine e dei Santi.

Prot. N. 201/17

(...) I principi tenuti presenti da Vostra Eccellenza nel riorganizzare e regolamentare, dopo vasta consultazione del Clero e tempi di attuazione delle linee indicate, corrispondono alla normativa vigente in materia liturgica, esposta nelle *Norme generali per l'Anno liturgico e il Calendario* e nel *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*. Premesso che i casi concreti debbono essere risolti nel rispetto della normativa generale, la quale non prevede ovviamente la soluzione più conveniente per ogni singola situazione, che compete in ultima istanza alla saggia decisione del Vescovo, vengo ai quesiti posti, limitandomi ai dati esposti.

1 – “Nel periodo estivo molti parroci stabiliscono arbitrariamente una domenica per celebrare feste popolari con annessa processione di titoli mariani non liturgici. Questo è lecito?”.

La risposta si può trovare nel n. 230 del *Direttorio su pietà popolare e liturgia*. Certo, a destare perplessità è lo stabilire “arbitrariamente” date, poiché ogni eventuale scelta dovrebbe essere valutata dall'autorità competente a farlo, alla luce della normativa liturgica e delle sue implicazioni, e non di criteri dettati da convenienze altre.

2 – “Si verifica il caso di un titolo mariano non liturgico celebrato nella III o IV domenica di Pasqua con annessa processione. È lecito?”.

Le *Norme generali per l'Anno liturgico e il Calendario* stabiliscono che le domeniche di Pasqua hanno la precedenza su tutte le solennità liturgiche (cf. n. 5). Nel caso, si tratta di “un titolo mariano non liturgico” e, dunque, neppure celebrabile con grado e con testi liturgici.

3 – “Si verifica che il patrono principale di una città o un altro titolo si celebri liturgicamente nella sua data liturgica, nella pietà popolare invece in una domenica, arbitrariamente scelta per fare la processione, pur mantenendo i testi della Messa del tempo ordinario. Ci siamo orientati nell'invitare a fare svolgere la processione nel giorno liturgico proprio, ma spesso in questo registriamo alcune resistenze”.

Alla luce del citato n. 230 del *Direttorio su pietà popolare e liturgia*, sembra assai saggio l'orientamento preso di promuovere la processione in onore di un Santo nel giorno proprio della festa; le resistenze, data la prassi invalsa, sono comprensibili, ma l'educazione potrà aiutare a fare dei passi avanti. Se la festa del Patrono cade in settimana, e si stimasse utile pastoralmente riprenderla in una vicina domenica del tempo ordinario, il n. 58 delle citate *Norme generali* offre elementi di discernimento a chi compete decidere. Il compiere una processione “votiva” in onore di un Santo in una domenica, celebrata questa con i testi liturgici della domenica, per sé non è proibito, trattandosi di espressioni di pietà non liturgica che non pregiudicano la celebrazione liturgica della domenica. Se tuttavia, vi è pregiudizio, allora è questo il motivo da valutare al fine di non favorire una concorrenza culturale e il disorientamento tra i fedeli. Proprio tale tipo di problematica implica il discernimento del Parroco con il Vescovo, sentiti i rispettivi organi di governo pastorale.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti (...)

DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DALLA NATURA
DELLA LITURGIA
CONSIDERAZIONI IN MARGINE AL MOTU PROPRIO
*MAGNUM PRINCIPIUM**

La Costituzione *Sacrosanctum Concilium* nel suo *Prooemium* mentre afferma essere proprio scopo *instaurandam atque fovendam Liturgiam*¹ aggiunge che per inquadrare il proprio dettato occorre richiamare alla mente «*quae sequuntur principia*».² Per questo negli artt. 5-13 è proposta in modo riassuntivo la base teologico-pastorale della Liturgia dove, a partire dall'art. 11, appare il principio fondamentale sul piano pastorale: la «partecipazione attiva»³ illustrata dagli avverbi: «*scienter, actuose et fructuose*». Negli articoli seguenti la «partecipazione del popolo di Dio» alle celebrazioni liturgiche verrà indicata con altri significativi aggettivi come: «*interna et externa*» art. 19, «*plena/plenaria*», «*communitatis propria*» artt. 21, 41, «*pia*» art. 50, e addirittura con: «*facilis*» art.

* Traduzione in inglese: <http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/motu-proprio/-/magnum-principium---3-settembre-2017-/articoli/mario-lessi-ariosto--s-j-/english.html>

¹ Art. 1.

² Art. 3.

³ Cf. per partecipazione attiva o altre espressioni, sinonime o equivalenti: cf. artt. 11, 14, due volte, 21, 27, 30, 31, 37, 41, 48, 50, 53, 56, 79, 83, 84, 85, 87, 90, 100, 113, 114, 118, 121, 124. Per una riflessione di indole generale cf. H. SCHMIDT, *Il popolo cristiano al centro del rinnovamento liturgico*, in: *La Civiltà Cattolica*, 115 (1964) I, 123ss; J. Card. LERCARO, *La participation active, Principe fondamentale de la reforme pastorale et liturgique de Pie X*, in: *La Maison Dieu*, n. 37 (1954), 16-24; per una riflessione più dottrinale cf. J. PASCHER, *Das Wesen der Tätigen Teilnahme, Ein Beitrag zur Theologie der Konstitution über die Hl. Liturgie*, in: A. A. *Miscellanea liturgica in onore di S.E. il Card. Giacomo Lercaro*, Roma, 1966, vol 1, 211-229.

79, quando la Costituzione parla della possibilità di amministrazione di alcuni sacramentali da parte di laici. Anche se l'avverbio «*facile*» era già stato usato con il verbo «*percipere*» nell'art. 21.

Partecipazione attiva

Tutta l'opera della riforma della liturgia doveva essere orientata alla partecipazione cosciente, attiva, comunitaria, facile, come dice parte dell'art. 21: «*Qua quidem instauratione, textus et ritus ita ordinari oportet, ut sancta, quae significant, clarius expriment, eaque populus christianus in quantum fieri potest, facile percipere atque plena, actuosa et communitatis propria celebratione participare possit*».

Per illustrare questo testo ci sembra utile riprendere qui ciò che scrisse, nel 1964, Dom Cipriano Vagaggini, OSB, nell'espore le *Idee fondamentali della Costituzione liturgica*, in un paragrafo inteso a spiegare «l'animo che pervade le sue disposizioni miranti alla riforma», dal significativo titolo: «Non imporre al popolo inutili difficoltà», che così introdusse: «Si può dire, in una parola, che la volontà fondamentale del concilio in questa materia sia di rendere nuovamente la liturgia in tutto genuina ed autentica. Cioè di fare sì, che risponda bene, non solo sotto l'aspetto pastorale dell'efficacia psicologica, didattica e comunitaria agli scopi complessivi integrali cui, per sua natura, deve rispondere. Ma la liturgia è un complesso di segni – segni parole, segni cose, segni gesti – che devono esprimere una realtà sacra, affinché il popolo, attraverso di essi, la percepisca e vi prenda pienamente parte. Così, avere una liturgia autentica vuol dire praticamente, avere una liturgia in cui testi e riti, quali segni, esprimano chiaramente per il popolo la realtà sacra che significano, che questi possa, senza inutili difficoltà, come immedesimarvisi pienamente. Senza inutili difficoltà, cioè, non esigite dalla trascendenza stessa delle cose divine».⁴

⁴ In *La Sacra Liturgia rinnovata dal Concilio, Studi e commenti intorno alla Costituzione Liturgica del Concilio Ecumenico Vaticano II*, a cura di G. BARAÚNA, OFM, Torino, 1964, 1965, 60-61.

Il Motu proprio *Magnum principium*, e in particolare le sue due programmatiche parole iniziali, con il quale papa Francesco ha recuperato per la Chiesa latina una maggiore fedeltà al dettato dell'art. 36 della Costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium* ci hanno fatto ritornare alla mente quanto ebbe a dire Paolo VI in un discorso ai Membri e Periti del *Consilium ad exsequendam Constitutionem Liturgicam* il 19 aprile 1967. Nell'esprimere la propria amarezza per l'attacco rivolto in una pubblicazione contro il cardinal Giacomo Lercaro con la quale gli autori intendevano difendere la conservazione della lingua latina nelle celebrazioni liturgiche, Paolo VI, pur non entrando nella questione del latino, così si esprese: « quae certo est quaestio digna ad quam diligenter attendatur, sed non eiusmodi ut solvi possit qui *magno illi principio adversetur, per Concilium confirmato, ex quo precatio liturgica, ad populi captum accommodata, intellegi quaeat* et qui alteri repugnet principio quod ingenii cultu, humanae consortionis proprio, nunc expostulatur, principio dicimus ex quo animi sensus intimi et sincerissimi sermone qui in ipsa vulgi consuetudine viget exprimentur ».⁵

Da questo testo appare bene la convinzione che ha guidato Paolo VI nel concedere, in modo progressivo, l'uso della lingua propria ai partecipanti alle celebrazioni liturgiche nelle due convergenti direzioni: quello della comprensione dei testi e quello della possibilità di espressione nella lingua usata nella propria vita. Due principi che si richiamano a vicenda.

Del primo soprattutto, quello che Paolo VI denota come « *magnum principium* », è detto che il Concilio lo aveva confermato. Esso, dopo Pio X,⁶ era infatti stato più volte formulato nell'ambito del Movimento

⁵ AAS 59 (1967) 419 il corsivo è nostro.

⁶ Pio X usa il termine « partecipazione attiva », in un senso generale in cui l'accento sembra dover cadere sull'aggettivo « attiva » in quanto si oppone ad alcuni modi di fare che riducevano il popolo cristiano ad essere passivo. Nel Motu Proprio *Tra le sollecitudini* del 22 novembre 1903 dove afferma: « Essendo infatti nostro vivissimo desiderio che il vero spirito cristiano rifiorisca per ogni modo e si mantenga nei fedeli tutti, è necessario provvedere prima di ogni altra cosa alla santità

liturgico il cui scopo era quello di restituire al popolo cristiano la comprensione e l'amore per la liturgia in modo che la loro partecipazione li coinvolgesse fin dal profondo. Pio XI lo ripete nel 1928 in nuova forma nella sua *Cost. Ap. Divini cultus*,⁷ principio che venne assunto nell'enciclica *Mediator Dei* come scopo da raggiungere,⁸ regolato da norme,⁹ applicato, anche se con moderata cautela, nelle edizioni dei Rituali bilingui e in varie concessioni della Santa Sede.¹⁰

e alla dignità del tempio, dove appunto i fedeli si radunano per attingere tale spirito dalla sua prima ed indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e solenne della Chiesa» ASS 36 (1903-4) 387-388 (il testo latino autentico traduce partecipazione attiva con «*actuosa communicatio*»). Notare che tale «partecipazione attiva» doveva attuarsi al tempo di Pio X nonostante l'uso della lingua latina come unica lingua ammessa nelle celebrazioni liturgiche. Durante il suo pontificato il Papa usa anche «partecipazione» in un senso più sacramentale-teologico quando nel Decreto della S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti *Quam singulari* si legge «*nec sacrae mensae participes fieri coeperunt infantes*» per indicare il tempo che Pio X vuol far terminare aprendo la partecipazione all'Eucaristia a coloro che avevano l'uso di ragione AAS 2 (1910) 578. Certamente questo ultimo senso è più specifico e non può non avere la sua fonte nel «*participatio*» impiegata nel Canone Romano e in non poche orazioni del Missale Romanum. Poiché nel 1911 la riforma del Breviario, *Laus perennis*, divenne anche per molti laici un invito a pregare con la Chiesa, e di conseguenza cominciarono a circolare per loro delle prime versioni nelle lingue parlate, si può dedurre che tra la «partecipazione attiva» e l'uso della lingua parlata nasceva già un nesso anche se non direttamente inteso dagli interventi dell'autorità. L'espressione «partecipazione attiva» si ritrova anche in una lettera dell'anno 1915 al tempo di Benedetto XV, inviata dal card. P. Gasbarri all'abate di Monserrat relativa alla liturgia.

⁷ AAS 21 (1929) 34, 39-40.

⁸ Cf. AAS 39 (1947) 545, 560-562.

⁹ Cf. S. Congr. Rituum, *Instr. de Musica sacra et sacra Liturgia*, 3 settembre 1958, nn. 22-27: AAS 50 (1958) 637-641.

¹⁰ L'uso di lingue volgari nella Liturgia Romana è esistito, «annuente Ecclesia Romana» anche prima del Concilio Tridentino, e anche nei secoli successivi a quel Concilio è stato ammesso dalla Chiesa di Roma. Nel 1921 Benedetto XV permise la preparazione di traduzioni in lingua slovena, approvate nel 1932; nel 1927 Pio XI fece stampare in Vaticano una nuova edizione, più intelligibile, del Messale glagolitico per le diocesi della Dalmazia, e Pio XII aveva permesso la

Prima della *Mediator Dei* è evidente che la « partecipazione attiva » desiderata e regolata non arrivava all'uso della lingua parlata e pertanto non esigeva la traduzione dei testi liturgici. Le prime concessioni di lingua volgare riguardarono i Rituali, le Letture bibliche nella Messa, e la preghiera e i canti del popolo. Nel 1963 il Congresso per gli studi liturgici tenuto a Lugano esplicitamente chiese alla Santa Sede: « Pour faciliter la participation plus fructueuse du peuple à la liturgie, le Congrès demande très humblement que les Ordinaires des lieux aient le pouvoir de permettre au peuple, selon les circonstances, non seulement d'entendre la Parole de Dieu dans sa langue, mais également d'y répondre en priant et en chantant dans la même langue y compris la messe chantée ».¹¹ La richiesta era insieme ampia e moderata, lettura e preghiera del popolo; l'estensione relativa alle messe cantate si fondava sul fatto che in Germania era stato concesso l'uso della lingua parlata anche nei canti della Messa, in deroga a quanto aveva sempre negato la S. Congregazione dei Riti¹² e che varie altre nazioni desideravano. Ma lo spirito di questo Dicastero, nel 1962, sembrava essere già entrato, anche per quanto riguardava l'uso del volgare, in una logica di maggiore apertura come prova il testo tipico dell'*Ordo Baptismi adultorum*:¹³ « 5. *Omnes formulae dici possunt lingua vernacula, versiones tamen a*

traduzione in lingua ebraica per i neofiti. Dopo la *Mediator Dei* nell'aprile 1948 il S. Ufficio (riprendendo non il testo, ma il decreto che il 26 marzo 1615 autorizzava la traduzione cinese del Messale) permette un Messale in lingua letteraria cinese. Per ulteriori testimonianze Cf. A.-G. MARTIMORT, *Essai historique sur les traductions liturgiques*, in *La Maison Dieu*, n. 86 (1966) 75-105; e già prima: ID., *La discipline de l'Eglise en matière de langue liturgique. Essai historique*, in *La Maison Dieu*, n. 11 (1947), 50-54; cf. anche n. 53 (1958) 34-4

¹¹ Cf. *La Maison Dieu*, n. 37 (1954) 15.

¹² Cf. B. FISCHER, *Das «Deutsche Hochamt»*, in *Liturgisches Jahrbuch*, 3 (1953), 41-53, 108-110.

¹³ Cf. Cap. IV, 2 *Ordo Baptismi adultorum per gradus Catechumenatus dispositus*, *Normae pro usu huius Ordinis*, nn. 5-6: AAS 54 (1962) 315. Cf. P.-M. GY, *Le nouveau Rite du Baptême des adultes*, in *La Maison Dieu*, n. 71 (1962) 15-27 in particolare 24-27.

Conferentiis episcopalibus cuiusque nationis vel regionis, vel ab Ordinario loci approbata ...6. Versiones in linguam vernaculam parari curent Conventus episcopales pro variis regionibus, a Commissione peculiariter ad hoc deputata, in qua viri propriae cuiusque linguae apprime periti, sive sint clerici sive laici, textum conficiant, non tantum fidelem, sed et spiritui quoque linguae respondentem. Versiones demum a dictis Conferentiis episcopalibus debite approbentur, non tamen ultra spatium decem annorum, ita ut versiones praedictae continuo linguarum progressui aptari possint».¹⁴

Dopo approvata la Costituzione liturgica e iniziate anche le concessioni relative alle traduzioni, riguardo alla partecipazione dei fedeli nel 1966 Paolo VI disse, in una Udienza generale: «ecco una delle più ripetute e delle più autorevoli affermazioni del Concilio ecumenico a riguardo del culto divino, della Liturgia; tanto che questa affermazione può dirsi uno dei princìpi caratteristici della dottrina e della riforma conciliare. Esso ricorre più volte nei termini più espliciti: «...i pastori d'anime (il Concilio rivolge, prima che ad altri, a loro la sua parola) devono vigilare attentamente che nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi che ne assicurano la valida e lecita celebrazione, ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente» (*Cost. Sacrosanctum Concilium*, 11). E poi la raccomandazione si volge ai fedeli: «È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli siano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della Liturgia e alla quale il popolo cristiano – stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo redento (*1 Petr.* 2, 9) ha diritto e dovere in forza del Battesimo». La Liturgia è «infatti la prima e indispensabile fonte, dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano (*Ibid.*, art. 14). Potremmo moltiplicare le citazioni. Il pensiero della Chiesa è chiaro: il popolo cristiano non deve semplicemente e passivamente

¹⁴ L'apertura di questo Libro liturgico, di fatto non entrato in pieno vigore, per l'iniziare del Concilio Vaticano II venne messa in luce da autorevoli liturgisti, come ad es. P.-M. Gy.

assistere alle cerimonie del culto divino; deve capirne il senso e deve esservi associato in modo che la celebrazione sia piena, attiva e comunitaria (cf. *ibid.*, art. 21). Si può veramente dire, a questo riguardo, che l'aggiornamento del Concilio è stato un ritorno alle sorgenti sia storiche, che interiori della spiritualità cristiana. Due osservazioni consegniamo alla vostra riflessione. La prima riguarda le caratteristiche della partecipazione liturgica, tanto raccomandata dal Concilio: cosciente; ecco la prima caratteristica; e basterebbe questa per fare un'apologia umanistica della religione, che la Chiesa inculca ai suoi fedeli; la preghiera della Chiesa non è ermetica, non è sottratta all'intelligenza del popolo; essa piuttosto va incontro alla sua capacità e alla sua avidità di conoscere e di capire; essa fa propria la parola di Cristo: "Tutti saranno alunni di Dio: erunt omnes docibiles Dei" (*Io* 6, 45); attiva e personale, ecco una seconda caratteristica della partecipazione liturgica; e terza, comunitaria. Ormai sappiamo queste cose. Diremo ancora con Gesù: "Se voi sapete queste cose, sarete beati se le mettete in pratica! Si haec scitis, beati eritis si feceritis ea"! (*Io* 13, 17)».¹⁵

Il Concilio infatti, come sopra accennato, fin dal Capitolo primo della *Sacrosanctum Concilium* aveva affermato quel principio sia nella parte prima che tratta della natura della Sacra Liturgia e della sua importanza nella vita della Chiesa volta a che nelle azioni liturgiche i fedeli «*scienter actuose et fructuose ... participant*» (cf. art. 11) sia dove *ex professo* tratta della formazione liturgica di tutti i fedeli per favorire la loro «*plenam... , consciam et actuosam liturgicarum celebrationum participationem*» (cf. art. 14).

Mentre l'articolo 11 usa il generico «*sacram Liturgiam*» e «*fideles*», due volte; nell'articolo 14 si specifica meglio che ciò riguarda «*universi fideles*», «*totius populi*»,¹⁶ senza distinzione di lingua, estesa a tutte le «*celebrationes liturgicae*», basata sia sul principio del diritto/dovere deri-

¹⁵ PAOLO VI, *Allocuz. all'udienza generale*, 6 aprile 1966; cf. *Notitiae* 17, 1966, 122-123.

¹⁶ Cf. SC art. 41: «*plenaria et actiosa participatione totius plebis sanctae*».

vante dal Battesimo, sia sul fatto che la Liturgia è la prima e necessaria fonte che permette ai fedeli di attingere il vero spirito cristiano, come già a partire da Pio X il movimento liturgico andava sottolineando. Si deve inoltre notare che in ambedue gli artt. 11 e 14 vengono usati o l'avverbio «*scienter*» o l'aggettivo «*conscia*» che, pur alludendo in primo luogo alla specifica formazione del popolo di Dio, preludono anche a quanto nella Costituzione liturgica verrà detto in seguito a proposito della comprensione di riti e testi, e pertanto dell'uso della lingua usata dai fedeli. Più direttamente vi allude l'art. 21 con il suo «*eaque populus christianus in quantum fieri potest, facile percipere atque ... participare possit*» soprattutto se si tiene conto di quanto dirà in seguito l'art. 33: «*Etsi sacra Liturgia est praecipue cultus divinae maiestatis, magnam etiam continet populi fidelis eruditionem. In Liturgia enim Deus ad populum suum loquitur; Christus adhuc Evangelium annuntiat. Populus vero Deo respondet tum cantibus tum orationibus. Immo, preces a sacerdote, qui coetui in persona Christi praeest, ad Deum directae, nomine totius plebis sanctae et omnium circumstantium dicuntur. ... Unde non solum quando leguntur ea "quae ad nostram doctrinam scripta sunt" (Rom 15,4), sed etiam dum Ecclesia vel orat vel canit, vel agit, participantium fides alitur, mentes in Deum excitantur. ...*».

Diritti e doveri in materia liturgica

Siamo di fronte ad una netta dichiarazione del diritto del popolo cristiano a «*facile percipere*» e del dovere pastorale della Chiesa di andare incontro a tale diritto. Circa l'uso nella Liturgia della lingua parlata dal popolo cristiano nelle varie parti del mondo, il Concilio, pur nella convinzione che sarebbe stato uno degli elementi più efficaci e decisivi per la partecipazione del popolo di Dio alla preghiera della Chiesa, non ha voluto imporla, ma non ha nemmeno chiuso la possibilità di adottarla, come mostra l'elasticità delle formulazioni sia dell'art. 36 § 2, sia dell'art. 54, da leggere sempre alla luce dell'art. 22. Posto nel § 1 dell'art. 22 come indiscusso il principio che la «*Sacrae Liturgiae moderatio*» dipende unicamente dall'autorità della Chiesa che è della Sede Apostolica e, a norma del diritto, del Vescovo, nel § 2, su propo-

sta della Commissione liturgica conciliare, venne introdotto un nuovo fondamentale principio, valido per tutta l'opera della riforma, quello del «decentramento», stilato in una formulazione giuridica in quel momento accettabile per tener conto delle diverse situazioni esistenti nelle varie Chiese particolari. Il principio suona così: «*Ex potestate a iure concessa, rei liturgicae moderatio inter limites statutos pertinet quoque ad competentes varii generis territoriales Episcoporum coetibus legitime constitutos*». Al tempo del Concilio infatti non esistevano dappertutto quelle che oggi indichiamo come *Conferenze Episcopali* e la terminologia usata dal Concilio si applicava così non solo alle Conferenze Episcopali in senso proprio, ma anche ai concili plenari e provinciali, e, se opportuno, a gruppi di vescovi di varie regioni.¹⁷ Con la ripetizione anche in questo paragrafo 2 del concetto: «*rei liturgicae moderatio*» si vuole indicare un potere legislativo in vero senso, diritto di proporre ma anche di decidere, salvo il dover poi sottomettere le decisioni alla conferma della Santa Sede, che riconosce la forza di legge della decisione presa, dandole un nuovo vigore giuridico. Con la specificazione: «*inter limites statutos*» si vuole significare che detta autorità può agire solo nella dipendenza dalla Santa Sede, che le decisioni avranno valore solo nella rispettiva regione e che avranno valore se non oltrepasseranno le attribuzioni sanzionate dalla Costituzione liturgica o da successive leggi ed infine che prima di essere applicate dovranno essere sottomesse alla Santa Sede. Tuttavia nell'art. 22 la Costituzione non indica fino a dove si estende il potere di questi nuovi soggetti di potere. A questo hanno provveduto: per l'uso del volgare gli artt. 36, 54, 63 e 101; per gli adattamenti gli artt. 37-40.

Nuova norma codiciale

Anche se la mutazione del dettato dei §§ 2 e 3 del can. 838 attuata con il Motu proprio *Magnum principium* tocca sia l'uso del volgare, in

¹⁷ Cf. Istruzione *Inter Oecumenici*, n. 23.

particolare a chi spetti l'approvazione delle traduzioni e a chi la conferma, sia gli adattamenti da introdurre sia nei riti che nei testi, ci limitiamo, per il momento, a considerare solo quanto riguarda le traduzioni alla luce dell'art. 36 della Costituzione conciliare.

Questo articolo, già nel § 1, affermando che il latino si sarebbe dovuto conservare nota subito «*salvo particulari iure*» senza dire se si tratti di diritto già acquisito o se voglia anche contemplare la possibilità futura di concessioni come quelle già esistenti. Di fatto ormai l'uso della lingua propria nelle celebrazioni liturgiche è un diritto proprio di tutte le Chiese particolari. Il § 2 dell'art. 36 della *Sacrosanctum Concilium* tratta della possibilità di concedere l'uso della lingua parlata indicando alcune parti in cui usarla come le più evidenti, ma senza limitarsi ai casi elencati come appare da quello che disse, a proposito della messa, il Relatore, Mons. I. Enciso Viana, nella *Relatio circa emendationes propositas*.¹⁸ Il § 3 stabilisce che l'autorizzare l'uso del volgare spettava alle autorità territoriali: «*actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis*» con voluta esclusione del termine «*recognitis*».¹⁹ Il § 4 venne aggiunto dalla Commissione conciliare e votato in assemblea soprattutto per evitare che in una determinata regione si usassero testi in traduzioni diverse, ma anche per avere una maggiore garanzia della esattezza dottrinale e uno stile liturgico più controllato del testo tradotto, senza tuttavia introdurre o esigere una nuova istanza di revisione.

Il Motu Proprio *Magnum principium* ha riportato così circa le traduzioni la legge canonica nella linea del Concilio, sulla base del diritto dei fedeli e sul dovere dei Pastori. Anche se a prima vista può sembrare

¹⁸ «*Pro diversis vero missae partibus, in quibus lingua vernacula adhiberi potest – et nullam partem expresse excludimus, quamvis consideratione digni sunt illi Patres qui canonem excludunt – modum statuimus, quo talis usus obtineri poterit*». Cf. Acta synodalia Concilii Vaticani II, vol. II, periodus II, pars II, 291.

¹⁹ Questo termine è rimasto in uno degli articoli della Costituzione liturgica, l'art. 63 b). Ma il Relatore, Mons. P. J. Hallinan, in Assemblea affermò chiaramente che anche in quell'articolo doveva intendersi secondo quanto già disposto a proposito dell'art. 36: cf. Acta synodalia Concilii Vaticani II, vol. II, periodus II, pars II, 564.

che ciò sia stato fatto soprattutto per una esigenza di decentramento restituendo alle Conferenze Episcopali un diritto che il Concilio aveva loro dato, si deve non tralasciare che il Concilio nelle sue decisioni si è mosso sempre sulla base della natura della Liturgia come esposta nel cap. 1 della *Sacrosanctum Concilium*. Quindi se il popolo cristiano ha il diritto ad avere la Liturgia in una forma che renda facile il percepirla in modo che tutto l'essere del cristiano, corpo, mente, volontà, carattere battesimale e peculiare inserimento nel sacerdozio di Cristo, fede, speranza e carità infuse, ne possano essere partecipi, ciò deriva da quello che la Liturgia è in se stessa. E nella medesima linea nella Chiesa tutta, in ogni regione e lingua, ai Pastori incombe il dovere di offrire ai fedeli una Liturgia non solo valida e lecita ma nella forma che permetta loro una consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione.²⁰

Tenendo conto tuttavia della problematica sorta in rapporto alle versioni approvate *ad interim* o in modo più ufficiale, problematica che si intendeva risolvere con i principi e le norme dell'Istruzione *Liturgiam authenticam*, si deve precisare che nel dettato del canone 838, dove si parla del modo di tradurre i libri liturgici da parte dell'autorità competente, sia stato aggiunto l'avverbio «*fideliter*» non per riassumere tutta quell'Istruzione in un termine, ma per riprendere e rafforzare gli indirizzi dati dalla Santa Sede in materia di traduzioni liturgiche in più occasioni.

Ma a ben vedere si tratta di un «*fideliter*» che non si limita a quanto sopra detto ma si estende sulla linea della felice espressione usata già nell'*Ordo Baptismi aduitorum* del 1962, sopra citato, dove si parla di una traduzione: «*non tantum fidelem, sed et spiritui quoque linguae respondentem*».

Tradurre «fideliter»

Quando il 10 novembre 1965 Paolo VI si rivolgeva²¹ al Congresso dei traduttori di libri liturgici tenuto a Roma dal 9 al 13 novembre²²

²⁰ Cf. SC art. 11.

²¹ Cf. AAS 57 (1965) 967-970.

²² *Ibid.*, 968.

aveva indicato l'importanza delle versioni dei testi liturgici partendo dal principio che esse avrebbero dovuto divenire «*partes ipsorum rituum*» e quindi «*vox ipsius Ecclesiae*» accanto al latino. Cosciente della esistenza di traduzioni fatte, in particolare dei «Messalini» come sussidio in modo che i fedeli potessero capire i testi liturgici, aveva sottolineato che le nuove versioni avrebbero dovuto essere fatte con un linguaggio degno, elegante, letterariamente valido, adatto alla proclamazione e al canto, anche se comprensibile a tutti, anche ai piccoli e meno colti.

Il Papa apertamente scelse di parlare delle versioni come mezzo di comunicazione, senza entrare nelle questioni relative al modo o arte di tradurre. Forse è per questo che nel suo discorso non si trova nessun richiamo ad una fedeltà della traduzione in rapporto al testo latino. L'arte di tradurre è indicata fin dall'inizio solo nella sua difficoltà con le parole: «*Quantae molis id negotium esset, expertus est Sanctus Hieronymus, in hac arte peritissimus; ait enim: "Si ad verbum interpretor, absurdum resonat; si ob necessitatem aliquid in ordine et in sermone mutavero, ab interpretis videbor officio recessisse"*».²³ Il testo di san Girolamo citato è la parte finale del testo: «*ut quae in aliena lingua bene dicta sunt eundem decorem in translationem conservent. Significatum est aliquid unius verbi proprie tale, non habeo meum, quod id efferam; et dum quaero implere sententiam, longo ambitu vix brevia spatia consumo. Accedunt hyperbatorum anfractis, dissimilitudines casuum, varietates figurarum, ipsum postremo suum est, ut ita dicam, vernaculum linguae genus*».²⁴

La citazione di san Girolamo potrebbe semplicemente essere un luogo comune, ma il contesto dell'uditorio di Paolo VI e del lavoro che da esso si aspettava può anche farvi vedere un invito a studiare l'arte del tradurre partendo dall'esemplarità di san Girolamo.²⁵ Questi nella

²³ *Interpret. Chron. Euseb. Pamph. Praef.*: PL 27, 35.

²⁴ *Ibid.*: PL 27, 34.

²⁵ Al termine del suo *De S. Hieronymi ratione interpretandi*, Friburgi Brisgoviae, scritto da G. HOBBERG nel 1886 per difendere il modo di tradurre di san Girolamo da certe contestazioni afferma: «*Satis Hieronymi interpretatio diserta et excussa esse videtur, ut qua ratione sit reddita, appareat. Quam in priore opuscoli nostri parte interpretandi*

nota *Epistola 57 ad Pammachium* in spirito polemico aveva detto anche: «*Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor, me in interpretatione Graecorum, absque Scripturis sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu*». ²⁶ Egualemente senza teorizzare il proprio modo di tradurre, nelle occasioni in cui ha dovuto difendere o spiegare certe sue traduzioni mostra apertamente di voler esprimere «*sensum magis quam verbum*» ²⁷ e questo perché si potrebbe perdere la comprensione del testo: «*Ex alia in aliam linguam expressa ad verbum translatio sensum operit*» ²⁸ anche se nella *Praef. In lib. Job* dice che la sua versione rispecchia: «*nunc verbum, nunc sensus, nunc simul utrumque*». ²⁹ E questo sia perché «*in verbis singulis multiplices latent sententiae*» ³⁰ sia perché le proprietà e l'eleganza della lingua in cui si traduce esigono che talvolta si tralasci qualcosa o qualcosa si aggiunga o venga cambiato per conservare le «*proprietas alterius linguae*» ³¹ con le qualità e l'eleganza della propria lingua. Egli infatti apertamente ritiene che «*unaquaeque lingua ... suis proprietatibus loquitur*». ³² E a chi gli obiettava di aver aggiunto o tolto qualcosa diceva: «*Et quaeso vos, ut huiusmodi ineptias, et superfluas contentiones, ubi nulla est sensus immutatio declinetis*» ed ancora «*et nos hoc sequimur, ut ubi nulla est de sensu mutatio,*

rationem ex Hieronymi operibus exhaustam descripsimus, in libro Danielis prophetae a Sancto Patre latine reddito occurrere is videbit qui leviter librum illum attigerit. Eum non verbum pro verbo expressisse omnis fere, quicumque libri versus inveniri potest, docet. Eadem vocabula varie attamen iuste translata, voces additae omisssaeque, ex aliis interpretibus mutuata, varium ad diversum genus, quo interpretationis difficultia superavit, obscura dilucidavit, orationis partes ad latinorum leges formatae nullam rem fuisse declarant in ratione positam interpretandi, quae Hieronymi diligentia fugerit ».

²⁶ N. 5: PL 22, 571.

²⁷ *Epistola 106*, n. 57: PL 22, 857.

²⁸ *Epistola 57*, n. 6: PL 22, 572.

²⁹ Cf. PL 38, 1081.

³⁰ *Epistola 53 ad Paulinum*, n. 8; PL 22, 548-549.

³¹ *Epistola 57 ad Pammachium*, n. 5: PL 22, 571.

³² *Epistola 106*, n. 30: PL 22, 847.

latini sermonis elegantiam conservemus».³³ Affermazioni che sono precedute da un categorico: «*a nobis in Latinum sermonem fideliter versa est*».³⁴

Più di un anno prima del Convegno dei traduttori l'Istruzione *Inter Oecumenici* del 26 settembre 1964,³⁵ aveva dato le prime norme circa le traduzioni dei testi liturgici nel n. 40 partendo dall'ovvio fatto che avrebbero dovuto essere fatte «*e textu liturgico latino*» da periti «*linguis biblicis et lingua latina, lingua vernacula*» perché solo così si sarebbe potuta fare una «*perfecta ... textuum liturgicorum interpretatio popularis*».³⁶ Non vi è nessun accenno alla fedeltà se non quella implicita nell'indicazione del testo latino come *terminus a quo* e della *perfecta interpretatio popularis* come *terminus ad quem*.

Non si può nascondere che in alcuni addetti ai lavori il fatto che la Istruzione avesse abbandonato il termine «*versio*» e avesse preferito usare «*interpretatio popularis*» generò la persuasione che ci si dovesse allontanare da una traduzione letterale per offrire al popolo cristiano delle traduzioni che facilitassero la comprensione dei testi sulla linea di quanto Pio XII nel 1943 aveva detto nella *Divino afflante Spiritu* circa l'interpretazione dei Libri Sacri applicata ai testi liturgici considerando il senso letterale come base di partenza ma preferendo una forma di tradurre che facesse risaltare l'aspetto dottrinale dei testi. Ma già all'inizio del Convegno dei traduttori Mons. René Boudon impostò l'apertura del Convegno collegando i due cardini delle traduzioni dei testi liturgici con l'uso di due termini non antitetici, ma complementari: *fedeli e pastorali*.

Fedeltà peculiare circa la Parola di Dio, ma anche fedeltà ai testi della preghiera della Chiesa: «*Toute une richesse de tradition, toute une valeur de catéchèse sont inclus dans cette langue (le latin liturgique) avec laquelle l'Eglise prie et enseigne en même temps. Une traduction vraie et authentique dans des langages nouveaux doit servir la même*

³³ *Ibid.*, n. 54: PL 22, 856.

³⁴ *Ibid.*, n. 2: PL 22, 838.

³⁵ AAS 56 (1964) 877-900.

³⁶ *Ibid.* 885-886.

tradition, faire vivre le même message, transmettre le même enseignement. La fidélité et la vérité des traductions ont un rôle important à jouer: par elles doit se réaliser dans des nouvelles conditions l'unité qu'assurait jusqu'à ce jour l'usage d'une même langue. Par-delà la variété des langues, doivent se retrouver la même foi et la même louange». ³⁷ Nello stesso Convegno mons. J. Pascher trattando del rapporto fra *Traduzione e tradizione*, distinguendo la tradizione esteriore «concernente lo stile e la forma dei testi» e tradizione interiore «concernente il senso, soprattutto quello dogmatico e la fede cristiana». Una tradizione esteriore che «nella liturgia romana si estende anche a ciascuna delle parole, alle frasi, alla struttura delle preghiere e dei canti» nelle traduzioni, osserva J. Pascher, si dovrebbe conservare, ma poiché la traduzione deve essere fatta in una lingua che ha il suo proprio stile, e soprattutto deve essere pastoralmente adattata alla capacità dei fedeli, anche i più semplici, occorrerà in non pochi casi abbandonare quella tradizione esteriore in favore della tradizione interiore, dato che scopo della traduzione doveva essere «ut legem credendi lex statuat supplicandi». ³⁸ Testo che per i traduttori di testi liturgici avrebbe dovuto essere «una regola di grande importanza, al di sopra di ogni altra regola relativa allo stile latino o a qualunque altra cosa». ³⁹ Sembra evidente che con queste premesse unite alle chiarificazioni offerte nel Convegno su *Il Latino cristiano*, da dom S. Marsili, OSB, su *Lo stile della lingua liturgica*, da J. Gülден, dell'Oratorio, dalla *Bibliografia commentata*, da H. Schmidt, SI, dove appaiono in primo luogo autori che propugnano un modo di tradurre molto diverso da quello letterale, e dagli altri Relatori, la mentalità dei traduttori veniva orientata meno nella linea della fedeltà, soprattutto letterale, esteriore, terminologica e più in quella della pastoraltà, con l'accento posto sulla non facilità del compito loro affidato, sia per la lingua di partenza, sia per le diverse modalità delle

³⁷ R. BOUDON, *Langue vivante et participation active*, in *La Maison-Dieu*, n. 86 (1966), 26.

³⁸ CELESTINO papa (422-432), *Indiculus*, DS 246.

³⁹ Cf. J. PASCHER, *Rapporto tra la traduzione e la tradizione*, citato nel testo.

quali si sarebbe dovuto tener conto, come: preghiera, proclamazione, canto. Ciò appare bene anche da quanto disse Mons. R. Boudon nella Conclusione del Convegno che dedicava: dieci righe al latino (*terminus a quo*), cinquantasette al volgare (*terminus ad quem intermedio*) e che circa il rapporto tra traduzione e celebrazione (*terminus ad quem finale*) parlava di «massima fedeltà» per i testi biblici, nei testi dell'Ordinario della Messa, desunti dalla Sacra Scrittura, e invece ammetteva la possibilità di un «certo adattamento» che avrebbe potuto comportare «mutamenti, aggiunte, varianti» per i testi provenienti dalla tradizione ecclesiale.⁴⁰

Date queste premesse non era certo prevedibile che venissero presentate e approvate delle traduzioni di testi liturgici con eccesso di attenzione alle parole, alla fraseologia, allo stile del latino liturgico.

Modi diversi di tradurre?

Nel marzo del 1967 Paolo VI concesse la possibilità di tradurre anche il Canone della messa. Il card. G. Lercaro in una lunga Lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali nel comunicare la notizia aggiungeva: «On doit préparer une traduction nouvelle, faite avec soin: En outre cette traduction doit être *littérale et intégrale*». E aggiungeva: «Il faut prendre les textes tels qu'ils sont, sans les amputer ni les simplifier d'aucune manière. L'adaptation au génie des langues vivantes doit être sobre et discrète».⁴¹ Si tratta della prima volta, e a dire il vero l'unica fino all'Istruzione *Liturgiam authenticam*, che si indica, e a ragione data la delicatezza dell'argomento in questione, un metodo di traduzione diverso da quello già posto in atto per le traduzioni di testi liturgici che erano in cantiere.

⁴⁰ Cf. R. BOUDON, *Synthèse et conclusion*, in *La Maison-Dieu*, 86 (1966) 194-200.

⁴¹ Cf. *Notitiae* 3 (1967) 289-296. Il testo citato si trova a p. 296. Cf. anche le ulteriori comunicazioni circa la traduzione del Canone in *Notitiae* 3 (1967) 326-327 e in particolare: «Que la version ... rende fidèlement le texte du Canon Romain, sans variations, ni omissions, ni insertions, qui la rendent différente du texte latin», p. 327.

Con l'Istruzione *Comme le prévoit* del 25 gennaio 1969 vennero raccolti principi e indicazioni per aiutare il lavoro dei traduttori⁴² alla vigilia della pubblicazione del *Missale Romanum* e della *Liturgia Horarum*. Nell'Istruzione, dove prevale l'aspetto comunicativo, il richiamo alla fedeltà nel tradurre è presente sia nei principi generali, sia in alcune particolari disposizioni.

Tra i principi generali nel n. 6 si legge: « ne suffit pas, lorsqu'on fait une traduction destinée à la liturgie, d'exprimer dans une autre langue le contenu et les idées du texte original. Mais il faut s'efforcer aussi de communiquer fidèlement à un peuple donné et dans son propre langage ce que l'Eglise a voulu communiquer par le texte original à un autre peuple et dans une autre langue. La fidélité d'une traduction ne peut donc être jugée seulement à partir de chaque mot ou de chaque phrase, mais elle doit l'être d'après le contexte exact de la communication liturgique en conformité avec sa nature et ses modes propres ».⁴³

Nel numero seguente si parla di « fedeltà » del messaggio da comunicare sotto i suoi molteplici aspetti, e in modo particolare: « A) par rapport à ce qui doit être communiqué; B) par rapport à ceux auxquels est adressée la communication; C) par rapport au mode et à la forme de communication ».⁴⁴

E trattando di ciò che deve essere comunicato l'Istruzione indica doversi preoccupare del « contenu du message, pour lui donner une nouvelle forme, exacte et heureuse ».⁴⁵

Nella parte poi relativa ad alcuni casi particolari, il principio enunciato in occasione delle versioni del Canone Romano viene allargato in modo vago anche ad altri testi: « Certaines formules eucharistiques et sacramentelles – par exemple les prières consécratoires, les anaphores, les préfaces, les exorcismes, celle qui accompagnent une actions, comme l'impositions des mains, les onctions, les signes de croix, etc

⁴² Cf. *Notitiae* 5 (1969) 3-12.

⁴³ *Ibid.*, n. 4.

⁴⁴ *Ibid.*, n. 7.

⁴⁵ *Ibid.*, n. 8.

– doivent être traduites *integre et fideliter*, sans variantes, omissions ou insertions». ⁴⁶

Pur ammettendo che l'Istruzione era rivolta a Vescovi e alle Commissioni liturgiche ci si può almeno domandare se a tutti risultasse chiaro che cosa contenesse quell'«etc». E non è da escludere che da questa disposizione risultasse invece chiaro che in tutti gli altri testi si sarebbero potute fare varianti, omissioni, inserzioni. D'altra parte nella storia della Chiesa ciò non è stato infrequente. Per fare qualche accenno si può tornare a considerare l'aggiunta del *Filioque* da parte delle Chiese di Occidente nel Simbolo Niceno-Costantinopolitano, difesa con la motivazione di voler esplicitare una dottrina da tutti professata, ma non sufficientemente espressa nella brevità delle formule del Simbolo. Paolino di Aquilea, nel 796, dopo aver affermato che non voleva offrire un nuovo simbolo di fede, difende il diritto della gerarchia non solo di conservare il deposito della fede ma anche, come è ben affermato da A. Palmieri: «de le rendre plus accessible aux fidèles par les moyens d'éclaircissements insérés au symbole». ⁴⁷ Altro esempio si può trarre dalla storia della formazione del Canone Romano circolato e usato per secoli con tante varianti, aggiunte, omissioni prima della sua cristallizzazione a partire da San Gregorio. Ma è egualmente istruttiva la vicenda del Salterio, base della preghiera della Chiesa: dalle prime versioni dai LXX a quella del Salterio gallicano fatta da san Girolamo, ma da lui stesso ritenuta inadeguata, dal tentativo fatto nel 1944 da Pio XII di una traduzione più fedele e comprensibile, che già al tempo del Concilio venne contestata e chiesto che se ne facesse un'altra, quella che ora usiamo nella Liturgia delle Ore. E la situazione dell'uso della Scrittura in lingua latina nei libri liturgici ufficiali è egualmente istruttiva, in alcuni si usa ancora la Novavulgata ad interim, in altri la Novavulgata ufficiale nella edizione tipica approvata da Giovanni Pao-

⁴⁶ *Ibid.*, n. 33.

⁴⁷ *Dictionnaire de Théologie catholique*, V. FILIOQUE, col. 2314; cf. PAOLINO di Aquilea, in MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova amplissima collectio*, t. XIII, 835 «propter simplicium mentes» - 836 «Suppleverunt ... quasi exponendo ... sensum».

lo II.⁴⁸ Certamente il Concilio non si aspettava una riforma che potesse essere fatta in breve tempo, ma è passato mezzo secolo e ancora molto resta da fare. Non si può non pensare al dantesco: «le leggi son, ma chi pon mano ad elle?».

In occasione del Convegno dei traduttori la voce dei rappresentanti delle Missioni, sia a livello di Relatori sia a livello di partecipanti aveva con chiara voce sottolineato le difficoltà alle quali sarebbero andati incontro e domandato sussidi e aiuti concreti per superarle. Mons. R. Boudon, nella Conclusione disse che i loro problemi toccavano profondamente tutti i partecipanti, e che sperava che sarebbero stati loro offerti i sussidi e gli aiuti richiesti. Si ha l'impressione che né *Comme le prévoit* né *Liturgiam authenticam* abbiano considerato qualcuna delle loro problematiche e richieste, e ci si può domandare se ancora possano continuare a sperare.

Lo spirito che ha mosso papa Francesco a promulgare il Motu Proprio dovrebbe attivare la Santa Sede a fare di più in quella linea, e non solo in quella, per adempiere il proprio dovere e rispettare i diritti sia dei fedeli che dei loro Vescovi.

MARIO LESSI ARIOSTO, sj

⁴⁸ Più delicata è la questione di formule sacramentali già approvate dal Papa, con aggiunte e varianti fra le varie lingue e che, secondo i principi dell'Istruzione *Liturgiam authenticam* avrebbero dovuto essere modificate e fatte riapprovare, secondo la norma indicata nella Lettera della Sacra Congregazione per il Culto Divino *De interpretatione textuum liturgicorum*, del 25 ottobre 1973: AAA 66 (1974) 98-99. Analogamente ci si potrebbe domandare se una Conferenza Episcopale possa essere obbligata, con la nuova norma codiciale, a presentare nuove traduzioni dei libri liturgici approvati prima di detta Istruzione. Per il *Missale Romanum* occorre tener presente quanto prescrive il decreto della sua *editio typica tertia*.

«MAGNUM PRINCIPIUM»:
PER UNA MIGLIORE MUTUA COLLABORAZIONE
TRA CURIA ROMANA E CONFERENZE EPISCOPALI *

Gli adattamenti e le traduzioni dei libri liturgici sono stati oggetto di costante sollecitudine non solo per salvaguardare la sostanziale unità del Rito romano,¹ ma anche perché, tramite la lingua liturgica, avviene il comune incontro con Dio nella preghiera. Proponiamo qui un approccio al recente ‘motu proprio’² anche allo scopo di cogliere gli elementi che collocano questo intervento legislativo nell’ottica dell’azione di rinnovamento di Papa Francesco.

Nel contesto delle pur rilevanti problematiche connesse ai libri liturgici, infatti, le modifiche introdotte nella normativa del can. 838 del CIC toccano anche un tema ecclesiologico considerevole, come è il vitale e costitutivo rapporto tra Primato ed Episcopato.

Tra i presupposti del ‘motu proprio’ appare predominante la necessità di rendere più chiara una materia in cui, come recita il proemio, «quaedam difficultates exortae sunt in hoc longo itinere laboris inter Conferentias Episcoporum et hanc Apostolicam Sedem».³

Ancor prima che nella materialità delle nuove formulazioni del canone, è possibile leggere nel medesimo proemio lo scopo, direttamente esplicitato, del provvedimento legislativo. È il Papa stesso, infatti, ad affer-

* Traduzione in inglese: <http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/motu-proprio/-/magnum-principium---3-settembre-2017-/articoli/gia-come-inciti/english.html>

¹ Cf. *Sacrosanctm Concilium*, 38.

² FRANCISCUS, Litterae apostolicae motu proprio datae *Magnum principium*, quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur, (3 sept. 2017), *L'Osservatore Romano*, 10 settembre 2017, 4-5.

³ Per quanto oggetto del nostro ‘motu proprio’ per Curia romana o Sede apostolica è da intendersi la Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti e la prassi in atto nel medesimo dicastero che, per ragioni di comodità qui continueremo a denominare semplicemente Congregazione per il Culto.

mare con una certa perentorietà: «decernimus quod disciplina canonica nunc vigens in can. 838 C.I.C. clarificetur, ut, ad mentem Constitutionis Sacrosanctum Concilium, praesertim in nn. 36, §§3-4, 40 et 63 expressam, necnon Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum Sacram Liturgiam, n. IX, evidentior appareat competentia Apostolicae Sedis».

È opportuno, pertanto, ripartire dal fondamento ecclesiologico che giustifica la presenza e il servizio della Curia romana.

1. LA CURIA ROMANA E IL *MUNUS PETRINUM*

Il Concilio⁴ aveva più volte configurato il fondamento e la ragione d'essere della Curia nel suo legame con il *munus petrinum* e con il ministero dei Vescovi.⁵ Nel servizio a Pietro la Curia è a servizio dei Vescovi ed in questo servizio essa trova la propria consistenza ecclesiologica e la ragione del suo esistere.

Di qui il carattere diaconale-ministeriale della Curia e soprattutto la stretta congiunzione con i Vescovi, una dimensione che non solo impedisce qualsiasi forma di *diaframma* tra l'episcopato e il Papa,⁶

⁴ Si veda ad es. *Christus Dominus* al n. 9 dove trattando del Papa e i dicasteri della Curia romana si afferma che essi «nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum».

⁵ Le indicazioni conciliari hanno poi trovato applicazione nei documenti sulla Curia: «Patet igitur Romanæ Curiae munus, etsi ad propriam Ecclesiae constitutionem, iure divino conditam, non pertinet, indolem tamen vere ecclesiam habere, quatenus ab universalis Ecclesiae Pastore suam et existentiam et competentiam trahat. Ea enim in tantum exstat atque adlaborat, in quantum ad ministerium Petri- num refertur in eoque fundatur. Quoniam autem Petri ministerium, utpote «servi servorum Dei», sive erga universam Ecclesiam sive erga totius Ecclesiae Episcopos exercetur, Romana etiam Curia, Petri successori inserviens, ad universam Ecclesiam atque ad Episcopos iuvandos pariter spectat», IOANNES PAULUS II, Constitutio ap. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988), 841-930, qui introd., n. 7.

⁶ «Quam ob causam non modo longe abest ut Romana Curia personales rationes ac necessitudines inter Episcopos atque Summum Pontificem quoddam veluti diaphragma impediat vel condicionibus obstringat, sed contra ipsa est, atque magis magisque sit oportet, communionis atque sollicitudinum participationis ad- ministra», *Pastor Bonus*, introd., n. 8.

ma configura i Vescovi come i primi beneficiari dell'opera della Curia.⁷

La Curia romana, pertanto, è chiamata a porsi nei confronti dell'episcopato nello stesso modo con cui lo stesso romano pontefice è chiamato ad operare. A partire dal Concilio la riflessione teologica ha sempre più evidenziato la dimensione collegiale dell'esercizio della suprema autorità sottolineandone la natura diaconale.⁸ Il Codice non aveva mancato di recepire tali prospettive non solo premettendo alla normativa sul Papa un canone sul collegio,⁹ ma anche affermando i limiti intrinseci al Primato individuandoli riassuntivamente nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa e, simultaneamente, nella considerazione delle necessità della stessa Chiesa.¹⁰

2. LE CONFERENZE EPISCOPALI E LA *RECOGNITIO* DELLA CURIA ROMANA

Attenta e sicura dottrina, fin dai primi momenti dell'evento conciliare aveva notato che il senso della collegialità è quello di «far valere e rendere nuovamente operose le chiese nella chiesa, e quindi, se così si vuole, di promuovere la “collegialità particolare” che, certo, proprio in quanto tale è di importanza centrale anche per l'insieme e rende viva la struttura conciliare della chiesa, la quale può agire in tempi determinati, e diventa, nei concili ecumenici, la forma più alta di attività collegiale nella chiesa di Dio».¹¹

⁷ «Ratione igitur suæ diaconiæ, cum ministerio Petriano coniunctæ, eruedum est tum Romanam Curiam cum totius orbis Episcopis arctissime coniungi, tum eosdem Pastores eorumque Ecclesias primos principalioresque esse veluti beneficiarios operis Dicasteriorum. Quod eiusdem Curiaë etiam compositione probatur», *Pastor Bonus*, introd., n. 9.

⁸ Cf. tra gli altri e di recente S. PIÉ-NINOT, *Verso un "Ordo Communionis Primatus" come primato diaconale*, in A. SPADARO-C.M. GALLI (edd.), *La riforma e le riforme nella Chiesa*, Editrice Queriniana, Brescia 2016, 293-308.

⁹ Il can. 330 (CCEO can. 42) che riprende testualmente *Lumen Gentium* 22.

¹⁰ Cf. can. 333., CCEO, can. 45.

¹¹ J. RATZINGER, *Il nuovo popolo di Dio*. Editrice Queriniana, Brescia 1992⁴, 215.

Esula ovviamente dal nostro tema approfondire la natura teologica e giuridica delle Conferenze episcopali e lo sviluppo dottrinale ancora in atto. Per quanto attiene l'ambito ristretto della nostra riflessione evidenziamo che la necessità di sviluppare i rapporti tra le Conferenze episcopali e la Sede apostolica fu l'oggetto del Sinodo straordinario del Vescovi nel 1969¹² in cui, tra l'altro, si sottolineava con forza la necessità della collaborazione e se ne chiedeva pratica attuazione.¹³

La promulgazione della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia romana non apportò, purtroppo, rilevante aiuto alla Congregazione per il Culto nello specifico delle traduzioni dei testi liturgici come luogo di sviluppo di quella collaborazione. Dopo aver affermato che il dicastero «*Episcopis dioecesis adest, ut christifideles sacram liturgiam magis in dies actuose participant*»,¹⁴ veniva riproposta la nozione codiciale di *recognitio* prevedendo che «*versiones librorum liturgicorum eorumque aptationes ab Episcoporum Conferentiis legitime paratas recognoscit*».¹⁵

La previsione si inseriva in un contesto di attività della Congregazione che già conosceva non pochi problemi in merito ai limiti e al rispetto delle reciproche responsabilità tra Curia e Conferenze.¹⁶

¹² Nell'ambito del più ampio tema della collegialità episcopale nella Chiesa si veda: SYNODUS EXTRAORDINARIA EPISCOPORUM, *Relatio Pastor aeternus* de arciore coniunctione Episcoporum Conferentias inter et Sedem apostolicam, lecta die 17 octobris 1969 in Synodo extraordinaria episcoporum et ab eadem Synodo die 27 octobris 1969 probata, Typis Polyglottis Vaticanis 1969, in EV3/1653-1744.

¹³ Interessante notare che nell'elenco dei dicasteri che avevano già avviato forme diverse di collaborazione non figurò la Congregazione per il Culto, cf. *Pastor aeternus* in EV3/1699.

¹⁴ *Pastor Bonus*, 64, § 1.

¹⁵ *Pastor Bonus*, art. 64, § 3. *Magnum principium* ha provveduto a sostituire *recognitio* con *confirmatio* anche in questo articolo.

¹⁶ Così ad esempio si sottolineava già all'epoca: «Non è inutile osservare che la *recognitio* (da *recognoscere* di PB 64, 2) comprende nella versione due azioni: *rivedere* ed *approvare*. Che sia così risulta da una disputa, tutt'altro che accademica, in auge in questo periodo di riforma dei testi liturgici e di "revisione" o/e "approvazione" delle

L'interessante documentazione relativa alla Consulta che il Dicastero ebbe nel 1988,¹⁷ evidenzia come fin dai primi tempi di vigenza della normativa codiciale, la Congregazione incontrasse difficoltà nell'applicare una stretta nozione di *recognitio*, non volendo configurare l'intervento romano come una imposizione dall'esterno di prospettive diverse da quelle dell'episcopato.¹⁸

3. IL CUORE DEL PROVVEDIMENTO: DALLA *RECOGNITIO* ALLA *CONFIRMATIO*

Come appare più facilmente dal riquadro qui di seguito proposto, il legislatore ha introdotto due modifiche al can. 838, rispettivamente nel secondo e nel terzo paragrafo. La prima riguarda le *aptationes* dei libri liturgici le quali, approvate dalla Conferenza episcopale, dovranno essere sottoposte alla *recognitio* della Sede apostolica. La seconda, invece, riguarda le *versiones in linguas vernaculas* per le quali non è più prevista la *recognitio* romana bensì la *confirmatio*.¹⁹ Per le traduzioni, inoltre, è stata operata anche una semplificazione chiarificatrice nei due paragrafi citati. Queste che, con il termine *versiones*, figuravano nel secondo e terzo paragrafo, sono ora disciplinate solo nel terzo paragrafo in cui viene stabilito che la preparazione e l'approvazione di esse spetta alla

delibere delle Conferenze Episcopali, circa le competenze in merito alla *recognitio*», A.M. TRIACCA, *L'assistenza ai Vescovi diocesani e la Congregazione del Culto divino e della disciplina dei sacramenti*, *Notitiae* 25 (1989) 119, nota 22.

¹⁷ La Congregazione ha curato l'utile pubblicazione nel fascicolo 270-271 del volume 25 della rivista *Notitiae* del 1989.

¹⁸ «A veces, más que ayudar a las Conferencias a mejorar sus propios decretos, se les imponen decisiones dentro de sus propios documentos, en los que ellas no pensaron, no siempre exigidos por el derecho común. ¿No cabría una revisión dentro de este "modus procedendi"?», J. MANZANARES, *Las relaciones entre la Congregación y las Conferencias episcopales en la disciplina vigente*, *Notitiae* 25 (1989) 109.

¹⁹ Eliminando dal §2 l'inciso: *eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere*, la modifica sottrae dalla competenza del dicastero la "recognitio" sulle traduzioni, bisognose tuttavia della *confirmatio*. Si tenga presente che per le formule sacramentali resta in vigore la normativa del 1973.

Conferenza episcopale la quale le pubblicherà dopo la *confirmatio* della Sede apostolica. Le *aptationes*, invece, con le quali non si procede ad una mera traduzione, ma si introducono variazioni o nuovi testi, restano soggette alla complessa procedura della *recognitio*.

CIC can. 838	Can. 838 modificato
<p>§1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.</p>	<p>§1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.</p>
<p>§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.</p>	<p>§2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.</p>
<p>§3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia recognitione Sanctae Sedis.</p>	<p>§3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas fideliter et convenienter intra limites definitos accommodatas parare et approbare atque libros liturgicos, pro regionibus ad quas pertinent, post confirmationem Apostolicae Sedis, edere.</p>
<p>§4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.</p>	<p>§4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commissa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re liturgica dare, quibus omnes tenentur.</p>

Recognitio e *confirmatio* assumono così, nella nuova disciplina, il ruolo di nozioni chiave che allo stesso tempo caratterizzano e differenziano due diverse modalità di intervento della Curia romana in materia di libri liturgici.

4. *RECOGNITIO* E *CONFIRMATIO*, UN PRIMO APPROCCIO ALLA TERMINOLOGIA

Il cuore della modifica legislativa sta nella diversa valenza delle due nozioni utilizzate nella nuova normativa per qualificare la natura giuridica delle competenze della Curia romana e delle Conferenze episcopali. La volontà dichiarata della modifica, infatti, è di stabilire una distinzione nella competenza della Congregazione tra quanto riguarda nuovi testi, modifiche e adattamenti dei libri liturgici non previsti dai medesimi libri e, al contrario, la competenza in materia di traduzioni. Del resto, lo stesso Papa Francesco afferma che «innanzitutto occorre evidenziare l'importanza della netta differenza che il nuovo MP stabilisce tra *recognitio* e *confirmatio*, ben sancita nei §§ 2 e 3 del can. 838, per abrogare la prassi, adottata dal Dicastero a seguito del *Liturgia authenticam* (LA) e che il nuovo Motu Proprio ha voluto modificare. Non si può dire pertanto che *recognitio* e *confirmatio* sono “strettamente sinonimi (o) sono intercambiabili” oppure “sono intercambiabili a livello di responsabilità della Santa Sede”». ²⁰

Come debba essere inteso il termine *recognitio* è stato ampiamente spiegato dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi il quale, riportando una corrispondenza interna con la Segreteria di Stato affermava: «La *recognitio* di questi testi giuridici o liturgici non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata: per giudicare la legittimità e la congruità con le norme universali canoniche

²⁰ Lo scrive Papa Francesco nella *Lettera* inviata al Card. Sarah in data 15 ottobre 2017 con cui chiarisce alcuni punti di *Magnum Principium* che erano stati oggetto di un “Commentaire” apparso su *L'Homme Nouveau* n. 1648 del 14 ottobre 2017, e in una anticipata versione italiana sul sito <http://www.lanuovabq.it/it>

o liturgiche dei relativi testi che le Conferenze episcopali desiderano promulgare o pubblicare». ²¹ Come si evince facilmente si tratta di un intervento che può trovare una giustificazione se si tratta di nuove norme o comunque di nuovi testi per valutarne la congruenza con la normativa universale della Chiesa. Ed in questa prospettiva lo stesso Dicastero chiariva che il termine *recognitio* andrebbe tradotto con revisione e non con autorizzazione.

Quale, invece, il senso e la portata del termine *confirmatio*? Già il commento apparso su “L'Osservatore romano”, a firma del Segretario della Congregazione, evidenziava un criterio operativo nella logica della modifica avvenuta: «La *confirmatio* della Sede apostolica non si configura pertanto come un intervento alternativo di traduzione, ma come un atto autoritativo con il quale il dicastero competente ratifica l'approvazione dei vescovi. Supponendo ovviamente una positiva valutazione della fedeltà e della congruenza dei testi prodotti rispetto all'edizione tipica su cui si fonda l'unità del rito». ²² La presunzione è a favore delle Conferenze episcopali sulle quali ricade non solo l'onere, ma anche la responsabilità della traduzione. ²³

²¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa. La natura giuridica e l'estensione della "recognitio" della santa Sede*, in *Communicationes* 38 (2006), 10-17. Non ci soffermiamo qui nella valutazione dell'orientamento pur autorevole del Consiglio e ci limitiamo a segnalare la non corrispondenza della citazione dei verbali della riunione plenaria di cui al n. 4 della stessa Nota.

²² A. ROCHE, *Il motu proprio Magnum Principium. Una chiave di lettura, L'Osservatore romano*, domenica 10 settembre 2017, 5.

²³ Era contrario al codice e, pertanto, generatore di una prassi abusiva, il n. 80 di *Liturgiam authenticam* dove si prevedeva che «la prassi di domandare la *recognitio* della Sede Apostolica per tutte le traduzioni dei testi liturgici offre la necessaria garanzia che la traduzione è autentica e corrisponde ai testi originali ed esprime, nonché favorisce, il vero legame della comunione tra il Successore di Pietro e i suoi fratelli nell'episcopato. Inoltre, questa *recognitio* non è tanto una formalità quanto atto della potestà di governo, assolutamente necessario (in caso di omissione, infatti, gli atti delle Conferenze dei vescovi non hanno forza di legge), che può comportare delle modifiche, anche sostanziali. ... La *recognitio* della Sede Apostolica ha per fine di vegliare affinché le traduzioni stesse, così come i diversi adattamenti legittimamente

Le Conferenze episcopali ottengono così una giusta rivalutazione della loro natura. La prassi instaurata nell'ottica dell'istruzione *Liturgiam authenticam* poteva essere letta come una riduzione ad un ruolo di mera esecutività.²⁴

5. DALLA *RECOGNITIO* ALLA *CONFIRMATIO*: RITORNO ALLA LETTERA DI *SACROSANCTUM CONCILIUM*

Per comprenderne l'intrinseca valenza dei due termini in ambito liturgico è necessario premettere un ritorno alle fonti, al Concilio, alla costituzione sulla liturgia, dove nacque e fu dibattuta l'antinomia tra i due termini

Oltre alla chiara indicazione delle motivazioni e del destinatario della normativa, il 'motu proprio' stabilisce il criterio applicativo: tornare al Concilio. Non soltanto rinviando esplicitamente nel proemio ai relativi numeri della costituzione sulla liturgia, ma anche assumendo la specifica terminologia che il Concilio aveva scelto senza non poca fatica. La strada indicata potrebbe apparire ovvia, ma il rilievo che ha avuto nel documento in esame sta ad indicare come la regola fondamentale di interpretazione dei nuovi testi introdotti dalla modifica codiciale, debba essere il Concilio e non il ricorso ad altri contesti dove pure potrebbero apparire i termini *recognitio* e *confirmatio*. Ritornare al Concilio significa innanzitutto rileggere i testi al fine di individuarne la *mens* più profonda.

Tralasciando i numeri 40 e 63, pure citati nel proemio del 'motu proprio' ma diversamente attinenti le traduzioni, concentriamo la riflessione sul n. 36 della costituzione conciliare sulla liturgia.

introdotti, non nuocciano all'unità del popolo di Dio, ma piuttosto la rafforzino in misura sempre maggiore».

²⁴ Cf. A. MONTAN, *Liturgiam authenticam: problemi giuridici relativi al tema delle traduzioni*, *Rivista Liturgica* 92 (2005) 211-223.

Sacrosanctum Concilium, 36

§1. Linguae latinae usus, salvo particulari iure, in Ritibus latinis servetur.

§2. Cum tamen, sive in Missa, sive in Sacramentorum administratione, sive in aliis Liturgiae partibus, haud raro linguae vernaculae usurpatio valde utilis apud populum existere possit, amplior locus ipsi tribui valeat, imprimis autem in lectionibus et admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus, iuxta normas quae de hac re in sequentibus capitibus singillatim statuuntur.

§3. Huiusmodi normis servatis, est competentis auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua in art. 22 §2, etiam, si casus ferat, consilio habito cum Episcopis finitimarum regionum eiusdem linguae, de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis.

§4. Conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet.

I quattro paragrafi hanno oggetti diversi. Al principio generale ribadito nel primo, fa seguito, nel secondo paragrafo, l'affermazione del valore e della opportunità delle traduzioni in lingua volgare. Le normative invece, sono contenute nel terzo e nel quarto paragrafo, opportunamente citati in *Magum Principium*. Il terzo paragrafo provvede a stabilire che spetta all'autorità territoriale competente (cf art. 22)²⁵ decidere circa l'uso e l'estensione della lingua locale. Tale decisione deve essere sottoposta all'approvazione della Sede apostolica. Molto opportunamente nella "Nota" apparsa su "L'Osservatore Romano" a commento del 'motu proprio' si legge che l'espressione *probatis seu confirmatis*, «fu voluta dalla Commissione liturgica del Concilio Vaticano II per sostituire la terminologia derivante dal verbo "recognoscere" ("actis recognitis")», con riferimento al can. 250 §4 (cf. can. 304 §2) del C.I.C. del 1917, come venne spiegato ai Padri conciliari nella *Relatio* e da essi votato nel n. 36 §3 di *Sacrosanctum Concilium* nella forma "actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis"». ²⁶ Non appaia pesante se ritorniamo a quella relazione

²⁵ L'espressione "autorità territoriale competente" riflette l'allora incerta configurazione giuridica delle Conferenze episcopali.

²⁶ *Il canone 838 alla luce di fonti conciliari e postconciliari*, in *L'Osservatore romano*, domenica 10 settembre 2017, 4-5, di seguito, qui citato come *Nota*. Il testo

poiché è là che si leggono le motivazioni che esplicitano la mens conciliare contraria al vocabolo e alla nozione di *recognitio*. Ma prima è conveniente leggere i testi collocati qui di seguito in un quadro che facilita la comparazione per cogliere la portata degli emendamenti:

Textus in Schemate propositus	Textus a Commissione emendatus
<p>24. [<i>Lingua liturgica</i>]. Latinae linguae usus in Liturgia occidentali servetur. Cum tamen “in non paucis ritibus vulgati sermonis usurpatio valde utilis apud populum existere” possit, amplior locus ipsi in Liturgia tribuatur, imprimis autem in lectionibus et admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus.</p> <p>Sit vero Conferentiae Episcopalis in singulis regionibus, etiam, si casus ferat, consilio habito cum Episcopis finitimarum regionum eiusdem linguae, limites et modum linguae vernaculae in Liturgiam admittendae Sanctae Sedi proponere</p>	<p>36. § 1. Linguae latinae usus, SALVO PARTICULARI IURE, in <i>Ritibus latinis</i> servetur.</p> <p>§ 2. Cum autem, SIVE IN MISSA, SIVE IN SACRAMENTORUM ADMINISTRATIONE, SIVE IN ALIIS LITURGIAE PARTIBUS, <i>haud raro linguae vernaculae</i> usurpatio valde utilis apud populum existere possit, amplior locus ipsi <i>tribui valeat</i>, imprimis autem in lectionibus et admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus, IUXTA NORMAS QUAE DE HAC RE IN SEQUENTIBUS CAPITIBUS SINGILLATIM STATUUNTUR.</p> <p>§ 3. <i>Huiusmodi normis servatis, est competentis auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua in art. 22 § 2, etiam, si casus ferat, consilio habito cum Episcopis finitimarum regionum eiusdem linguae, de usu et modo linguae vernaculae STATUERE, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis.</i></p> <p>§ 4. Conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet.</p>

inizia così: «In occasione della pubblicazione del Motu Proprio *Magnum principium*, con cui il Papa Francesco stabilisce delle variazioni nei §§ 2 e 3 del can. 838 del C.I.C., il Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti offre nella seguente Nota un commento alle fonti sottese a tali paragrafi, considerando la formulazione finora vigente e la nuova», *ibidem*, 4.

Ma da dove proveniva la problematica relativa alla *recognitio*? È sempre la relazione che lo spiega. Ci troviamo nel momento delle osservazioni che i Padri avevano fatto all'ultima espressione del n. 24 del "textus propositus": *Sanctae Sedi proponere* contro la quale era stato chiesto di dire: *statuere, actis ab Apostolica Sede recognitis*.²⁷ La questione era stata sollevata da molti e toccava i limiti della potestà dei Vescovi in questa materia.²⁸ Bisognava, pertanto, trovare la giusta misura prevedendo e circoscrivendo l'ambito di intervento dell'autorità episcopale e quello dell'intervento della Sede apostolica. La soluzione fu trovata apportando nel "textus emendatus" le modifiche al secondo e terzo paragrafo.²⁹ Affermati i presupposti, veniva rifiutata la nozione di *recognitio* con le motivazioni riportate nella medesima relazione. Si affermava innanzitutto che «verbum "recognitis" aliquo modo ambiguum est, ac proinde substitutum est verbis "probatis seu confirmatis"». ³⁰ All'ambiguità della nozione di *recognitio* la Commissione sostituiva la locuzione *probatis seu confirmatis*, locuzione che chiariva meglio il pensiero dei Padri conciliari. In particolare si specificava il perché della decisione di mettere insieme i due verbi: *probatis seu confirmatis* riconoscendo che «verbum enim "probatis", de se

²⁷ «Emendatio vero a valde numerosis Patribus proposita loco "Sanctae Sedis proponere", scribit: "statuere, actis ab Apostolica Sede recognitis", AS, I/IV, 288.

²⁸ «Haec emendatio attente considerari meretur, tum quia a multis proposita est, tum quia respondet expectationi plurium ut amplior de hac re potestas committatur coetibus episcoporum», ibidem.

²⁹ «Attamen ut haec emendatio unanimi consensu recipi valeat, necesse est ut in paragrapho secunda, ut iam dictum est, clare enuncientur limites intra quos versatur facultas auctoritati territoriali concedita, et ut hi limites revocentur uno verbo in hac tertia paragrapho. Prior conditio videtur impleta, cum emendationem vobis proposuerimus in paragrapho secunda. Ad alteram conditionem implendam, vobis proponimus ut initio tertiae paragraphi dicatur: "huiusmodi normis servatis"», ibidem.

³⁰ AS, I/IV, 288. Le ragioni dell'ambiguità potrebbero risiedere anche nel fatto che il termine *recognoscere* in *Sacrosanctum Concilium* viene utilizzato per configurare l'opera di riforma della liturgia. Così ad es. si vedano *recognitio* e *recognoscere* nei numeri 62-81 sulla riforma dei riti sacramentali o la revisione – *recognitio* – del Salterio, ecc. Pertanto faceva difficoltà utilizzare la stessa terminologia per denominare la competenza della Sede apostolica.

genericum, specificatur seu explicatur verbo “confirmatis”). L’approvazione – *probatio* – della Sede apostolica, pertanto veniva ulteriormente spiegata nei termini della conferma. Il pensiero del Concilio in merito alla portata della *confirmatio* era altrettanto chiaro poiché l’intervento della Sede apostolica veniva collocato all’interno di una dinamica tipicamente collegiale dove l’atto dell’autorità superiore serve ad imprimere al testo la pienezza dell’autorevolezza perché pienamente in comunione. Ma è il linguaggio, giuridicamente esemplare, della relazione a spiegarlo riconoscendo che «nam hac locutione ostenditur ius quod ab auctoritate inferiore legitime statuitur et ab auctoritate superiore agnoscitur ac completur. Inde via media obtinetur, cum auctoritas inferior ius condat et auctoritas superior novam vim iuridicam addat».³¹ Non si fa eccessiva fatica a percepire come la terminologia scelta da Papa Francesco riprenda proprio la terminologia del Concilio.

Ma ciò che non deve passare sotto silenzio è che qui, nel terzo paragrafo, non si tratta delle traduzioni, bensì della decisione previa di introdurre la lingua vernacola: *de usu et modo linguae vernaculae statuere*. È, infatti, questo ultimo verbo – *statuere* – che deve far riflettere su come il Concilio abbia rifiutato di attribuire alla Curia romana la “*recognitio*” per un atto deliberativo della Conferenza episcopale.

È nel quarto paragrafo³² che si individua e si definisce l’autorità competente ad approvare le traduzioni; che non si tratti della Sede apostolica si desume non solo dalla formulazione del testo, ma la riprova è data dalla sua storia ed in particolare dall’esame dei “Modi”. Un Padre aveva chiesto che «*Conversio textus latini in linguam vernaculam*

³¹ *Ibidem*.

³² L’inserimento del quarto paragrafo avvenne nel medesimo contesto e fu così motivato nella relazione: «postulante iure meritoque uno ex Patribus, addendam censuimus quartam paragraphum, quae sic sonat: “*Conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet.*”. Etenim vitanda est illa pernicioosa in versionibus libertas et varietas quae verum sensum et textuum decorem interdum minari videatur», AS, I/IV, 288.

proponatur a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali Sanctae Sedi, quae sola potest probare istam conversionem». ³³ La risposta della Commissione fu: «Paragraphus quarta, quam iste modus respicit, iam a Concilio adprobata est (Emend. 7)». ³⁴ E così il testo rimase invariato nella Costituzione che, pertanto, in questo quarto paragrafo stabilisce che l'esclusiva competenza è dell'autorità ecclesiastica territoriale, senza che venga previsto alcun intervento della Sede Apostolica. ³⁵

Certamente non solo la prudenza ha consigliato di procedere gradualmente e di tenere in considerazione una prassi in vigore, ma anche il fatto che quanto stabilito dal Concilio venne immediatamente modificato con il 'motu proprio' *Sacram Liturgiam* di cui ora ci occuperemo.

6. IL MOTU PROPRIO *SACRAM LITURGIAM* E LE ANALOGIE CON LE VICENDE ATTUALI

Il passaggio dalle decisioni conciliari alla fase applicativa, che avrebbe dovuta essere gestita dalla Curia, fu segnato da non poche problematiche che emersero già in occasione del 'motu proprio' di Paolo VI *Sacram Liturgiam*, ³⁶ promulgato il 25 gennaio 1964, quando ancora il Concilio era in corso. Molto opportunamente questo documento viene citato come fonte nel proemio di *Magnum Principium*. Sebbene la materia del numero IX tratti inizialmente dell'"Ufficio divino", il brano contiene una normativa più generale sulle traduzioni in lingua volgare.

Qui di seguito il testo che ci interessa:

³³ AS, II/V, 526.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ La sopra citata *Nota* di commento a *Magnum Principium* non può far altro che prendere atto di questa realtà quando scrive: «è chiaro come, per la traduzione, non sia chiesta né una *probatio seu confirmatio*, né una *recognitio* in stretto senso giuridico, come richiesto dal can. 455 § 2», *Nota*, 4.

³⁶ PAULUS VI, Litterae apostolicae motu proprio datae, Decernitur ut praescripta quaedam Constitutionis de Sacra Liturgia a Concilio Oecumenico Vaticano II probatae vigere incipiant, *Sacram Liturgiam*, 25 Ianuarii 1964, in AAS LVI (1964) 139-144.

Motu proprio <i>Sacram Liturgiam</i>

<p>IX. Quoniam vero ex Constit. Art. 101, iis, qui divinum Officium recitare obstringuntur, aliter aliis facultas fit, pro latina, usurpandi linguam vernaculam, opportunum ducimus significare, varias huiusmodi populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, §3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda. Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur.</p>

Appare immediatamente una significativa novità poiché il motu proprio unifica la materia dei due paragrafi di *Sacrosanctum Concilium* 36, quando afferma: *varias huiusmodi populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§3 et 4* e aggiunge immediatamente dopo che *acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, §3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda*. In realtà la costituzione conciliare non aveva stabilito che le traduzioni, di cui aveva parlato nel §4 dovevano essere sottoposte alla Sede Apostolica, come sopra osservato. La portata della normativa aumenta notevolmente con quanto stabilito nell'ultima frase, dove, in via generale si prevede che *Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur*.

È importante ripercorrere i particolari della vicenda poiché le problematiche di oggi, connesse alla “recognitio”, sono analoghe a quelle di allora. «Nella preparazione del documento il desiderio del centralismo della Curia romana, in rapporto alle versioni liturgiche, si rese palese. Lo stesso Paolo VI non percepì subito la diversità tra il testo del Motu proprio che gli era stato presentato per la firma e quello della SC».³⁷ Si trattava di un testo in contrasto con quanto stabilito da

³⁷ M. LESSI-ARIOSTO, *La problematica della “traduzione di testi liturgici” da dopo il Vaticano II come base per comprendere l’Istruzione Liturgica authenticam*, in *Rivista Liturgica* 92 (2005) 178.

SC 36 §4 che quando, nella prima versione originale apparve pubblicato su l'Osservatore romano, così recitava: «populares interpretationes a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas, ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas atque probandas. Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur». ³⁸ Il termine "propositas" aveva sostituito la competenza delle conferenze che in base a SC art. 36, §4 dovevano "approbare" le traduzioni, mentre con "recognoscendas atque probandas" era stato sostituito "probatis seu confirmatis" di SC art. 36, §3. Le proteste dei Padri conciliari furono immediate. Essi si videro ingannati con la normativa pubblicata, poiché «il testo riproduceva il "propositas" e gli "actis ab Apostolica Sede recognitis" dello *Schema* conciliare proposto ai Padri e da essi riformulato». ³⁹ Ma le proteste giunsero a vari organismi della Curia anche da parte di molti vescovi ed interi episcopati ⁴⁰ con prese di posizione anche veementi per quello che appariva come un vero "colpo di mano" della Curia poiché mentre «anche al *Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra liturgia* (= *Consilium*), il testo del Motu proprio appariva bisognoso di correzioni, la Congregazione dei riti invece sosteneva che esso si sarebbe potuto difendere soprattutto perché, così formulato, esprimeva chiaramente non solo un sacrosanto diritto, ma anche un dovere fondamentale della Santa Sede, al quale non si sarebbe potuto rinunciare». ⁴¹

La soluzione più conciliante, proposta da Mons. Bugnini, prevedeva che l'autorità ecclesiastica territoriale attraverso l'opera di una Commissione di competenti preparasse il lavoro e lo approvasse, prendendo la responsabilità della traduzione, della sua fedeltà al pensiero e al testo latino, della sua integrità, ecc. Il testo approvato veniva successivamente trasmesso alla Santa Sede per la conferma: cioè il competente Ufficio o Dicastero si rende conto che la traduzione è stata fatta a norma delle

³⁸ *L'Osservatore romano*, 28 gennaio 1964, 1.

³⁹ M. LESSI-ARIOSTO, *La problematica della "traduzione di testi liturgici"*, 179.

⁴⁰ Tra essi ricordiamo il *memorandum francese*, ma in merito alla vicenda si veda fra gli altri P. MARINI, *A challenging Reform*, Liturgical Press 2007, pp. 24-29. *Il Regno* (Bologna), febbraio 1964, pp. 38-39.

⁴¹ M. LESSI-ARIOSTO, *La problematica della "traduzione di testi liturgici"*, 179.

disposizioni date dalla Santa Sede stessa, lasciando la responsabilità intrinseca del lavoro alla Conferenza Episcopale.⁴²

Partendo da questa proposta più conciliante, quando il ‘motu proprio’ *Sacram Liturgiam* fu promulgato in *Acta Apostolicae Sedis*,⁴³ il testo «distingueva l’approvazione delle traduzioni in quanto tali da parte delle autorità territoriali con decreto che le rendeva obbligatorie, e il fatto che tale atto doveva essere “*probatum seu confirmatum*” dalla Sede Apostolica»,⁴⁴ eliminando, pertanto, quella terminologia non voluta che configurava l’azione della Curia con il “*recognoscere*”.⁴⁵

Sacrosanctum Concilium, 36	Sacram Liturgiam (testo OR)	Sacram Liturgiam (testo AAS)
<p>§3. Huiusmodi normis servatis, est competentis auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua in art. 22 §2, etiam, si casus ferat, consilio habito cum Episcopis finitimarum regionum eiusdem linguae, de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis.</p> <p>§4. Conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competentis auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet.</p>	<p>... populares interpretationes a competente auctoritate ecclesiastica territoriali propositas, ab Apostolica Sede esse rite recognoscendas atque probandas. Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur</p>	<p>... populares interpretationes, a competente auctoritate ecclesiastica territoriali conficiendas et approbandas esse, ad normam art. 36, §§ 3 et 4; acta vero huius auctoritatis, ad normam eiusdem art. 36, §3, ab Apostolica Sede esse rite probanda seu confirmanda. Quod ut semper servetur praescribimus, quoties liturgicus quidam textus latinus a legitima, quam diximus, auctoritate in linguam vernaculam convertetur</p>

⁴² Cf. P. MARINI, *A challenging Reform*, Liturgical Press 2007, pp.26-29.

⁴³ Cf. AAS 56 (1964), 143

⁴⁴ Nota, pag. 4.

⁴⁵ Le correzioni al primo testo vennero illustrate in un articolo dal titolo *Per l’attuazione della Costituzione liturgica conciliare – Il Motu proprio “Sacram Liturgiam”*, scritto dallo stesso Bugnini e pubblicato su *L’Osservatore Romano* del 2/3 marzo 1964.

7. DUBBI, PROBLEMATICHE E CONTRADDIZIONI NELLA NORMATIVA PRECEDENTE *MAGNUM PRINCIPIUM*

Vorremmo presentare qui alcune riflessioni su normative che già prima del ‘motu proprio’ *Magum Principium* ponevano dubbi sulla legittimità e sulla necessità della *recognitio* delle traduzioni dei testi liturgici.

7.1. La *recognitio* nel can. 838 mancava di adeguata giustificazione

Certamente la “lettera” del can. 838 non lasciava adito a dubbi tanto che, emblematicamente, tale canone aveva costituito il supporto legislativo all’impianto dell’istruzione *Liturgiam authenticam*. Ma la necessità della *recognitio*, come stabilita nella norma, mancava di adeguata giustificazione. A conferma di ciò viene in aiuto, innanzitutto, la stessa storia del canone. Tralasciando il lungo iter, concentriamo l’esame al momento che segnò l’introduzione della *recognitio* e che avvenne con le osservazioni allo schema CIC 1980. Il testo del canone era il seguente:

Schema CIC 1980 – Can. 791.

§ 1. Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum.

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas vernaculas approbare necnon advigilare ut ordinationes liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum Conferentias spectat versiones librorum liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare easque edere, praevia approbatione S. Sedis.

§ 4. Episcopus dioecesanus in Ecclesia sibi commissa moderator promotor et custos totius vitae liturgicae est; ad eumque pertinet, intra limites suae competentiae, normas dare, quibus omnes tenentur.

Le osservazioni e le risposte della Segreteria della Commissione sono sintetizzate nella *Relatio* che, in merito al nostro problema, con-

tiene rilievi sia al secondo che al terzo paragrafo.⁴⁶ In realtà si trattava di due richieste aventi entrambe come oggetto la modifica della natura dell'intervento della Sede apostolica. Al § 2 si chiedeva che alle Conferenze episcopali venisse riconosciuto il diritto all'*approvazione*, mentre doveva essere riservata alla Sede apostolica la *conferma*.⁴⁷ Nello stesso tempo e coerentemente, i medesimi proponenti, chiedevano di modificare nel § 3 la natura giuridica dell'intervento della santa Sede la quale non doveva procedere con l'*approvazione* bensì con la conferma o *recognitio*, e offrivano alla Commissione anche la motivazione a favore di questo ultimo termine.⁴⁸ È da ritenere, pertanto, che la segreteria della Commissione, partendo dalla accettazione di questa proposta relativa al § 3, abbia trovato in essa la base su cui poggiare il proprio ragionamento per giustificare la modifica che avrebbe configurato, più in generale, nella *recognitio* l'intervento della santa Sede in entrambi i paragrafi per le traduzioni dei testi in lingua vernacola.⁴⁹ Ecco il testo della motivazione: «*Loco "approbare" dicatur: "recognoscere". Notetur tamen accurate quod hac modificatione, ratione uniformitatis terminologicae cum can. 330 introducta, nullo modo mutatur sensus legis. Recognitio (veluti approbatio, confirmatio) denotat in casu actum superioris auctoritatis competentis*

⁴⁶ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens Synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis*. Typis Polyglottis Vaticanis 1981, 191-192.

⁴⁷ «*Ad § 2: Proponitur ut dicatur "... in linguis vernaculas ab auctoritate ecclesiastica territoriali approbata (probare seu) confirmare necnon advigilare ..."* (Cardd. Marty, Willebrands, Schröffer)», *Relatio complectens*, 192.

⁴⁸ Per la proposta riguardante il terzo paragrafo figura anche un quarto padre: «*Ad § 3: 1. Loco "versiones ... edere praevia approbatione Sanctae Sedis", dicatur: "versiones ... edere praevia confirmatione (vel sicut in can. 330, § 2, habetur "recognitio") Apostolicae Sedis"* (Cardd. Willebrands, Marty, Schröffer et Exc. Coffy). Ratio, quae pro utraque §§ valet, est quod textus opponitur praescriptinibus Cons. SC 22, § 2 et 36, §§ 3 et 4, necnon M.P. *Sacram Liturgiam*, praxi postconciliari non impugnatae immo inductae ab Apostolica Sede», *ibidem*.

⁴⁹ «*R. Admittitur et loco "approbatione" dicatur "recognitio"*», *ibidem*.

*quo permittitur auctoritative (autorizzare, billigen) promulgatio legis ab inferiore factae. Quae recognitio non est tantum formalitas quaedam, sed actus potestatis regiminis, absolute necessarius (eo deficiente actus inferioris nullius valoris est) et quo imponi possunt modificationes, etiam substantiales in lege vel decreto ad recognitionem praesentato. Actus tamen (lex vel decretum) non fit auctoritatis superioris sed manet semper actus auctoritatis quae illum statuit et promulgat. Quod erat et manet sensus canonis».*⁵⁰

Il ragionamento della Commissione ignora le problematiche specifiche vissute in Concilio e nel postconcilio sulla terminologia da adottare in ambito di testi liturgici e poggia su una rischiosa equiparazione dei termini *recognitio-approbatio-confirmatio*. La motivazione, inoltre, offre almeno un motivo di debolezza intrinseca poiché stabilisce la necessità della “recognitio” sulla base della uniformità terminologica (ma non solo) con quanto richiesto nel can. 330 (attuale 455). La fragilità del ragionamento è data dalla diversa natura della materia. Il canone 455, infatti, disciplina la potestà in ambito normativo delle Conferenze episcopali. Si tratta, pertanto della produzione di leggi, l’emanazione di nuove norme. Non si possono porre, però, sullo stesso piano l’emanazione di leggi e la traduzione di testi legislativi già promulgati. Quando si traduce un testo legislativo non si genera una legge. Pertanto quanto si richiede nel vigente can. 455 (ivi compresa la *recognitio*) per una nuova legge non può essere richiesto per una traduzione in lingua volgare di una “legge” già in vigore.

Un’ulteriore elemento di debolezza sembra emergere dal testo della *Relatio* e, in particolare, nelle motivazioni dei richiedenti. Essi sottolineano, infatti, la consapevolezza che le prerogative della Curia in ambito di traduzioni di testi liturgici risalivano non tanto o non solo alla volontà del Concilio, ma ad una prassi originata proprio da *Sacram Liturgiam*: «praxi postconciliari non impugnatae immo inductae ab Apostolica Sede».⁵¹ E, per ultimo, sempre nel ricercare motivi di fragilità, non va

⁵⁰ *Ibidem.*

⁵¹ *Ibidem.*

trascurata la saggia riflessione di chi proponeva di evitare l'intervento della Curia perché incompetente su tutte le lingue, osservazione liquidata con un arbitrario rinvio alla risposta sulla *recognitio*!⁵²

7.2. Il confronto con il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

Sebbene consapevoli della autonomia e specificità delle due legislazioni, ci sembra però utile gettare un rapido sguardo alla normativa che in materia di traduzioni di testi liturgici è contenuta nel Codice delle Chiese orientali.⁵³ La disciplina è sostanzialmente contenuta nel can. 657, che non contempla alcuna forma né di *recognitio* né di *confirmatio* da parte della Sede apostolica, in specie della Congregazione per le Chiese orientali.⁵⁴ Il canone, infatti, al secondo paragrafo, si limita a prevedere che il diritto di approvare le traduzioni dei libri liturgici spetta alle autorità competenti per l'approvazione dei libri liturgici stessi, dopo averne fatto una relazione alla Sede apostolica se si tratta delle Chiese patriarcali e metropolitane *sui iuris*.

Autorevole conferma viene dall'Istruzione in materia liturgica emanata dal Dicastero per le Chiese orientali⁵⁵ dove tra l'altro si afferma che « sin dall'antichità le Chiese orientali hanno spesso provveduto

⁵² «2. Non requiratur approbatio S. Sedis quia inhabilis, inspectis diversissimis linguis (Exc. Pimenta). R. Cf. *responsionem ad 1.*», *ibidem*. Quanti studenti nelle facoltà romane provenienti dai cosiddetti territori di missione sono stati coinvolti in questi anni per valutare le traduzioni dei testi liturgici approvate dai loro Vescovi!

⁵³ Cf. tra gli altri P. SZABÓ, *I libri liturgici orientali e la Sede apostolica. Sviluppo della prassi e stato attuale*, *Folia canonica*, 7 (2004) 261-278.

⁵⁴ «But no review by Congregation for the Oriental Church involved, which, however, is to be informed with an accompanying copy», G. NEDUNGATT, *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canon of the Eastern Churches*. Kanonica 10. Pontificio Istituto Orientale, Roma 2002, 486.

⁵⁵ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano, 1996.

a tradurre i propri testi liturgici in lingue comprensibili ai fedeli». ⁵⁶ Le modifiche in ambito linguistico furono causate da varie circostanze, ma soprattutto l'abbandono delle terre di origine e l'inserimento in contesti culturali diversi ha prodotto che i fedeli « spesso hanno perduto la conoscenza e l'uso delle loro lingue originarie: la partecipazione alla liturgia della propria Chiesa risultava così più difficile ». ⁵⁷

7.3. Confronto tra la traduzione di testi liturgici e traduzione della Sacra Scrittura

La mancanza di adeguata giustificazione all'obbligo della *recognitio* per le traduzioni dei testi liturgici, emergeva ed emerge dal confronto con la normativa riguardante le traduzioni dei testi della Sacra Scrittura disciplinata nello stesso CIC e sancita nel vigente canone 825. Questa argomentazione è stata autorevolmente esposta dal Papa Francesco nella già citata Lettera quando scrive: « Del resto si tenga presente l'analogia con il can. 825 §1 circa la versione della Sacra Scrittura che non necessita di *confirmatio* da parte della Sede Apostolica ». Per comprendere pienamente il senso e la portata della normativa codiciale, è interessante ripercorrere, anche qui, almeno una parte dell'iter di revisione. Analogamente a quanto fatto sopra, ci limitiamo alla discussione che avvenne dopo lo schema del 1980 in cui il canone figurava sostanzialmente identico ⁵⁸ alla formulazione promulgata poi nel Codice e che comunque riportiamo qui in un quadro comparativo:

⁵⁶ *Ibidem*, n. 25.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Come appare dal riquadro le modifiche apportate successivamente servirono soltanto a migliorare lo stile.

Schema CIC 1980	CIC 1983
<p>Can. 780</p> <p>§1. Libri Sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi qui aut ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sunt; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam ut edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis et sufficientibus explicationibus sint instructae.</p> <p>§2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici, de licentia Episcoporum Conferentiae.</p>	<p>Can. 825</p> <p>§1. Libri Sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia approbati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam vernaculam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis et sufficientibus explicationibus sint instructae.</p> <p>§2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici, de licentia Episcoporum Conferentiae.</p>

La *Relatio* che sintetizza le osservazioni con le risposte della segreteria della Commissione così si esprime: «Ad can. 780. Facultas edendi Libros sacrarum Scripturarum, de qua agitur in hoc canone, unice Sedi Apostolicae reservetur; itemque eorundem versiones in linguam vernaculam, cum analogia can. 792 §2 de edendis Libris liturgicis (Card. Palazzini). R. Non admittitur: excessive esset centralisatio, neque in CIC haec norma habetur». ⁵⁹

L'osservazione della Commissione è di indubbia importanza proprio perché rifiuta il paragone con i decreti generali delle Conferenze episcopali; e la materia è la traduzione della Sacra Scrittura! Appare evidente che qui la Commissione ha seguito un criterio diametralmente opposto a quello usato per il can. 838.

I commentari al Codice evidenziano come, rispetto al passato, tale normativa affidi alle Conferenze episcopali e non all'Ordinario del luogo la licenza per pubblicare.

⁵⁹ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio com-
plectens*, 186.

Non siamo chiamati qui a disquisire circa l'applicazione che è stata fatta di questo canone che, comunque, resta un necessario punto di confronto per il lavoro di revisione di una normativa certamente di rango inferiore quale è la semplice traduzione in lingua vernacola di un testo liturgico.

7.4. Traduzione di testi liturgici e dichiarazioni dottrinali della Conferenza episcopale

Un ulteriore motivo di riflessione che evidenzia la fragilità della motivazione a sostegno della necessità della *recognitio* per le traduzioni, è dato dal confronto con la competenza delle Conferenze episcopali in materia di dichiarazioni dottrinali. Il 'motu proprio' *Apostolos suos* del 21 maggio 1998⁶⁰, oltre ad offrire una riflessione sulla natura teologica e giuridica sulle Conferenze episcopali facendo il punto alla luce degli sviluppi che si erano verificati, stabilisce le norme per quanto riguarda le dichiarazioni dottrinali da parte delle stesse. In particolare si stabilisce al n. 22 che «se le dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali sono approvate all'unanimità, indubbiamente possono essere pubblicate a nome delle Conferenze stesse, e i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso ossequio dell'animo a quel magistero autentico dei propri Vescovi. Se però viene a mancare tale unanimità, la sola maggioranza dei Vescovi di una Conferenza non può pubblicare l'eventuale dichiarazione come magistero autentico della medesima a cui debbano aderire tutti i fedeli del territorio, a meno che non ottengano la revisione (*recognitio*) della Sede Apostolica, che non la darà se tale maggioranza non è qualificata. L'intervento della Sede Apostolica si configura come analogo a quello richiesto dal diritto perché la Conferenza Episcopale possa emanare decreti generali».

Tale normativa pone un problema riguardo alla necessità della *recognitio* nel can. 838. Sembra, infatti, che non si possa neanche porre

⁶⁰ Cf. AAS 90 (1998) 641-658.

una similitudine tra magistero in materia dottrinale e traduzione di un libro liturgico; si tratta di contenuti (dottrina e traduzione in lingua volgare di un testo latino) tra cui non c'è paragone.⁶¹ Al confronto, appare evidente la sproporzione tra le due normative.

* * *

A conclusione di questo studio ci sembra coerente la collocazione di *Magnum Principium* nell'opera di rinnovamento ecclesiale che il Papa Francesco sta portando avanti. La nostra è stata principalmente una lettura in prospettiva canonistica attraverso la quale è emersa la contraddittorietà e non adeguatezza della normativa del can. 838 del CIC, che opportunamente è stata modificata. Il 'motu proprio' favorisce la collaborazione tra la Curia romana e le Conferenze episcopali, ristabilendo il criterio indicato dal Concilio secondo cui le traduzioni dei testi liturgici non sono di competenza della Curia, ma dei Vescovi riuniti in Conferenza. Sui Vescovi, Pastori nella Chiesa come maestri della dottrina, sacerdoti del culto e ministri nel governo,⁶² ricade non solo l'onere, ma la responsabilità della traduzione la quale, proprio perché frutto dell'ufficio episcopale gode "natura sua" della presunzione di fedeltà. Alla Sede apostolica spetta l'onere della *confirmatio*.

GIACOMO INCITTI

⁶¹ Forse è sufficiente attingere alle antiche "regulae iuris": *Plus semper in se continet quod est minus* o anche: *Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus*.

⁶² Sono i Vescovi che alla luce di *Lumen Gentium* 20 e *Christus Dominus* 2 vengono così descritti nel can. 375 §1: *Episcopi, qui ex divina institutione in Apostolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis ministri*.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

MISSALE ROMANUM

REIMPRESSIO EMENDATA 2008

Necessitas reimpressionis provehendae editionis typicae tertiae Missalis Romani, anno 2002 Typis Vaticanis datae, quae nusquam inveniri potest, Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum opportunitatem obtulit, ut aliquas correctiones praesertim quoad ictus, interpunctionem et usum colorum nigri ac rubri insereret atque formulas recurrentes necnon corpus litterae in titulis sicut et alibi receptum accomodaret.

Variationes quaedam approbationi Sancti Patris subiectae sunt (cf. Decretum N. 652/08/L, diei 8 iunii 2008: Notitae 44 [2008], pp. 175-176), quae de correctionibus aguntur ad n. 149 *Institutionis Generalis*, de *Precibus Eucharisticis pro Missis cum pueris* e Missali latino omittendis et de facultate formulas alteras pro dimissione in fine Missae adhibendi.

Supplementum insuper additum est, ubi textus *Ad Missam in vigilia Pentecostes* referuntur et orationes pro celebrationibus nuperrime in Calendarium Romanum Generale insertis, scilicet S. Pii de Pietrelcina, religiosi (23 septembris), S. Ioannis Didaci Cuauhtlatoatzin (9 decembris) et Beatae Mariae Virginis de Guadalupe (12 decembris).

Paginarum numeri iidem sunt ac antecedentis voluminis anni 2002, praeter sectionem finalem et indicem ob supradictas Preces pro Missis cum pueris praetermissas. Raro species graphica paginarum mutata fuit ad expediendam aliquorum textuum dispositionem sine paginarum commutatione.

Opus, quae haud tamquam nova editio typica Missalis Romani, sed reimpressio emendata habenda est, apud Typos Vaticanos imprimitur eiusque venditio fit cura Librariae Editricis Vaticanae.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

ORDO CANTUS OFFICII

EDITIO TYPICA ALTERA – 2015

Ordo Cantus Officii sese sub specie repertorii iuxta liturgicum ordinem dispositi praebet, sicut in *Liturgia Horarum* habetur, ad Officium Liturgiae romanae gregoriano cantu persolvendum.

Licet plurima elementa quoad cantum gregorianum pro iis, qui Officium Divinum lingua latina iam fructuose celebrant, in editione typica *Ordinis Cantus Officii* anno 1983 publici iuris facta iam providentur, haec editio typica altera a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum nuper promulgata novum patet incrementum, variationes et addimenta anno 2008 iam probata recipiens et universam rem alia ratione disponens.

Hoc in libro textus integer antiphonarum exhibetur eiusdemque fontes mediae aetatis indicantur, sicut et loci ubi cuiusvis antiphonae restitutio melodica reperiri potest. Huic *Ordini* innisi, redigendi sunt libri cum melodiis pro cantu.

Opus ex septem constat capitibus, scilicet: I. Proprium de Tempore, II. Psalterium per quattuor hebdomadas distributum, III. Proprium de Sanctis, IV. Communia, V. Officium Defunctorum, VI. Appendix, VII. Indices.

Opus apud Typos Vaticanos imprimitur eiusque ventitio fit cura Librariae Editricis Vaticanae.